

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza



**IL TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI
PROFESSIONISTI: PROFILI CIVILISTICI**

Relatore: Chiar.mo Prof. Giovanni IORIO

Correlatore: Dott. Andrea BELOTTI

Tesi di Laurea di:

Gennaro MATARAZZO

Matr. N. 750055

Anno Accademico 2016/2017

*Ai miei genitori,
evidenza permanente dell'esistenza commovente.*

*A Rosy,
incontro di ieri, amore di oggi, compagna di domani.*

*A Mari,
fanciulla sognante in un mondo senza favole.*

Il trasferimento dei calciatori professionisti: profili civilistici

INTRODUZIONE	1
---------------------	----------

CAPITOLO I

DAL VINCOLO SPORTIVO ALL'INTRODUZIONE DELLA LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91	5
---	----------

1.1 Analisi preliminare alla disciplina della compravendita dei calciatori professionisti: natura e validità del contratto di lavoro sportivo	6
1.2 Contratto tipo Serie A	13
2. Compravendita dei calciatori e vincolo sportivo: un fenomeno in evoluzione	18
3. L'intervento del legislatore: legge 23 marzo 1981, n. 91	21
4. La disciplina civilistica della cessione del contratto di lavoro sportivo	24
5. Trasferimento a titolo temporaneo	31
6. L'accordo di partecipazione	35

CAPITOLO II

LA SENTENZA BOSMAN E LA NASCITA DEL «CALCIO MODERNO»	39
---	-----------

1. L'indennità di preparazione e promozione	40
2. La sentenza Bosman	44
3. Gli effetti della sentenza Bosman sull'ordinamento sportivo: confronto tra i maggiori campionati europei	52

CAPITOLO III

IL RECESSO ANTE TEMPUS DEL RAPPORTO CONTRATTUALE	59
---	-----------

1. Il calciatore professionista: da oggetto a soggetto del contratto	60
2. Origine normativa della clausola di rescissione	62
3. La clausola di rescissione nell'ordinamento italiano: natura e problematiche	66

4. Problematiche connesse al corrispettivo pattuito in sede di negoziazione della clausola di rescissione: il «caso» Belotti e il «caso» Real Madrid	72
5. Una possibile soluzione: la riduzione della penale, ex art. 1384 c.c.	78
6. Recesso del calciatore in pendenza di contratto: il caso Ronaldo	86
7. L'art. 17 del Regolamento FIFA per lo <i>Status</i> e il Trasferimento dei Calciatori	89
8. Il “caso” Webster	96
9. Intervista avv. Pallavicino	99
CONCLUSIONI	103
BIBLIOGRAFIA	105
Giurisprudenza	111
Sitografia (consultazione al 12 febbraio 2018)	113

INTRODUZIONE

Il c.d. calciomercato rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di calcio.

Nonostante abbia luogo solamente in due "finestre" l'anno¹, media e tifosi non si esimono dal commentare quotidianamente quello che potrebbe essere il prossimo acquisto di uno piuttosto che dell'altro club dei massimi tornei continentali. Le pagine dei maggiori quotidiani sportivi sono letteralmente bombardate da contenuti relativi al trasferimento dei calciatori; se da una parte può rappresentare una scelta editoriale "obbligata", poiché nei mesi estivi non sono in calendario competizioni di rilievo – eccezion fatta per mondiali ed europei, che si svolgono ogni quattro anni –, dall'altra appare sempre più il nuovo *core business* del mercato calcistico². È indubbio ormai che, oltre a quelli sportivi, alle tifoserie interessino i risultati di mercato, vero e proprio parametro per misurare la potenza e l'*appeal* mondiale di una società sportiva. D'altro canto, anche i clubs hanno assunto sempre più consapevolezza che, oltre a generare risultati sportivi positivi per la squadra, l'acquisto di un calciatore ha effetti benefici anche sul fatturato societario, soprattutto per quel che concerne campagna abbonamenti e merchandising³.


¹ Le Norme Organizzative Interne Federali (NOIF), ossia le disposizioni emanate dal Consiglio Federale in base a quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 27 dello Statuto della FIGC, stabilendo le regole a cui debbono sottostare i tesserati (ossia i soggetti inseriti nell'ordinamento sportivo calcistico) prevedono, al secondo comma dell'art. 102, che: «la cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale». Quest'ultimo, per ciò che concerne la stagione 2017/18, ha concertato, attraverso il comunicato ufficiale n. 165/A del 26 maggio 2017, le seguenti sessioni di calciomercato:

- da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2017 (ore 23:00)
- da mercoledì 3 gennaio a mercoledì 31 gennaio 2018 (ore 23:00).

² Basti pensare che il sito *Gazzetta.it*, che dà, tutto l'anno, ampio risalto a notizie di mercato, risulta essere il ventesimo sito più visitato in Italia, superiore per traffico dati a siti di social network quali *instagram.com* (ventunesimo) e addirittura *twitter.com* (ventisettesimo). I dati sono rinvenibili alla pagina web <https://www.webinfermento.it/siti-piu-visitati-italia/>.

³ In una sola settimana, il trasferimento di Zlatan Ibrahimovic al Manchester United ha permesso al club inglese di vendere circa 800.000 magliette recanti il suo nome, con un flusso di ricavi pari a circa 90 milioni di euro (dati rinvenibili alla pagina web <http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier->

Nel corso degli anni abbiamo assistito a un incremento esponenziale delle spese sostenute dai nostri clubs in sede di calciomercato. Nonostante le numerose critiche che annualmente piovono sulle spese “folli” sostenute dalle principali società sportive di serie A (e del resto del mondo), i commentatori del calciomercato omettono un dato quanto mai significativo per le sorti del calcio stesso: la capacità del sistema di autofinanziarsi. Come si evidenzia in *fig.1*, nel corso degli anni⁴ la “spezzata” delle uscite è pressoché sovrapponibile a quella delle entrate, eccezion fatta per l’ultima finestra di mercato, viziata però dalla necessità della nuova proprietà dell’A.C. Milan di rafforzare la rosa ereditata dalla precedente gestione: i soli rossoneri hanno infatti messo a bilancio una cifra pari a 194 milioni di euro⁵.




League/29-07-2016/united-ibra-mania-una-settimana-vendute-maglie-90-milioni-euro-160520044956.shtml). Nonostante siffatte entrate non siano accreditabili al club – che ha diritto ad una *royalty* per ciascun capo venduto –, il dato consente di percepire l’importanza per le casse societarie dell’acquisto di calciatori in grado di muovere il merchandising sportivo.

⁴ In particolare, sono state analizzate le ultime cinque stagioni sportive della serie A, il più alto livello professionistico del calcio italiano.

⁵ Dato rinvenibile alla pagina web <https://www.transfermarkt.it/ac-mailand/transfers/verein/5>.

Come emerge dalla *fig.2*, la valutazione espressa nelle pagine precedenti può essere estesa anche ad altri tre dei quattro maggiori campionati di calcio europei: Liga, Bundesliga e Ligue 1. Le venti squadre della Premier League – massima competizione del campionato inglese –, al contrario, hanno una spesa che supera di gran lunga le entrate registrate, grazie, in particolar modo, agli ampi ricavi generati dalla cessione dei diritti televisivi⁶.



⁶ Come riporta *calciofinanza.it*, i diritti televisivi della Premier League generano introiti per circa 3 miliardi e 300 milioni di euro annui, contro il miliardo e 200 milioni di Serie A, Bundesliga e Liga. Il massimo campionato francese si ferma, invece, a “soli” 730 milioni di euro (dati reperibili alla pagina web <http://www.calciofinanza.it/2017/10/11/diritti-tv-esteri-confronto-serie-a-premier-league-liga-bundesliga/>).

Compito del giurista non è però legato all'esame dell'aspetto economico del calciomercato, bensì realizzare un'accurata analisi scientifico-giuridica di quello che è, a tutti gli effetti, l'evento mediatico delle estati italiane⁷.

Nel corso dell'elaborato verrà analizzata, dal punto di vista civilistico, la cessione dei calciatori professionisti, con particolare riferimento all'evoluzione normativa subita dalla disciplina. Va precisato, fin da ora, che lo stesso legislatore ha previsto una definizione normativa di professionismo, contenuta nell'art. 2 della legge n. 91 del 1981⁸; tale norma dispone che: «sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica»⁹.

⁷ Si pensi al c.d. "caso Donnarumma", che ha visto il giovane portiere della nazionale italiana indiscusso protagonista mediatico dell'estate 2017, capace di far parlare del suo rinnovo contrattuale con l'A.C. Milan anche nei più importanti telegiornali e quotidiani del paese.

⁸ La legge in oggetto verrà analizzata in dettaglio nei paragrafi successivi.

⁹ Le norme organizzative interne della FIGC riprendono tale definizione all'art. 28: «sono qualificati "professionisti" i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da "professionista", con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Il primo contratto da "professionista" può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33».

CAPITOLO I
DAL VINCOLO SPORTIVO ALL'INTRODUZIONE DELLA
LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91

1.1 Analisi preliminare alla disciplina della compravendita dei calciatori professionisti: natura e validità del contratto di lavoro sportivo

Il contratto di lavoro sportivo è un negozio a prestazioni corrispettive ad effetti obbligatori: da esso, infatti, deriva l'obbligo, in capo all'atleta, di prestare la propria attività sportiva in favore della controparte e di versare il corrispettivo pattuito da parte della società sportiva¹⁰. Ha, inoltre, natura consensuale: per il perfezionamento è sufficiente il consenso del club e del giocatore. Perché produca effetti è però necessaria la forma scritta, a pena di nullità, come previsto dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981: «il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione»¹¹.

Questa norma è tutt'ora oggetto di discussione in sede giurisprudenziale e dottrinale sotto il profilo della nullità.

¹⁰ Si tratta di un contratto di lavoro subordinato, come disposto dal primo comma dell'art. 3 della legge n. 91 del 1981: «la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge».

¹¹ Per un'attenta analisi della norma, si veda: M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 573 e ss.

Autorevole dottrina¹² e giurisprudenza¹³ affermano che l'art. 4 della legge 91 del 1981 commina tale sanzione non soltanto qualora il contratto di lavoro sportivo non venga redatto in forma scritta, bensì anche qualora lo stesso non risulti conforme a quello approvato, ogni tre anni, dalla FIGC e dai rappresentanti delle categorie interessate¹⁴ e la società sportiva non provveda al deposito del contratto presso la federazione per l'approvazione. Secondo tale interpretazione, siamo in presenza di una fattispecie formale complessa a formazione progressiva¹⁵.

¹² Su tutti: M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012; M. SANINO – F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova, 2015. A pagina 237, tali autori affermano che: «per il perseguimento di questi obiettivi non basta la sola forma scritta, ma è necessaria l'osservanza dell'intero iter procedurale all'uopo stabilito».

¹³ Cass. civ., Sez. Lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 530; Cass. civ., Sez. Lav., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. civ.*, 1999, p. 1611; Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 449: «è affetto da nullità il contratto di lavoro sportivo stipulato tra la società e il giocatore professionista che non sia stato redatto sull'apposito modulo federale conforme al contratto tipo, approvato in sede di accordo collettivo tra le associazioni di categoria e in attuazione dell'art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91: trattasi di forma convenzionale prevista dall'art. 5 dell'accordo federale e richiesta 'ad substantiam' in relazione all'art. 1352 cod. civ.»; Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 683: «va ritenuta la nullità, per difetto di forma convenzionale, del contratto di lavoro sportivo perfezionato dalle parti senza avvalersi del contratto tipo approvato dalle organizzazioni di categoria ai sensi dell'art. 4 della l. 23 marzo 1981, n. 91, in violazione della clausola dell'accordo collettivo volta a disconoscere qualsivoglia rilevanza giuridica a pattuizioni non risultanti dai contratti tipo depositati per l'approvazione presso le federazioni sportive».

¹⁴ Diversi autori affermano però che la devoluzione obbligatoria alla contrattazione collettiva della predisposizione del contratto-tipo a cui il contratto individuale si deve uniformare, confligge con il principio di libertà sindacale espresso dall'art. 39 Cost., in quanto produce «un'indebita incidenza sulla facoltà del singolo (sia dell'atleta che della società) di scegliere se aderire o meno ad un'organizzazione sindacale» (G. BRUNO, *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012, p. 215).

¹⁵ In particolare, l'accordo collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Associazione Italiana Calciatori, del 7 agosto 2012 (prorogato, da ultimo, il 4 agosto 2017), prevede che il contratto individuale tra società e calciatore professionista debba essere:

- redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo
- depositato entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A
- trasmesso, a cura della lega competente, alla federazione per l'approvazione, una volta effettuate le verifiche di sua competenza.

Altra dottrina¹⁶ e giurisprudenza¹⁷ ritiene invece che la nullità consegua solo al mancato rispetto della forma scritta per la stipulazione dell'accordo. Tale filone interpretativo poggia il proprio assunto su un'attenta lettura della disposizione in oggetto, che inserisce l'inciso «a pena di nullità» solo dopo la prescrizione relativa alla forma scritta. Trattandosi di una norma dal carattere proibitivo-sanzionatorio, ne consegue che debba essere valutata secondo canoni di stretta interpretazione, non è dunque possibile estendere la nullità anche al disposto successivo. Tali autori evidenziano inoltre che, qualora il legislatore avesse voluto comminare la sanzione della nullità anche per ciò che concerne il mancato rispetto del contratto tipo, non troverebbe logica il terzo comma dello stesso art. 4 della legge .91 del 1981, che prevede la sostituzione di eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative apposte dalle parti nel contratto con quelle del contratto tipo, rendendo così accessibile alle parti uno scostamento rispetto a quello predisposto dagli accordi collettivi, ma solo *in melius*. Secondo tale dottrina, conformità al modello e obbligo di deposito sono adempimenti meramente funzionali volti ad ottenere l'approvazione del contratto da parte della FIGC. Il legislatore ha semplicemente voluto rendere maggiormente agevole il controllo da parte delle federazioni sportive relativamente ai contratti stipulati tra clubs e calciatori, con un evidente beneficio sul regolare svolgimento di ciascuna competizione. Di conseguenza, la difformità di tale contratto da quello tipo comporta meri effetti sanzionatori, derivanti dalla mancata approvazione da parte della federazione e operanti all'interno dell'ordinamento sportivo. Inoltre, lo stesso art. 93 delle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), nel prevedere che il

¹⁶ Si veda, fra gli altri: F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 686 e ss.; E. CASSI, *Perplexità e riflessioni sul momento costitutivo del rapporto di lavoro nel mondo del professionismo sportivo*, in www.giustiziasportiva.it, 2007, p. 37 e ss.).

¹⁷ Trib. Perugia, 10 aprile 1996, in *Rass. giur. Umbra*, 1996, p. 417: «ai sensi delle norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, la nullità del contratto di lavoro tra sportivo professionista e società di appartenenza deriva soltanto dalla mancata stipulazione in forma scritta e non anche dalla sua difformità dal 'contratto tipo' predisposto ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, difformità che produce effetti sanzionatori unicamente all'interno dell'ordinamento sportivo».

contratto di lavoro sportivo debba essere conforme a quello tipo, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato rispetto di tale previsione¹⁸. Tali autori sottolineano, inoltre, che non si può ricondurre la nullità per difformità dal contratto-tipo a una disposizione contenuta nell'accordo collettivo tra FIGC, AIC e Lega¹⁹ di competenza²⁰: la tipicità delle cause previste dall'art. 1418 c.c. in tema di nullità non consente di ricollegare la stessa ad una delle ipotesi previste dalla norma. La disposizione codicistica afferma infatti: «il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato

¹⁸ Così dispone l'art. 93 NOIF: «i contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori, devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori e allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli accordi collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

Gli accordi economici tra società e operatori sanitari ausiliari devono essere portati a conoscenza della Lega mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega stessa. Tale adempimento è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario ausiliario. I calciatori "professionisti" il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato.

La validità di un contratto tra società e calciatore non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro».

¹⁹ La Lega Nazionale Professionisti (sigla LNP), scissasi nel 2010 in Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti B, è stata l'organo che ha gestito, sino alla sua soppressione, le principali competizioni calcistiche italiane. Attualmente ciascuna Lega si occupa dei campionati di propria competenza.

²⁰ L'accordo del 5 settembre 2011 (prorogato nel corso degli anni, da ultimo il 4 agosto 2017) relativo ai professionisti militanti in serie A prevede, al primo comma dell'art. 1, che: «il contratto individuale tra Società e Calciatore professionista (il Contratto), a pena di nullità, deve essere redatto sull'apposito modulo conforme al contratto tipo che è allegato al presente Accordo. Il contratto deve essere sottoscritto parimenti a pena di nullità dal Calciatore e da un rappresentante della Società munito dei necessari poteri. Il contratto va redatto e sottoscritto in 3 (tre) esemplari: 1 (uno) è di competenza della Società; 1 (uno) è di competenza del Calciatore; 1 (uno) è destinato al deposito presso la Lega a cura della società». Gli accordi relativi ai calciatori di serie B e Lega ricalcano appieno la disposizione in oggetto.

dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge».

Potendosi dunque, con estrema semplicità argomentativa, scartare le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma, non ravvisando in una norma federale una disposizione dal carattere imperativo²¹, né il mancato rispetto del contratto tipo possa comportare il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., o l'illiceità della causa o dei motivi – nel caso indicato dall'art. 1345²² c.c. – o la violazione dell'art. 1346²³ c.c., altro non rimarrebbe che ricondurre la nullità al terzo comma dell'art. 1418 c.c., ossia all'inosservanza di una disposizione di legge. Ma il regolamento federale non possiede, però, tale forza: l'ordinamento sportivo ha sì capacità di emanare norme regolamentari proprie, ma queste rappresentano fonti "secondarie", subordinate alle norme legislative dello Stato (c.d. "fonti primarie")²⁴. La potestà regolamentare conferita all'ordinamento sportivo si

²¹ «La norma imperativa è norma proibitiva che, sulla base dell'esigenza di protezione dei valori morali e sociali e di quelli fondamentali della comunità giuridica, tende non solo a negare efficacia giuridica alla programmazione negoziale ad essa contraria, ma tende più radicalmente a proibire l'azione programmata» (E. RUSSO, *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 584).

²² «Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe».

²³ «L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile».

²⁴ A riguardo, si veda E. LUBRANO, *Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?*, in www.studiolubrano.it, che afferma: «soltanto l'ordinamento statale, per il fatto di perseguire interessi generali (di tutta la collettività nazionale), ha la c.d. "potestà normativa primaria" (ovvero di emanare norme di rango costituzionale e di rango normativo primario, ovvero leggi ed atti con forza di legge), mentre invece tutti gli ordinamenti settoriali, per il fatto di perseguire interessi collettivi (della collettività dei loro tesserati), hanno una "potestà normativa secondaria", ovvero hanno il potere di emanare norme di grado soltanto regolamentare (o inferiori, quali le circolari), ovviamente subordinate come tali alle norme superiori, di rango costituzionale o legislativo, poste in essere dallo Stato. Ne consegue che – poiché, proprio in base al principio di "gerarchia delle fonti", una norma di livello inferiore non può assolutamente violare una norma di livello superiore – le normative regolamentari poste in essere dai vari ordinamenti settoriali devono necessariamente conformarsi alle norme costituzionali e legislative dell'ordinamento statale, ovvero non violare i principi stabiliti da tali norme superiori (art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale "i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge"): in caso contrario, nel caso in cui una norma regolamentare violi i principi stabiliti da una superiore norma statale (o anche dell'Unione Europea), essa può essere "incriminata" di illegittimità».

riferisce infatti «all'ambito amministrativo interno e non a quello di rapporti intersoggettivi privati»²⁵.

Risulta, di conseguenza, impossibile ricondurre la disposizione in oggetto a una delle ipotesi, tassative, previste dall'art. 1418 c.c.

In realtà la censura appena illustrata “dimentica” di ricondurre le norme federali alla categoria delle convenzioni, a cui una parte decide di sottostare con l'ingresso, mediante tesseramento, nell'ordinamento sportivo. Ciò permetterebbe di applicare al caso di specie l'art. 1352 c.c., che così dispone: «se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo».

Dunque, il mancato rispetto del modello potrebbe portare all'invalidità del contratto, ma non secondo quanto disposto dall'art. 1418 c.c., bensì per quanto previsto dall'art. 1352 c.c. in caso di accordo fra le parti sui requisiti di forma.

Normalmente, la nullità ha come conseguenza l'inefficacia del contratto²⁶, dovendosi considerare come se lo stesso non fosse mai stato stipulato. Per meglio tutelare il mondo del lavoro – e in particolare la figura del lavoratore – il legislatore codicistico ha però previsto, all'art. 2126 c.c., una disciplina speciale in caso di nullità del contratto di lavoro: «la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione». Il calciatore avrà pertanto diritto al corrispettivo pattuito anche in caso di nullità del contratto.

In assenza di norme specifiche, la disciplina della nullità del contratto di lavoro sportivo si applica anche al negozio attraverso il quale si attua la cessione del

²⁵ Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, p. 2411.

²⁶ In questo caso il negozio nullo non produce alcun effetto ed è quindi anche inefficace, ma l'inefficacia è solo la conseguenza della nullità, rimanendo i due concetti autonomi fra loro. Su tale distinzione si veda, tra gli altri: A. DI MAJO, *La nullità e i suoi confini*, in A. DI MAJO – G. B. FERRI – M. FRANZONI (a cura di), *Il contratto in generale*, Torino 2002.

calciatore: la sua forma non può infatti «differire da quella del contratto ceduto, in ragione della regola generale del rispetto necessario – come attestano gli artt. 1351, 1392, 1403 c.c. – della forma richiesta per il negozio di primo grado»²⁷.

Per analizzare la disciplina della nullità della cessione è dunque necessario far riferimento al contratto di lavoro stesso.

²⁷ G. VIDIRI, *Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista*, in *Giust. civ.*, 2005, p. 498 e ss.

1.2 Contratto tipo Serie A

Come visto nelle pagine precedenti, l'ordinamento sportivo impone alle società e ai calciatori professionisti firmatari del contratto di lavoro sportivo di conformarsi al modello imposto dalla Federazione. Siffatto contratto prevede una forma semplificata: le parti dovranno limitarsi ad inserire i propri dati (società, sede legale e partita IVA il club; cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e matricola il calciatore), l'agente da cui viene assistito il giocatore in sede di negoziazione – con il relativo numero di iscrizione all'albo –, la durata contrattuale e il corrispettivo concordato, che potrà essere distinto in parte fissa/variabile, a seconda della pattuizione²⁸.

Qualora l'accordo lo prevedesse, potranno inserire all'ultima pagina del contratto tipo eventuali "altre scritture"²⁹, come ad esempio la c.d. clausola di rescissione, la cui disciplina verrà analizzata nelle pagine successive³⁰. Le parti dovranno infine sottoscrivere il contratto.

²⁸ I contratti di lavoro sportivo prevedono solitamente premi in denaro al raggiungimento di determinati risultati, tanto di squadra (come la qualificazione a una competizione europea) quanto personali (ad esempio il numero di reti messe a segno nell'arco di ciascuna stagione).

²⁹ Infatti, ai sensi del quinto comma dell'art. 3 dell'Accordo collettivo tra FIGC, Lega Nazionale professionisti e Associazione Italiana Calciatori: «le pattuizioni del contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui *sub* 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui *sub* 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto».

³⁰ In merito alla c.d. clausola di rescissione – e all'uso improprio di tale terminologia – si veda *infra*, cap. III.

Lega Nazionale Professionisti -

N.

Barrare eventualmente la casella interessata:

- Valido nel caso che l'accordo di partecipazione venga definito (o per accordo o mediante offerta in busta chiusa) a favore della Società che non è titolare del tesseramento del calciatore
- Allegato al rinnovo dell'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)
- Allegato all'accordo di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)
- Allegato alla cessione della quota di partecipazione (valido anche per la corrente stagione sportiva in caso di risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione)
- Allegato all'accordo di partecipazione valido solo nel caso dell'esercizio del diritto di opzione (decorrenza 1/7/2011)

CONTRATTO

Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge e regolamentare tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ SEDE LEGALE NUMERO PARTITA IVA
.....(di seguito la Società)
RAPPRESENTATA DA QUALIFICA munito dei necessari poteri
COGNOME E NOME DEL CALCIATORE DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROVINCIA
..... (di seguito il Calciatore)
DOMICILIO (recapito personale ai fini delle comunicazioni di cui all'Accordo Collettivo e suoi Allegati) CODICE FISCALE MATRICOLA
Via/piazza N. N.
CAP LOCALITA'
.....
assistito da:
COGNOME E NOME DELL'AGENTE DEL CALCIATORE
N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 1 - Il Calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della F.I.G.C., a prestare la propria attività nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno

Art. 2 - La Società, ai sensi dell'art. 4.1. dell'Accordo Collettivo, si impegna a corrispondere al Calciatore (per contratti pluriennali indicare l'importo pattuito per ciascuna stagione sportiva. La retribuzione deve essere espressa al lordo:

a) Parte fissa

Quota lorda spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società (da indicare specificamente in caso di accordo contestuale al contratto): €
In caso di mancato accordo contestuale l'importo sarà previsto da separato accordo ai sensi della Convenzione per la Pubblicità, che la Società è tenuta a depositare nei modi e nei termini previsti dalle relative fonti.

b) Parte variabile (la pattuizione di una parte variabile è facoltativa):

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, recepiscono e si impegnano a rispettare integralmente le pattuizioni contenute nell'Accordo Collettivo vigente (suo testo e suoi Allegati), fra cui, non esaustivamente, le seguenti previsioni: art. 2.2. (limiti al patto di opzione); artt. 3.1.- 3.5. (obblighi di deposito del Contratto e delle Altre Scritture); artt. 3.4. e 3.6. (necessità dell'approvazione del Contratto e delle Altre Scritture; effetti e indennizzo in mancanza); art. 5.1. (onnicomprensività della retribuzione); artt. 8.1. e 8.2. (divieto di svolgimento di altra attività sportiva e attività diversa, se incompatibile); art. 9.2. (*la società e i calciatori sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, del CONI e della F.I.G.C. in materia di tutela della salute e di lotta al doping. Il calciatore deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue/urine, predisposti dalle società, dal CONI e dalla FIGC per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute*); artt. 11.1.- 11.7. (inadempimenti, clausole penali, ammonizione, multa, riduzione della retribuzione, esclusione da allenamenti e preparazione, risoluzione); artt. 13.7.- 13.9. (effetti della risoluzione sulle cessioni temporanee e sulle compartecipazioni); artt. 15.1.- 15.7. (inidoneità, inabilità, durate, effetti e cause); art. 16.4. (rinuncia del calciatore assicurato ad ogni azione risarcitoria per infortunio nei confronti della Società); artt. 16.6.- 16.7. (oneri di comunicazione e denuncia); art. 16.8. (obbligo di sottoposizione a visita fiscale). Le parti si impegnano altresì all'osservanza dei futuri Accordi Collettivi.

Art. 4 - La soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del Contratto o delle Altre Scritture, così come tutte le controversie comunque riconducibili al rapporto tra la Società e il Calciatore sono deferite al Collegio Arbitrale, che si pronuncerà nei modi, nei tempi e secondo le previsioni del relativo Regolamento, che costituisce allegato dell'Accordo Collettivo.

Art. 5 - Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti si obbligano, in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo e dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione, nonché delle specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie:

- ad osservare le norme dello Statuto e quelle Federali;
 - ad accettare la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale, ivi comprese le relative vertenze di carattere tecnico e disciplinare, nonché delle decisioni del Collegio Arbitrale, dichiarando in particolare di accettare senza riserve la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto della FIGC.
- Ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 6 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società e alla Lega di competenza. Fino al ricevimento della comunicazione esplicita i suoi effetti il domicilio indicato nel presente contratto.

Luogo Data

Per la Società

Il Calciatore

.....
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

Le parti dichiarano di aver preso piena e consapevole cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente contratto e le approvano specificamente con espressa sottoscrizione.

Luogo Data

Per la Società

Il Calciatore

.....
FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.
N.B.: il presente contratto deve essere redatto in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.
Le due ulteriori copie del contratto sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.

Lega Nazionale Professionisti -

N.

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 3.5. DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. sottoscritto in data tra la Società ed il
Calciatore professionista sottoindicati, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA

QUALIFICA

..... munito dei necessari poteri

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE

..... (di seguito il Calciatore)

Tra la Società ed il calciatore si conviene quanto segue (**specificare** se le pattuizioni **modificano** oppure **integrano** quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1 - 6 del Contratto Tipo.

Luogo Data

Per la Società

.....

Il Calciatore

.....

FIRMA DI ENTRAMBI GLI ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE(*)

.....

.....

(*) La firma di chi esercita la potestà genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Lega competente entro il decimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Calciatore ed alla Società al momento della stipulazione.

2. Compravendita dei calciatori e vincolo sportivo: un fenomeno in evoluzione

Il vincolo sportivo è un legame a tempo indeterminato che, nel periodo antecedente la legge n. 91 del 1981, si instaurava fra calciatore e club che provvedeva, per la prima volta, al suo tesseramento³¹. Tale istituto è nato su sollecitazione delle associazioni sportive³²: le società calcistiche meno munite di mezzi, che si adoperavano per allenare e lanciare i campioni del futuro, temendo di perdere i giocatori migliori in favore delle squadre più munifiche (o semplicemente più blasonate), chiesero e ottennero il vincolo come limite alla libera circolazione dei giocatori³³. Con il volgere di qualche stagione venne imposto a tutti i clubs, fino ad essere definitivamente accolto in seno ai regolamenti federali.

Con il vincolo le società sportive si assicurarono così il diritto a che il calciatore realizzi «un'obbligazione negativa, di non fare»³⁴, ossia di non svolgere attività sportiva per un'associazione sportiva diversa da quella per la quale è tesserato.

L'adempimento spettante al calciatore era *sine die*³⁵: la lettera D) dell'art. 41 del regolamento organico disponeva infatti: «i giocatori professionisti con il tesseramento sottoscritto per una società assumono con la stessa un vincolo a tempo indeterminato, salvo diversa pattuizione scritta». Proprio il tempo

³¹ Con il tesseramento, il giocatore entra a far parte dell'ordinamento sportivo italiano.

³² Sebbene il primo campionato di calcio italiano si sia svolto nel lontano 1898 – disputato in un'unica giornata a Torino l'8 maggio –, il calciomercato muoverà i suoi primi passi solo con gli anni '50 del XX secolo, quando il principe Raimondo Lanza di Trabia, allora ambiziosissimo presidente del Palermo, iniziò a ricevere presidenti e dirigenti avversari nella suite di un albergo milanese per discutere in merito a cessioni ed acquisti di calciatori. Nasce così il calciomercato e l'idea di una sede fissa per la conclusione delle trattative.

³³ Si veda, a riguardo: G. VOLPE PUTZOLU, *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, II, p. 28 e ss.

³⁴ E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. civ.*, 1984, p. 1067.

³⁵ Sulla liceità del vincolo indeterminato si veda, fra gli altri: C. GIROTTI, *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, p. 171 e ss.; A. MAIETTA, *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016.

indeterminato rendeva possibile, per la società scopritrice, «lucrare sul trasferimento o sullo svincolo dell'atleta, con la fissazione di un prezzo che la compensasse delle spese sostenute nonché della rinuncia a tale vincolo tendenzialmente perpetuo»³⁶.

La dottrina ha sottolineato come il vincolo a tempo indeterminato rendesse il giocatore professionista oggetto della contrattazione³⁷: la società aveva un diritto sul calciatore simile al diritto di godimento che si instaura con le forme di appartenenza dei beni³⁸.

Accanto al vincolo l'atleta stipulava con la società d'appartenenza un contratto di lavoro a tempo determinato, normalmente di durata annuale, con il quale si obbligava a prestare la propria attività sportiva in favore della controparte in cambio di un corrispettivo in denaro. Scaduto il contratto di lavoro, il giocatore poteva decidere se proseguire il sodalizio con il club per il quale era tesserato, mediante stipula di un nuovo accordo, o «rimanere inattivo, non potendo svolgere, in forza del vincolo, attività sportiva a favore di altra associazione sportiva»³⁹, in quanto il vincolo si poneva come una limitazione atemporale della libertà contrattuale. Lo stesso poteva essere risolto in soli tre casi predeterminati⁴⁰:

1. Rinuncia della società mediante la c.d. lista di svincolo
2. Accordo fra le parti
3. Riscatto del vincolo su iniziativa dell'atleta

³⁶ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, Torino, 2009, p. 163.

³⁷ Cfr.: G. BRUNO, *op. cit.*, p. 209.

³⁸ La Corte di Cassazione espressamente qualificò il vincolo sportivo come bene giuridico di proprietà della società legata da rapporto contrattuale con l'atleta (Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, *cit.*). In precedenza, la stessa Corte, affermò che il vincolo andava considerato nell'ambito del patto di non concorrenza, ex art. 2125 c.c. (Cass. civ., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. civ.*, 1963, p. 1892). In merito a siffatta teoria, si veda: R. TOSETTO – F. MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni di calcio e calciatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, c. 49 ss.

³⁹ E. MINERVINI, *op. cit.*, p. 1076.

⁴⁰ L. COLANTUONI, *op. cit.*, p. 133.

Se entrambe le parti avessero inteso di non proseguire nel rapporto sportivo, il contratto del calciatore poteva essere oggetto di cessione ad altro club, qualora l'atleta avesse acconsentito a prestare la propria attività in favore dell'associazione sportiva pronta a versare la somma pattuita a quella cedente.

Con la cessione, «la società cedente rinuncia(va) in favore della società cessionaria, (al) vincolo assunto nei suoi confronti dal calciatore ceduto; cioè a dire, come una rinuncia al diritto della società cedente a che il giocatore continui a svolgere la sua attività per la stessa società. [...] Con la cessione non si scioglieva il vincolo, bensì si veniva a modificare «il creditore, rimanendo immutato il debitore (calciatore) e l'oggetto del contratto»⁴¹.

Necessario risultava il consenso dell'atleta, in quanto debitore di una prestazione di carattere personale. Sebbene fosse necessario il consenso dell'atleta per il trasferimento, di fatto la volontà di un calciatore di opporsi alla cessione a un determinato club avrebbe potuto compromettere il proseguo della sua carriera sportiva: se la sua società preferiva privarsi della sua prestazione sportiva non avrebbe di certo provveduto al rinnovo del contratto di lavoro; di conseguenza, il giocatore sarebbe rimasto nel club di appartenenza in forza del vincolo sottoscritto, non permettendogli così di svolgere attività sportiva alcuna. Possiamo pertanto affermare che quest'istituto, oltre a porre in essere una limitazione della libertà contrattuale dell'atleta, era limitativo anche della sua libertà personale: il giocatore, con il tesseramento, rinunciava – di fatto – alla sua libertà contrattuale, affidando le proprie sorti alla società che lo aveva ingaggiato, arbitra di disporre il trasferimento ad altro sodalizio sportivo anche senza il suo consenso, e senza possibilità per l'atleta di sottrarsi al provvedimento adottato.

⁴¹ A. FERRARI, *Commentario alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in Le nuove leggi civili commentate*, Padova, 1982, p. 601.

3. L'intervento del legislatore: legge 23 marzo 1981, n. 91

Seconda tappa della disciplina relativa alla compravendita dei calciatori è stata l'introduzione della legge n. 91 del 1981⁴², con cui il legislatore ha abolito il vincolo sportivo, vero e proprio limite alla dignità e libertà del giocatore professionista⁴³. L'art. 16⁴⁴, rubricato, per l'appunto, "Abolizione del vincolo sportivo", dispone infatti che: «le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società».

Nonostante la norma disponga chiaramente l'abolizione dell'istituto, parte della dottrina⁴⁵ ha ritenuto che la legge abbia semplicemente equiparato la durata del vincolo a quella del contratto di lavoro del calciatore professionista. Di conseguenza, il vincolo risulta «semplicemente» ridotto nel suo elemento temporale: il giocatore non potrà infatti decidere liberamente per quale club prestare la propria attività sportiva, se non alla naturale scadenza del contratto.

⁴² Siffatta legge rappresenta il primo consistente intervento del legislatore nella regolamentazione del mondo del calcio – e in generale dello sport –, per questa ragione si è iniziato a parlare di "emersione" dell'ordinamento sportivo (S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 36 e ss.). Per una puntuale analisi si veda: G. AMBROSIO – A. MARANI TORO, *L'iter parlamentare della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, p. 492 e ss.; F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 3 e ss.; C.M. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico alla luce della legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 148 e ss.; M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 567 e ss.

⁴³ Come precedentemente affermato, la stessa legge 91 del 1981 prevede che le disposizioni si applichino solo agli sportivi professionisti, e non anche al mondo del dilettantismo.

⁴⁴ Il dettato normativo è stato modificato dal decreto-legge n. 485 del 20 settembre 1996, convertito dalla legge n. 586 del 18 novembre 1996, con cui si è recepita la c.d. "sentenza Bosman" della Corte di Giustizia Europea.

⁴⁵ Su tutti: E. MINERVINI, *Il mercato dei calciatori professionisti*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale, 27-28-29 marzo 2008, Grand Hotel Quisiana, Capri, Napoli, 2009.*

Questa tesi non è stata però presa in considerazione dalla maggioranza degli autori⁴⁶ a causa dell'eloquenza della norma in oggetto in merito all'abolizione del vincolo sportivo.

L'assunto merita però un approfondimento, non essendo, a parere dello scrivente, del tutto privo di fondamento giuridico: con l'introduzione dell'art. 16 società e calciatori rimangono comunque legati da un rapporto sinallagmatico in forza del quale il club si impegna a versare lo stipendio al calciatore, mentre quest'ultimo si obbliga non solo a svolgere la propria opera in favore della controparte, ma anche a non svolgerla in favore di tutte le altre società sportive. Il giocatore sarà dunque obbligato, a seguito della stipulazione del contratto di lavoro, non solo a fornire la prestazione calcistica, ma anche a un'obbligazione di non fare nei confronti delle altre società, così come accadeva negli anni di vigenza del vincolo. Appare dunque evidente che la volontà del legislatore sia rimasta su carta, avendo lo stesso, al più, provveduto alla sua rimodulazione temporale, non potendo il calciatore svolgere la propria prestazione per altro club senza che preliminarmente venga raggiunto un accordo relativo alla cessione del contratto di lavoro.

La legge n. 91 del 1981 ha introdotto, inoltre, all'art. 5, espressa disposizione in materia di cessione di un calciatore professionista.

La norma afferma infatti che: «è ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali».

Intervenuta l'abolizione del vincolo sportivo, ed essendo l'atleta soggetto di diritto – dunque non assimilabile ad una *res alienabile* – oggetto della cessione non potrà che essere il contratto di lavoro che lega giocatore e società sportiva⁴⁷.

⁴⁶ Si veda, in proposito, L. CANTAMESSA – G.M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008; M. T. SPADAFORA, *op. cit.*

⁴⁷ R. STINCARDINI, *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. dir. econ. sport.*, III, 2008, p. 129 e ss. Secondo il MINERVINI, che – come precedentemente riportato – non ritiene estinto il vincolo, il club cede, oltre al contratto di lavoro sportivo anche, tacitamente, il c.d. vincolo sportivo.

Data l'importanza che tale accordo ricopre all'interno dell'ordinamento sportivo in tema di compravendita di calciatori, risulta necessario analizzarne la disciplina, con un *focus* particolare sull'irrisolta diatriba, tanto giurisprudenziale quanto dottrinale, relativa alla nullità del contratto di lavoro sportivo.

4. La disciplina civilistica della cessione del contratto di lavoro sportivo

La disciplina applicabile al fenomeno della cessione dei calciatori è stata ed è tutt'ora oggetto di discussione fra i vari studiosi della materia sportiva.

Un primissimo orientamento giurisprudenziale⁴⁸, risalente alla seconda metà del secolo scorso – quando ancora i calciatori erano assoggettati al vincolo sportivo –, ritenne «erroneo parlare di cessione del contratto ex art. 1406 c.c. Infatti non è che la società cessionaria subentri alla società cedente nel rapporto contrattuale con il giocatore; ciò presupporrebbe la permanenza in vita dell'accordo originario, mentre invece – avvenuto il trasferimento del calciatore – si instaura tra questo e la società “acquirente” un nuovo rapporto, magari di parziale contenuto diverso dal precedente (specie in ordine all'entità del compenso periodico al giocatore, dei premi partita, ecc.), ma in cui s'inserisce quel diritto della società cessionaria di ottenere dal giocatore le prestazioni di gioco, diritto senza il cui trasferimento, non avrebbe potuto avere vita il nuovo rapporto contrattuale, sia per impossibilità giuridica (dovendo il calciatore prestare la propria attività a favore di una sola società) sia per impossibilità di fatto (non potendo il calciatore giocare contemporaneamente in due squadre)»⁴⁹. A essere trasferito è dunque il diritto della società ad ottenere la prestazione calcistica, e non l'intero rapporto contrattuale. Tale tesi, così come formulata *ante legem*, contrasta con la *ratio* della l. n. 91 del 1981, ossia rendere lo sportivo soggetto e non oggetto di diritti: l'istituto della cessione del diritto di credito prevede infatti che non sia necessario il consenso del debitore⁵⁰ per la sua validità.

⁴⁸ Si veda, in proposito, L. CANTAMESSA, *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in L. CANTAMESSA – G.M. RICCIO – G. SCIANCALEPORE (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008, p. 236.

⁴⁹ Trib. Milano, 10 marzo 1955, in *Foro pad.*, 1955, I, c. 494.

⁵⁰ L'art. 1260 c.c. recita infatti: «il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge».

Con l'introduzione della legge 91 del 1981 è mutato l'orientamento dottrinale: diversi autori⁵¹ hanno ritenuto corretto l'assoggettamento della compravendita dei calciatori alle regole civilistiche relative alla cessione del contratto. Tale istituto, disciplinato dagli artt. 1406⁵² e ss. del codice civile, prevede che un soggetto (detto cedente) sostituisca a sé un terzo (detto cessionario) nei rapporti derivanti da un contratto. La cessione del contratto è ammessa al ricorrere di due requisiti⁵³: 1) che il contratto preveda prestazioni corrispettive, non ancora completamente eseguite⁵⁴, 2) e che, oltre al consenso del cedente e del cessionario, vi sia anche il consenso del contraente ceduto⁵⁵. La ratio della disposizione, come emerge dalla relazione al codice civile n. 640, è quella di «eliminare complicate e dispendiose rinnovazioni del contratto stesso».

Il filone dottrinale che supporta tale tesi ha preso le proprie mosse proprio dal sopracitato art. 5 della legge 91 del 1981, che fa esplicito riferimento alla cessione del contratto, così come l'art. 95 delle NOIF⁵⁶.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».

⁵¹ Si veda, fra gli altri: A. MAIETTA, *op. cit.*; E. MINERVINI, *Il trasferimento del giocatore di calcio, cit.*; M.T. SPADAFORA, *op. cit.*; F.A. D'HARMANT, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1981, p. 851 e ss.; F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, in *Contr. e impr.*, 2001, p. 1 e ss.

⁵² La norma dispone che: «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta».

⁵³ V. ROPPO, *Diritto privato*, Torino, 2011, p. 451.

⁵⁴ Questo requisito ha, in passato, diviso tanto la dottrina quanto la giurisprudenza. Recentemente, entrambe hanno ritenuto corretto ricomprendervi i contratti a prestazioni continue, come quelli che legano calciatori professionisti a società sportive.

⁵⁵ È dunque possibile ritenere non fondata l'affermazione di alcuni autori (come ad esempio F.C. ARRESI, in *La cessione del contratto*, Milano, 1950), che reputano non cedibili i contratti stipulati *intuitu personae*. Se infatti il ceduto deve necessariamente acconsentire alla cessione, potrà preliminarmente convincersi o meno se realizzare la propria prestazione in favore del cessionario.

⁵⁶ Il quarto comma di tale norma dispone che: «nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche».

Dunque, il negozio di compravendita di calciatori professionisti ha natura di accordo trilaterale, che si perfeziona con la partecipazione necessaria di tre soggetti: il cedente, il cessionario e il ceduto⁵⁷. Come ha avuto più volte modo di affermare la Cassazione⁵⁸, fonte dei diritti e delle obbligazioni resta l'originario contratto stipulato fra cedente e ceduto.

Contrariamente a tali autori, autorevole dottrina tributaristica⁵⁹ ha ritenuto non configurarsi cessione del contratto, ex art. 1406 c.c. Punto di partenza per arrivare alla definizione della normativa applicabile alla compravendita dei calciatori è stata l'annosa questione relativa alla natura del corrispettivo che la società cedente incamera della cessione del giocatore: se deriva da un bene strumentale, la società realizzerà una plusvalenza tassabile ai fini Irap; l'art. 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 137 del 1998, dispone infatti che: «concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda».

Il corrispettivo deriva, senza dubbio alcuno, da un bene strumentale in caso di applicazione della disciplina della cessione, ex art. 1406 c.c., essendo il contratto di lavoro sportivo un bene appartenente a tale categoria⁶⁰; ma il contratto di lavoro sportivo, secondo la dottrina tributarista, non viene ceduto, bensì, con il trasferimento, si ha semplicemente diritto «alla risoluzione anticipata del precedente contratto, che legava l'atleta alla società cedente.[...] (Di conseguenza, il) diritto di credito acquisito dalla società cessionaria, pur rappresentando

⁵⁷ Così, C.M. BIANCA, *Diritto civile, il contratto*, Milano, 1994; A. ZACCARIA, *Cessione del contratto e garanzia della sua validità*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, p. 241 e ss.

⁵⁸ Cfr. Cass. civ., 21 giugno 1996, n. 5761, in *Riv. arb.*, 1996, p. 699.

⁵⁹ G. LUSCHI – G. STANCATI, *Aspetti fiscali della «cessione dei calciatori», con particolare riguardo al regime Irap*, in *Rassegna trib.*, 1999, p. 1742 e ss.; A. TADINI, *La «cessione dei calciatori» e la disciplina Irap*, in *Il fisco*, 3/2001, p. 577 e ss.

⁶⁰ È infatti un bene che ha una autonoma utilità economica suscettibile di negoziazione con altre società.

ontologicamente un bene, non è strumentale, in quanto la fruizione delle prestazioni sportive consegue alla stipula di un successivo contratto»⁶¹.

I fiscalisti, nonostante il *nomen iuris* usato della legge 91 del 1981 per qualificare il negozio, hanno affermato che, in caso di cessione di un calciatore professionista, una società sportiva non realizza una plusvalenza rilevante ai fini Irap, in quanto la somma ricevuta non deriva da un bene strumentale⁶²: il corrispettivo ricevuto dal club cedente servirà a compensare la società sportiva acquirente per la perdita della prestazione sportiva dell'atleta.

I clubs non realizzeranno, di conseguenza, una cessione del contratto, bensì, sulla base dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., tre contatti distinti ma fra loro collegati⁶³:

1. il contratto atipico stipulato fra club cedente e club cessionario affinché il primo si obblighi a risolvere il contratto con il calciatore dietro pagamento di un corrispettivo;
2. il contratto con cui si estingue, per mutuo consenso, il contratto legante società sportiva e atleta;
3. il nuovo contratto di lavoro fra la seconda società ed il calciatore.

Il legislatore del '42 ha però previsto, all'art. 1322, un espresso limite codicistico all'autonomia contrattuale; tale norma afferma infatti che: «le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico». Orbene, come pone in evidenza il Galgano⁶⁴, non può considerarsi interesse meritevole di tutela sfuggire alla tassazione prevista in caso di plusvalenza.

⁶¹ F. GALGANO, *op. cit.*, p. 5.

⁶² Non è un bene strumentale perché, in assenza della stipulazione del successivo contratto di prestazione sportiva, questo diritto non è suscettibile di alcuna autonoma funzione produttiva.

⁶³ Il tribunale di Monza ha ripreso questa teoria interpretativa con la sentenza n. 1507 del 9 maggio 2007 (si veda, in proposito: L. CANTAMESSA, *op. cit.*, p. 240).

⁶⁴ F. GALGANO, *op. cit.*

I tributaristi affermano che, in realtà, l'interesse da tutelare è quello della società cessionaria alla stipula di un contratto di lavoro avente una durata differente dal precedente. Infatti, in caso di cessione ex art. 1406 c.c., la nuova società subentrerà nella posizione giuridica del primo club; qualora dunque il contratto di lavoro sportivo fosse prossimo alla scadenza (ad esempio un anno), la società cessionaria avrebbe certamente interesse alla stipula di un nuovo accordo, onde evitare il pagamento di un corrispettivo elevato per l'acquisizione di un calciatore a fronte dell'impegno di quest'ultimo a prestare la propria attività sportiva per un periodo limitato.

Come ritiene autorevole dottrina civilistica e la prassi della giurisprudenza costante⁶⁵, la disciplina della cessione del contratto è infatti applicabile solo qualora le modifiche «concernano aspetti accessori o introducano obbligazioni aggiuntive; in caso di modifica dell'oggetto o di stravolgimento del primitivo sinallagma negoziale verrà in rilievo un negozio novativo, ossia una vicenda estintivo-costitutiva e non meramente circolatorio-successoria»⁶⁶. Ritenendosi dunque essenziale la durata dell'accordo, non è possibile la sua modifica in caso di cessione del contratto di lavoro sportivo.

Molti autori hanno però fatto notare che le parti possono sempre e comunque modificare il contenuto di un contratto, sia per ciò che concerne la durata sia per quel che riguarda il trattamento economico, poiché durata e corrispettivo sono da ritenersi elementi accessori del sinallagma stesso: «la sottoscrizione del contestuale (seppure logicamente successivo) contratto tipo individuale tra società sportiva di destinazione e medesimo calciatore non altera i contenuti identificativi del rapporto di prestazione calcistica, quand'anche si modificchino ingaggio e durata del contatto, ovvero si concordino altre clausole accessorie»⁶⁷.

⁶⁵ Cass. civ., 25 febbraio 2015, n. 3822, in *www.iusexplorer.it*; Cass. civ., 5 novembre 2003, n. 16635, in *Orient. giur. lav.*, 2003, I, p. 777; Cass. civ., 6 dicembre 1995, n. 12576, in *Mass. Foro it.*, 1995, p. 1294.

⁶⁶ F. CARINGELLA – G. DE MARZO, *Manuale di diritto civile, Vol. 3: il contratto*, Milano, 2008, p. 420.

⁶⁷ P. FAVA, *Cessione di calciatori Legge civile e legge fiscale*, in *Il fisco*, 8/2002, p. 2632.

Tale parere è stato sostenuto anche dal Consiglio di Stato, che ha precisato che «l'eventuale modifica di elementi accessori del contratto ceduto, quali la scadenza o la quantificazione del corrispettivo, non influisce sulla qualificazione giuridica della fattispecie»⁶⁸. Tra gli ulteriori elementi a sostegno dell'accessorietà della durata del contratto di lavoro vi è il terzo comma dell'art. 102 delle NOIF, il quale dispone che: «il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto».

È perciò possibile l'applicazione della disciplina civilista della cessione del contratto alla fattispecie del trasferimento di un calciatore professionista, poiché, come affermato dalla dottrina maggioritaria⁶⁹, gli unici elementi immutabili sono causa e oggetto, le cui modifiche comporterebbero lo stravolgimento dell'accordo.

Non trova invece cittadinanza nel nostro ordinamento la scomposizione della cessione di un calciatore in tre distinte e autonome fattispecie contrattuali. Se infatti assurgessimo a vero la teoria sostenuta dagli autori tributaristi, sarebbe necessaria la stipula del contratto risolutorio in forma scritta *ad substantiam*. Come ha ritenuto infatti la Cassazione⁷⁰, la risoluzione deve conformarsi, in quanto a forma, al contratto di cui si vogliono modificare gli esiti.

Ma quando un calciatore viene ceduto, si redigono tre documenti contrattuali, costituenti un *unicum contractus* in grado di rendere valido il trasferimento, che sono:

1. la variazione di tesseramento, che rappresenta il contratto di cessione, firmato sia dalle due società che dal giocatore;

⁶⁸ Consiglio di Stato, Sez. II, 11 dicembre 2012, n. 5285, in www.giustizia-amministrativa.it.

⁶⁹ Si veda, in proposito, L. CANTAMESSA, *op. cit.*, p.240 e ss.

⁷⁰ Cass, civ., 2 marzo 2012, n. 3245, in *Giust. civ.*, 2012, p. 2037.

2. il documento di variazione di tesseramento, con cui le società sportive specificano il corrispettivo previsto per l'acquisto del giocatore e le modalità di pagamento;
3. il contratto di lavoro sportivo.

Non vi è perciò traccia del contratto risolutorio necessario per la validità del trasferimento.

Dunque, nonostante le perplessità espresse da numerosi autori⁷¹, la cessione comporta l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1406 e ss. c.c.⁷², di conseguenza vi sarà il «subingresso della società cessionaria nella titolarità di tutti i diritti e obblighi connessi al contratto»⁷³.

⁷¹ A titolo esemplificativo si riporta lo scetticismo espresso dal TADINI, che afferma: «appare difficile pensare che dal momento dell'ingresso nel mondo professionistico a quello del termine della carriera lo stesso atleta sia legato (nel tempo a società diverse) dallo stesso contratto che passa di "mano in mano"» (A. TADINI, *op. cit.*, p. 581).

⁷² Anche l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 213/E del 19 dicembre 2001, ha accolto l'orientamento civilista (Risoluzione reperibile in *def.finanze.it.*).

⁷³ G. VIDIRI, *Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista, cit.*, p. 498.

5. Trasferimento a titolo temporaneo

Con la cessione a titolo temporaneo due club si accordano affinché un calciatore, prestante il proprio consenso, si trasferisca presso la società sportiva acquirente per un periodo di tempo limitato, mai superiore a due anni⁷⁴. Alla scadenza contrattuale, il giocatore tornerà ad adempiere alla prestazione lavorativa in favore della società d'origine.

Il trasferimento temporaneo può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito: in quest'ultimo caso il club che cede temporaneamente il calciatore avrà la possibilità di saggiarne le doti in una squadra di categoria, così da accrescerne talento, esperienza e valore economico, non riuscendo il giocatore a trovare stabile spazio all'interno della formazione di provenienza. Le parti potranno accordarsi per l'inserimento di clausole che stabiliscano un premio di valorizzazione, in caso di esito positivo della maturazione del – solitamente giovane – atleta, in favore della società cessionaria, come stabilito dall'art. 101 delle NOIF⁷⁵. Oggetto dell'istituto – noto ai più come prestito – è, come nel caso della cessione definitiva, il contratto di lavoro sportivo siglato dall'atleta con il club cedente.

L'accordo può prevedere il diritto di opzione a favore della società valorizzante, che permette a quest'ultima la possibilità di acquistare le prestazioni del calciatore a titolo definitivo ad un corrispettivo predeterminato. Siffatto diritto sarà però subordinato a tre condizioni, contenute nel sesto comma dell'art. 103 NOIF:

⁷⁴ Il primo comma dell'art. 103 NOIF, rubricato "le cessioni temporanee di contratto" dispone infatti che: «la cessione temporanea del contratto con il calciatore "professionista" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive».

⁷⁵ Il terzo comma dell'art. 103 prevede infatti che: «negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste».

- a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;
- b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

Come precisa la stessa lettera c) della norma, qualora la società che cede la prestazione sportiva a titolo temporaneo ritenga il giocatore una promessa per il futuro, inserirà nell'accordo un diritto di controopzione, che le permetterà di neutralizzare l'eventuale volontà del club acquirente di avvalersi della clausola di opzione.

La trasformazione della cessione da temporanea in definitiva può essere conseguenza, oltre che del diritto di opzione della società cessionaria, anche «dell'adempimento di un obbligo (obbligo di riscatto) da parte della stessa società»⁷⁶: con esso, la società sportiva in favore della quale il calciatore eseguirà la prestazione a titolo temporaneo si obbliga a versare alla precedente società un corrispettivo per la cessione a titolo definitivo dell'atleta (*rectius*: il contratto sportivo).

⁷⁶ L. SANTORO, *Contrattualistica sportiva*, in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2016, p. 161.

Il c.d. “prestito con obbligo di riscatto”⁷⁷ rappresenta un’ipotesi di contratto preliminare ad esecuzione differita: il club titolare della prestazione sportiva nel periodo di prestito si obbliga, in futuro e al verificarsi di “condizioni sportive” preliminarmente pattuite (quali, ad esempio, il raggiungimento di un determinato numero di presenze o di un obiettivo sportivo), di provvedere all’acquisizione definitiva del contratto di lavoro del giocatore, il quale, nel frattempo, sarà ceduto solamente in prestito. L’obbligo di riscatto deve essere previsto dal contratto di cessione con il necessario consenso del calciatore e deve rispettare tre condizioni:

1. che sia pattuito nel contratto di cessione temporanea assieme all’indicazione del corrispettivo in favore della società cedente;
2. che il contratto ceduto non scada nella stagione in cui l’obbligo di riscatto viene esercitato;
3. la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto la cui scadenza non sia antecedente alla stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto.

In campo internazionale, l’art. 10 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori⁷⁸ prevede che si applichino al contratto di cessione a

⁷⁷ Si veda, a titolo d’esempio, l’acquisto del contratto del giocatore brasiliano Douglas Costa da parte della Juventus, impegnatasi a versare 40 milioni di euro al Bayern Monaco per assicurarsi le prestazioni sportive dell’esterno offensivo classe 1990 al termine del prestito annuale (per il quale i bianconeri hanno già corrisposto 6 milioni di euro ai tedeschi).

⁷⁸ La Union of European Football Associations (meglio nota come FIFA) è l’organizzazione sportiva internazionale che governa il mondo del calcio. Ad essa è affiliata la Federazione Italiana Giuoco Calcio, che di conseguenza è chiamata a conformare le proprie disposizioni a quelle previste dalla FIFA, così prescritto dal quinto comma dell’art. 1 dello statuto della FIGC, approvato con deliberazione del presidente del Coni n. 112/52 del 31.7.2014: «la FIGC è affiliata alla FIFA e all’UEFA. Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento federale sono tenuti a:

- a. osservare i principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza;
- b. conformarsi alle Regole del giuoco del calcio adottate dall’International Football Association Board (IFAB) e alle Regole del giuoco del calcio a cinque adottate dal Comitato esecutivo della FIFA;
- c. rispettare in ogni momento gli Statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e dell’UEFA;
- d. riconoscere nei rapporti con la FIFA e l’UEFA la giurisdizione del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ai sensi e nei limiti di quanto previsto nelle rilevanti disposizioni degli Statuti della FIFA e dell’UEFA;

titolo temporaneo tutte le regole previste per le cessioni definitive⁷⁹: forma scritta *ad substantiam*, sottoscrizione delle due società e dell'atleta, rilascio del CTI (Certificato di Trasferimento Internazionale).

-
- e. adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all'applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l'istituzione arbitrale di cui all'art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 30, comma 4».

⁷⁹ «Un professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, comprese quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 3, la durata minima del prestito è quella che intercorre fra due periodi di tesseramento. La società che ha preso in prestito un calciatore non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore».

6. L'accordo di partecipazione

La clausola relativa al diritto d'opzione poteva, sino all'abrogazione dell'istituto intervenuta con la decisione del consiglio federale della FIGC del 27 maggio 2014⁸⁰, essere accompagnata dall'accordo di partecipazione (c.d. comproprietà). Tale forma di trasferimento prevedeva la cessione del 50% del cartellino in favore della società acquirente, accompagnata da un eventuale accordo per la cessione della seconda metà nella stagione successiva (c.d. diritto di riscatto). Qualora i due clubs non avessero raggiunto tale accordo, la comproprietà si risolveva mediante la presentazione di due offerte in busta chiusa: la società che offriva la cifra più alta si aggiudicava il riscatto della seconda metà del cartellino del calciatore, con l'obbligo di versare al club cedente il prezzo contenuto nell'offerta. Tale istituto era previsto dall'abrogato art. 102 bis delle NOIF⁸¹, mentre è da sempre

⁸⁰ Si è scelta la soppressione dell'accordo di partecipazione in quanto, come spiegato dall'allora presidente della FIGC Giancarlo Abete, con la sua eliminazione si è voluto dirimere le «questioni a livello di opinione pubblica e problematiche fiscali e l'atipicità di questo istituto sul versante normativo europeo e anche su quello fiscale».

⁸¹ Tale norma prevedeva che: «una società, che ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive di un calciatore professionista per effetto di cessione definitiva di contratto, può contemporaneamente stipulare un accordo con la società cedente, che preveda un diritto di partecipazione di quest'ultima, in misura paritaria, agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto. Il contratto economico tra le società cessionaria ed il calciatore deve avere la durata minima di anni due. L'accordo di partecipazione deve essere a pena di nullità: a) redatto per iscritto, su apposito modulo predisposto dalle Leghe ed approvato dal Consiglio Federale b) sottoscritto dalle Società interessate e dal calciatore e contenere l'indicazione delle condizioni economiche nell'ipotesi in cui l'accordo di partecipazione venga definito in favore della società cedente; c) depositato presso la Lega o le Leghe competenti entro 5 giorni dalla sottoscrizione, insieme al contratto di cessione. L'accordo di partecipazione ha durata di un anno e deve essere risolto, nelle forme e nei modi previsti nell'apposito modulo, nei termini di tempo fissati annualmente dal Consiglio Federale. Le società possono tuttavia risolvere consensualmente ed anticipatamente l'accordo di partecipazione durante il periodo fissato annualmente dal Consiglio Federale attraverso la compilazione del modulo predisposto dalle Leghe. La risoluzione anticipata dell'accordo di partecipazione deve avvenire con il consenso del calciatore risultante dalla sottoscrizione di tale modulo. Con il consenso delle due società interessate e del calciatore, risultante da atto scritto depositato presso la Leghe o le Leghe competenti nei termini regolamentari, l'accordo di partecipazione può essere rinnovato, a condizione che il contratto economico tra società e calciatore abbia scadenza successiva alla scadenza del rinnovo dell'accordo di partecipazione. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, risolvere consensualmente il contratto con il calciatore. Gli atti relativi devono essere sottoscritti oltre che dal calciatore, anche dalla società titolare del diritto di partecipazione per rinuncia allo stesso. La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari e con il consenso del calciatore, cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore alla società partecipante.

sconosciuto tanto al legislatore sportivo internazionale quanto alla legislazione degli altri paesi europei⁸².

Affinché ci fosse accordo di partecipazione era necessario che i due clubs, con il consenso del calciatore ceduto⁸³, concludessero due distinti contratti:

1. quello di cessione, a titolo definitivo, del giocatore alla società cessionaria contro un corrispettivo. Quest'ultima poteva dunque usufruire – temporaneamente ed esclusivamente – della prestazione sportiva dell'atleta.
2. quello contenente l'accordo di partecipazione, mediante il quale la società cedente restava titolare del 50% dei diritti economici derivanti dal calciatore.

Accanto ad essi era necessaria la stipula, fra società acquirente e giocatore, di un contratto di lavoro non inferiore ai due anni.

Trascorso il periodo di partecipazione – che è annuale come previsto dall'art. 102 bis delle NOIF – entrambe le società avevano la possibilità di riscattare l'altra

La società titolare del tesseramento può, nei termini regolamentari, con il consenso della società partecipante e del calciatore, cedere a titolo temporaneo per una stagione sportiva il rapporto contrattuale con il calciatore ad altra società purché a titolo gratuito. La società titolare del diritto di partecipazione può cedere ad una terza società, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per la cessione del contratto, la propria quota di partecipazione. Tali atti, devono essere redatti, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalle Leghe e controfirmati dalla società titolare del tesseramento e del calciatore per accettazione».

⁸² In diversi paesi sudamericani, su tutti Brasile e Argentina, è diffusa una pratica analoga all'istituto in oggetto, ossia la cessione in quote delle prestazioni sportive di un atleta (*Third Part Ownership*, meglio noto con l'acronimo TPO); ogni soggetto – solitamente un fondo d'investimento o una persona fisica, come l'agente del calciatore stesso – "proprietario" di una quota riceverà una percentuale sulla vendita del contratto di lavoro sportivo del calciatore pari alla quota detenuta. Nel 2008, a seguito del c.d. "caso Tevez" del 2006, la Football Association ha deciso di vietare tale pratica in Inghilterra. L'attaccante argentino, nonostante il passaggio ai londinesi del West Ham, era ancora "schiavo" della società di rappresentanza MSI dell'iraniano Kia Joorabchian, che ne deteneva parte del cartellino, limitandone così la possibilità di trasferimento. Sulla questione intervenne anche l'allora presidente della Uefa Michel Platini, affermando che «le multiproprietà dei contratti dei giocatori» stavano aumentando l'ingerenza di interessi economici nel calcio, e aveva spiegato che «agenti e opachi investitori esterni determinano patti e scelte». Parallelamente, aveva augurato che «tutta l'Europa» abbandonasse la pratica. Nonostante le parole del presidente Platini, un'indagine condotta dal portale britannico *The Guardian* ha rilevato che circa il 30% dei giocatori militanti in Portogallo sono ancora controllati da "terze parti".

⁸³ Dal punto di vista giuridico, infatti, l'accordo di partecipazione si configura come negozio trilaterale.

metà dei diritti sul calciatore secondo le modalità stabilite dalle parti e nel termine fissato dalla Federazione. Se non avessero raggiunto un accordo, avrebbero dovuto «provvedere a depositare, presso la Lega competente, la propria offerta in busta chiusa, ai fini della definizione del rapporto sulla base dell'offerta più elevata». Nel caso in cui entrambi i clubs avessero offerto la medesima cifra, l'atleta si sarebbe trasferito a titolo definitivo nella squadra in cui ha disputato l'ultima stagione sportiva.

La *ratio* di tale istituto non stava, come per il trasferimento a titolo temporaneo, nella volontà della società di valorizzare i giovani più promettenti mediante la possibilità che veniva loro offerta di giocare con maggior continuità in una squadra che offrisse più "spazi" ai campioni del domani, bensì nella volontà di: «"liberarsi", seppur temporaneamente, di un giocatore che non rientra nei piani societari del momento, conservando la possibilità di "riacquistarlo" alla scadenza dell'accordo di partecipazione, ovvero quella – che può essere addirittura comune alle due società – di minimizzare il rischio della mancata valorizzazione del calciatore»⁸⁴.

Dall'altra parte, il club cessionario aveva la possibilità di disporre immediatamente della prestazione sportiva del calciatore, senza avere oneri economici eccessivi e rimandando a un secondo momento la decisione circa l'opportunità di acquisire definitivamente e stabilmente il suo contratto.

Diversi sono stati i giocatori oggetto di comproprietà dal 1959 – anno della sua introduzione⁸⁵, seppur non regolamentata – al 2014: il caso più famoso e contestato fu senz'altro quello riguardante il campione del mondo del 1982 Paolo Rossi. L'attaccante carrarese, di proprietà dell'F.C Juventus, passò nel 1976 in comproprietà al Vicenza Calcio. Dopo un campionato non entusiasmante, nella stagione 1977/78 il giocatore portò il Lanerossi Vicenza al secondo posto in Serie A, grazie alle sue 24 marcature stagionali che gli valsero il titolo di capocannoniere

⁸⁴ R. STINCARDINI., *op. cit.*, p. 142.

⁸⁵ Il primo caso di comproprietà risale al 1959, quando Fiorentina e Prato non riuscirono a trovare un accordo per il passaggio del centrocampista friulano Lucio Dell'Angelo: per dirimere la controversia, il mediatore Giacchetti "inventò" la compartecipazione, grazie alla quale entrambe le società divennero titolari del 50% del cartellino del giocatore.

del massimo campionato italiano. Inevitabilmente l'attenzione dei campioni d'Italia della Juventus si focalizzarono su Paolo Rossi: il presidente Giampiero Boniperti lo avrebbe voluto nel reparto offensivo dei bianconeri; cercò dunque un accordo con il presidente del Vicenza Giusy Farina per risolvere in proprio favore la compartecipazione, senza però riuscirci. Il 18 maggio del 1978⁸⁶ le due società furono costrette alla formulazione dell'offerta mediante busta chiusa, entrambe desiderose di accaparrarsi la seconda metà del cartellino del carrarese. Il presidente del Vicenza, mal consigliato, offrì la cifra record di 2 miliardi, 612 milioni e 510 mila lire, convinto che l'omologo bianconero avrebbe offerto una cifra molto vicina ai due miliardi e mezzo. All'apertura delle buste, si scoprì che, in realtà, sarebbe bastata una cifra inferiore al miliardo, essendo stata presentata dalla Juventus un'offerta di 875 milioni di lire. La vicenda destò molto scandalo, sia per la caratura del giocatore oggetto della comproprietà⁸⁷, sia per la cifra versata dal presidente Farina – la più alta mai registrata sino a quel momento nella storia del calciomercato⁸⁸ –, tanto che Franco Carraro, neanche 12 ore dopo, firmò la lettera di dimissioni da presidente della FIGC a seguito delle pressioni esercitate dal mondo politico⁸⁹.

⁸⁶ Le operazioni relative alla comproprietà vennero anticipate a causa dell'imminente partenza di Paolo Rossi con la nazionale azzurra per partecipare ai mondiali di calcio in Argentina.

⁸⁷ L'attaccante pratese è uno dei cinque italiani ad aver vinto l'ambitissimo premio sportivo "pallone d'oro" (dopo l'oriundo Omar Sivori nel 1961 e Gianni Rivera nel 1969, e prima di Roberto Baggio nel 1993 e Fabio Cannavaro nel 2006), istituito nel 1956 dal quotidiano francese France Football e assegnato al miglior giocatore mondiale (fino al 1994 solo europeo) dell'anno.

⁸⁸ Il precedente primato apparteneva all'attaccante bergamasco Giuseppe Savoldi, per le cui prestazioni l'S.S.C. Napoli versò nelle casse del Bologna la cifra record di 1 miliardo e 400 milioni di lire.

⁸⁹ Analisi rinvenibile in F. MONTI, *Addio alle sorprese nelle buste. Quando Farina beffò la Juve per tenersi il gioiellino Rossi*, in *Corriere della Sera*, 28 maggio 2014, p. 42.

CAPITOLO II
LA SENTENZA BOSMAN E LA NASCITA DEL «CALCIO
MODERNO»

1. L'indennità di preparazione e promozione

Con l'abolizione del vincolo sportivo, le società calcistiche si sono viste depauperare di un bene⁹⁰, costituito dal valore economico che tale vincolo rappresentava per ciascun club. Al fine di ammortizzare le conseguenti passività, – sebbene l'intento formale del legislatore fosse l'incentivazione dell'opera di addestramento e la valorizzazione dei giovani talenti –, il Parlamento introdusse, all'art. 6 della legge n. 91 del 1981, l'indennità di preparazione e di promozione (c.d. indennità di trasferimento)⁹¹; tale norma disponeva che: «cessato, comunque, un rapporto contrattuale, l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e di promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

Nel caso di primo contratto, l'indennità prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.

Alla società o all'associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

⁹⁰ Le società sportive non hanno più potuto iscrivere negli atti del bilancio i valori patrimoniali derivanti dalla cessione del vincolo sportivo.

⁹¹ L'indennità di preparazione e formazione ha infatti rappresentato, fino alla sua abolizione, «il valore economico di ciò che il vincolo rappresentava per la società». (A. FERRARI, *op. cit.*, p. 602).

La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi».

La norma prevedeva dunque l'obbligo di versare una somma di denaro – denominata «indennità di preparazione e di promozione» – alla società “cedente”, anche nel caso in cui il contratto di lavoro fosse giunto a scadenza. L'onere di adempiere alla previgente disposizione normativa gravava sul nuovo sodalizio, che a seguito del trasferimento vedeva accrescere il proprio potenziale sportivo con l'entrata in rosa del nuovo calciatore.

Per la sua quantificazione, si utilizzava il parametro base⁹², rappresentato da tutti gli emolumenti globali lordi percepiti dal calciatore nelle ultime due stagioni sportive, successivamente moltiplicato per il coefficiente di cui ad un'apposita tabella della FIGC.

Eventuali vicende relative alla stipulazione del nuovo contratto non potevano in alcun modo pregiudicare il diritto a vedersi riconosciuta tale indennità. L'importo poteva essere ridotto mediante accordo fra le due società sportive, per la cui validità si rendeva necessaria la forma scritta.

Il diritto della società “cedente” si prescriveva nel termine della terza stagione successiva a quella in cui era terminato il precedente rapporto contrattuale⁹³. L'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 91 del 1981 obbligava la società creditrice a reinvestire la somma incamerata in attività sportive, con un particolare riguardo a quelle in grado di promuovere ulteriormente la valorizzazione dei giovani calciatori, così da generare un circolo virtuoso in grado di sviluppare la crescita dei talenti dei vivai delle squadre italiane.

⁹² Tale parametro «è rappresentato da tutti gli emolumenti globali lordi introitati mediamente dal calciatore nelle ultime stagioni sportive (salvo il caso di contratto annuale), e riferiti al compenso globale annuo ed all'ammontare dei premi corrisposti dalla società e dalla Federazione, nonché alle eventuali quote di proventi percepiti per attività promo-pubblicitarie svolte dalla società» (*ivi*, p. 604).

⁹³ *Ibidem*.

Con l'introduzione della norma in esame, il legislatore provvide ad allineare la normativa interna con quella dettata dalla UEFA, la quale imponeva l'obbligo di corresponsione della "indennità di trasferimento, di formazione o di promozione" nel caso in cui i soggetti interessati appartenessero a differenti nazionalità.

In assenza di accordi tra i due sodalizi, la somma veniva determinata da una commissione di esperti nominati dalla UEFA, mediante parametri predeterminati: veniva moltiplicato il reddito lordo del calciatore nel corso della stagione conclusa per un coefficiente variabile – da 1 a 12 –, a seconda dell'età del giocatore. Il coefficiente risultava maggiore nei primi anni di carriera dell'atleta – nei quali «la valorizzazione professionale è maggiormente suscettibile di incremento»⁹⁴ – per poi definitivamente azzerarsi al compimento del trentanovesimo anno di età.

Va precisato che, in caso di mancato versamento dell'indennità da parte del nuovo club, non vi sarebbero state conseguenze alcune – né sanzionatorie, né civilistiche – in capo all'atleta stesso.

A rispondere dell'inadempimento sarebbe stata la società calcistica⁹⁵, il cui comportamento *contra legem* lasciava inalterato il diritto del giocatore – giunto a scadenza contrattuale – di scegliere presso quale club prestare la propria attività sportiva.

Il Regolamento UEFA «relativo alla fissazione dell'indennità di trasferimento»⁹⁶, all'art. 2, prevedeva infatti che: «*les relations économiques entre les deux clubs relatives à l'indemnité de formation et/ou de promotion n'exerceront aucune*

⁹⁴ M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 357.

⁹⁵ Il club "acquirente" era tenuto a versare immediatamente l'indennità, a pena di sanzioni che potevano giungere fino alla sua radiazione per debiti. Di conseguenza, le società calcistiche, sapientemente, non ingaggiavano un calciatore senza prima aver corrisposto l'indennità.

⁹⁶ Tale regolamento, adottato nel giugno 1993 ed entrato in vigore il primo agosto dello stesso anno, andò ad integrare il Regolamento FIFA relativo allo *status* e ai trasferimenti dei calciatori dell'aprile del 1991.

influence sur l'activité sportive du joueur. Le joueur pourra être libre de jouer pour le club avec lequel il a conclu un nouveau contrat»⁹⁷.

L'indennità di preparazione e promozione, prevista anche nei regolamenti federali dei maggiori ordinamenti sportivi europei⁹⁸, ha a lungo accompagnato le vicende del c.d. calciomercato, fino a quando la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Bosman, ne sancì la definitiva abolizione, in quanto ostativa alla libera circolazione dei calciatori all'interno dell'Unione Europea⁹⁹, come verrà puntualmente analizzato nelle pagine seguenti.

⁹⁷ «Le relazioni economiche tra i due clubs in tema di indennità di formazione o di promozione non possono influenzare l'attività sportiva del giocatore. Il giocatore è libero di giocare per il club con cui ha stipulato un nuovo contratto» (traduzione a cura dell'autore).

⁹⁸ Cfr. A. MALATOS, *Il calcio professionistico in Europa*, Padova, 1989, p. 90 e ss.

⁹⁹ Negli anni precedenti la sentenza, commenti fortemente negativi in tema di indennità di preparazione e promozione vennero espressi dal Parlamento europeo, che arrivò ad affermare che il sistema rappresentasse «una forma moderna di schiavismo, una violazione della libertà contrattuale e della libertà di circolazione garantita dai Trattati nonché una violazione dell'art. 85 del trattato CEE» (Parlamento europeo, punto 1 della Risoluzione dell'11 aprile 1989). Come affermato nel 1985 da Hans Bangerter, segretario generale della UEFA, anche la Commissione europea si mosse per tentare di stralciare dall'ordinamento l'indennità di preparazione e promozione: «la Comunità europea è decisa a imporre una maggiore – e anche totale – libertà di movimento per i giocatori professionisti, che non mancherà di esercitare conseguenze sul calcio» (dichiarazione rinvenibile alla pagina web http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/General/02/22/46/46/2224646_DOWNLOAD.pdf).

2. La sentenza Bosman

Abbiamo visto, nel paragrafo precedente, come la libera circolazione dei calciatori fosse ostacolata dall'obbligo di corrispondere, da parte del nuovo club, l'indennità di preparazione e promozione (c.d. "indennità di trasferimento"), anche qualora il contratto del calciatore fosse precedentemente scaduto.

Il sistema così configurato crollò con l'emanazione della c.d. sentenza Bosman¹⁰⁰ da parte della Corte di Giustizia Europea.

La decisione, destinata a sconvolgere il mondo della compravendita dei calciatori¹⁰¹, nasce dal rifiuto dell'R.F.C. Liegi – squadra in cui militava il centrocampista Jean-Marc Bosman¹⁰² – di concedere al calciatore belga il certificato di trasferimento internazionale (c.d. CTI)¹⁰³, necessario a perfezionare il trasferimento del calciatore ai francesi del Dunkerque.

¹⁰⁰ Si veda, in merito: S. BASTIANON, *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p.508 e ss.; M. COCCIA – C. NIZZO, *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 335 e ss.; J. DIÈZ – HOCHLEITNER – A. MARTINÈZ SANCHEZ, *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 469 e ss.; C. FRANCHINI, *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso «Bosman» – Commento*, in *Giorn. dir. amm.*, 1996, p. 535 e ss.; M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?* In *Riv. dir. sport.*, 1996, 650 e ss.

¹⁰¹ Così si espresse l'allora presidente della FIFA Havelange a seguito dell'emanazione della sentenza Bosman: «è la rovina per tutto il calcio europeo. C'è il rischio di vedere la nazionale italiana composta da undici giocatori tedeschi o viceversa». Il presidente del Uefa Johansson disse invece: «ci saranno pochi giocatori ricchissimi ed un esercito di giocatori alla fame» (N. SORMANI, *I tormenti di Havelange*, in *La Stampa*, 9 gennaio 1996, p. 29).

¹⁰² Dal punto di vista sportivo, Jean-Marc Bosman militò nelle fila delle giovanili prima, e della prima squadra poi, dello Standard Liegi; nel 1988 si trasferì ad un altro club della Jupiler League (Prima divisione del campionato belga): l'RFC Liegi, con cui stipulò un contratto da 75.000 franchi belgi della durata biennale. Con le due squadre collezionò 4 presenze in Coppa Uefa (dato rinvenibile alla pagina web <https://www.transfermarkt.it/jean-marc-bosman/profil/spieler/244754>). A livello di Nazionale, Bosman venne selezionato nell'under 21 del proprio paese, fino a diventare il capitano nel volgere di pochi mesi. Nel periodo del processo, il centrocampista trovò spazio unicamente in squadre minori francesi, per poi tornare nella terza divisione belga prima del definitivo ritiro avvenuto nell'estate del 1996.

¹⁰³ Il CTI rappresenta il documento necessario per il tesseramento di un giocatore presso una nuova Federazione. Viene rilasciato dalla Federazione di provenienza – nel caso di Bosman la Union Royale Belge des Sociétés de Football Association – su richiesta del club cedente.

L'R.F.C. pretendeva infatti il versamento dell'indennità di preparazione e promozione¹⁰⁴, nonostante il contratto fosse giunto a scadenza nel 1990. Conseguentemente alla richiesta, il Dunkerque decise di annullare la domanda di registrazione dell'atleta presso la Federazione francese. Il Bosman, ravvisando nel comportamento della società belga una violazione della propria libertà personale, decise di adire la giustizia ordinaria affinché venisse accertato il proprio diritto ad una negoziazione libera di un nuovo contratto con un'altra società sportiva.

La causa, una volta giunta alla *Cour d'Appel* di Liegi, venne rimessa in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea. Trattandosi di un trasferimento tra due Stati membri dell'Unione Europea, il caso ha coinvolto in via astratta la normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori.

Con sentenza 15 dicembre 1995¹⁰⁵, la Corte, in seduta plenaria, dichiarò, in base all'articolo 48 dei Trattati di Roma¹⁰⁶, l'illegittimità delle norme relative all'indennità di preparazione e promozione, in quanto ostative della libertà di circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea¹⁰⁷, poiché

¹⁰⁴ L'R.C.L. fissò tale indennità in 11.743.000 franchi.

¹⁰⁵ Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Giust. civ.*, 1996, p. 601.

¹⁰⁶ «La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

- a. di rispondere a offerte di lavoro effettive,
- b. di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
- c. di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
- d. di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione».

¹⁰⁷ «Il principio della libera circolazione dei lavoratori «costituisce uno degli assi portanti della stessa nozione di mercato comune» (M. TORTORA [et al.], *Diritto sportivo*, in W. BIGIAMI (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1998, p. 79), in quanto tale,

«impediscono loro di lasciare le società cui appartengono, o li dissuadono dal farlo, anche dopo la scadenza dei contratti di lavoro che li legano ad esse»¹⁰⁸.

In particolare, la Corte di Giustizia Europea stabilì che: «l'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione». L'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CE non si produce però con riferimento alle indennità che «siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta prima di tale data, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia»¹⁰⁹.

Secondo la Corte le disposizioni relative all'indennità di preparazione e promozione sono idonee a limitare la libera circolazione dei calciatori che intendano svolgere la loro attività professionale in una società sportiva appartenente ad un altro Stato membro, poiché impediscono agli atleti di lasciare la precedente società anche dopo la scadenza dei contratti in precedenza firmati¹¹⁰.

«non tollera attenuazioni o eccezioni» (M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, p. 402).

¹⁰⁸ Così il punto 99 della motivazione della sentenza.

¹⁰⁹ Così i punti 114 e 145 della motivazione della sentenza.

¹¹⁰ «La circostanza che le società datrici di lavoro siano tenute a versare indennità quando ingaggiano calciatori provenienti da altre società influisce sulla possibilità degli interessati di trovare un ingaggio, nonché sulle condizioni alle quali l'ingaggio è offerto» (punto 75 della sentenza).

Queste criticità avrebbero potuto essere superate solo nel caso in cui vi fossero stati motivi di interesse pubblico¹¹¹ e l'indennità fosse risultata idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito¹¹².

In gergo sportivo, la Corte ha provveduto al c.d. azzeramento dei parametri: i clubs non avrebbero più potuto pretendere alcun corrispettivo per i trasferimenti dei giocatori con contratto ormai estinto. Di conseguenza, una volta terminato il rapporto di lavoro, l'atleta avrebbe deciso liberamente presso quale società sportiva trasferirsi, senza necessario e preliminare accordo tra i due sodalizi.

In attuazione della sentenza, il 15 dicembre del 1995 la Uefa espunse dall'ordinamento le norme relative all'indennità di preparazione e promozione, consentendo così a giocatori professionisti cittadini degli Stati membri della Comunità europea – nonché i calciatori cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein, ai sensi dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 1992 – di potersi trasferire gratuitamente, alla scadenza del contratto, ad un altro club purché facente parte di uno Stato dell'Unione.

Poiché l'art. 48 si riferisce ai soli «lavoratori degli Stati membri», la decisione della Corte non si estese ai trasferimenti relativi a calciatori extracomunitari. A uniformare la disciplina in tema di trasferimenti dei calciatori fu la dottrina sportiva, mediante l'utilizzo di tre gruppi di norme:

1. gli accordi che la Comunità ha sottoscritto con Paesi terzi, i quali sovente contengono disposizioni che garantiscono una più o meno ampia libertà di circolazione dei lavoratori;

¹¹¹ In questo senso: A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 458 e ss.; A. TIZZANO – M. DE VITA, *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996., p. 416 e ss.

¹¹² Come affermato dalla Corte nella sentenza *Walrave*: «[...] tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce» (Sentenza della Corte di Giustizia Europea, 12 dicembre 1974, causa 36/74, in *Foro it.*, 1975, IV, c. 81). In questo senso: G. GRECO, *Le conclusioni dell'Avvocato Generale C.O. Lenz nel caso Bosman*, in S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016, p. 22.

2. l'art. 11 del Regolamento n. 1612/68¹¹³, che garantisce al coniuge e ai familiari del lavoratore migrante il diritto di accesso qualsiasi attività subordinata a prescindere dalla sua cittadinanza;
3. le regole sulla concorrenza di cui agli artt. 85¹¹⁴ e 86¹¹⁵ del Trattato.

¹¹³ Tale norma dispone che: «il coniuge ed i figli minori di anni 21 o a carico di un cittadino di uno Stato membro che eserciti sul territorio di uno Stato membro un'attività subordinata o non subordinata, hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata su tutto il territorio di tale Stato, anche se non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro».

¹¹⁴ L'art. 81 (ex art. 85) prevede che: «sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a. fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b. limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c. ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d. applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e. subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- I. imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- II. dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».

¹¹⁵ L'art. 82 (ex art. 86) prevede che: «è incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive consistono in particolare:

- a. nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
- b. nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;
- c. nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d. nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi».

La Corte dichiarò, inoltre, l'illegittimità delle disposizioni della UEFA e delle singole federazioni nazionali disciplinanti il numero massimo di calciatori stranieri schierabili nelle competizioni sportive: «l'art. 48 del Trattato CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea». Le società calcistiche potevano, infatti, tesserare un numero illimitati di calciatori stranieri comunitari, ma soltanto due extracomunitari¹¹⁶. A questa ampia libertà contrattuale si contrapponeva una forte limitazione sportiva, che imponeva un massimo di tre giocatori stranieri utilizzabili nel singolo *match*, a cui potevano affiancarsi due calciatori "assimilati" (c.d. regola del "3+2")¹¹⁷, ossia quei giocatori che avevano giocato almeno cinque anni consecutivi in Italia, tre dei quali nei campionati giovanili¹¹⁸.

Di fatto, dunque, l'impossibilità di schierare liberamente calciatori non italiani portava alla violazione dell'art. 48 CE, infatti «ogni club che operi e pianifichi in modo razionale terrà conto dell'esistenza delle norme relative agli stranieri nel costituire l'organico della propria squadra. Nessun club siffatto ingaggerà quindi più calciatori stranieri – o molti di più – di quanti non possa impiegare nell'ambito di una gara»¹¹⁹.

Sebbene la decisione della Corte colpisse soltanto i trasferimenti tra squadre appartenenti a Stati diversi dell'Unione Europea, ciascun ordinamento nazionale ha scelto di conformare la propria normativa interna a quella della UEFA, così che

¹¹⁶ L'art. 40, comma 7bis delle norme interne della FIGC disponeva che: «le società che disputano il campionato di serie A possono tesserare liberamente calciatori professionisti provenienti o provenuti da federazioni estere, con il limite di due per calciatori cittadini di paesi non facenti parte della Comunità economica europea».

¹¹⁷ La regola, a livello europeo, era contenuta nel *gentlemen's agreement*, firmato dalla UEFA e dalla Commissione europea nel 1991.

¹¹⁸ Si veda, in tal proposito: M. COCCIA, *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, op. cit.

¹¹⁹ Punto 136 delle conclusioni dell'Avvocato generale Lenz, causa C-415/93, in <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

si uniformasse la disciplina in tema di trasferimento dei calciatori professionisti¹²⁰. In particolare, l'Italia vi ha provveduto con il decreto-legge n. 485 del 20 settembre 1996 (c.d. decreto Bosman o "decreto spalma perdite"), convertito nella legge 18 novembre 1996, n. 586, con cui è stato novellato l'art. 6 della legge 23 marzo 1981¹²¹, n. 91, ossia la norma avente ad oggetto l'indennità di preparazione e promozione. L'attuale formulazione dell'art. 6 prevede l'obbligo del pagamento di un'indennità¹²², derubricata "premio di addestramento e formazione tecnica"¹²³, soltanto in caso di stipula del primo contratto professionistico in favore dell'ultimo club in cui il calciatore ha svolto la sua ultima attività sportiva dilettantistica o giovanile. Scopo dell'indennità è quello di garantire una tutela dei vivai delle società sportive. Si è realizzata così la «piena liberalizzazione del mercato dei calciatori professionisti: il calciatore circola come qualsiasi altro lavoratore»¹²⁴.

¹²⁰ Si parla, a riguardo, di mera volontà e non di obbligo a conformarsi in quanto, come affermato dalla stessa Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 175 del 1978 (*Regina c. Vera Ann Saunders*, in *Raccolta*, 1979, p. 1129), le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori non trovano applicazione nelle situazioni giuridiche interne ad uno Stato membro; dunque quanto statuito dall'art. 48 non può essere di ostacolo alla pretesa della squadra di origine ad un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione».

¹²¹ L'attuale formulazione della norma prevede che: «nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi».

¹²² Come ha affermato infatti M. ORLANDI: «non sono incompatibili con l'art. 48 del Trattato tutte le indennità di trasferimento, di formazione o di promozione da corrispondere in ragione del trasferimento di un giocatore da una squadra ad un'altra» (M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, p. 619 e ss).

¹²³ Per un'attenta disamina della nuova disciplina, si veda: M. TORTORA [et al.], *op. cit.*

¹²⁴ E. MINERVINI, *Il mercato dei calciatori professionisti, in Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale, 27-28-29 marzo 2008, Grand Hotel Quisisiana, Capri*, Napoli, 2009, p. 434.

In risposta alla decisione dei giudici di Lussemburgo, le società sportive hanno provveduto al costante rinnovo dei contratti di lavoro, così da arginare l'emorragia economica derivante dal trasferimento di propri calciatori ad altre società a "parametro zero" a causa della scadenza dei loro contratti¹²⁵.

¹²⁵ Sulla problematica aperta dalla sentenza Bosman si veda: A. MANZELLA, *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 409 e ss.; F. ROMANI – U. MOSETTI, *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 436 e ss.

3. Gli effetti della sentenza Bosman sull'ordinamento sportivo: confronto tra i maggiori campionati europei

Già nel corso della trattazione del processo apparve palmare, a tutti gli operatori del diritto e agli addetti del settore, la portata rivoluzionaria che avrebbe potuto rappresentare una decisione di accoglimento delle istanze del calciatore da parte dei giudici di Lussemburgo¹²⁶.

Una volta emanata la sentenza, diverse furono le reazioni manifestate dalle varie categorie del mondo del calcio.

In Spagna, ad esempio, i calciatori professionisti nominarono una commissione di otto giocatori deputata a trovare soluzioni in grado di risolvere le questioni sorte a seguito dell'emanazione della sentenza. Tra i membri della commissione figurava l'attuale tecnico del Manchester City Josep Guardiola – allora giocatore militante nelle fila del Barcellona –, che così si espresse nel 1998 sulla vicenda Bosman: «dobbiamo trovare una via d'uscita da questo casino. [...] Vorremmo continuare a produrre buoni giocatori. Ma questo sembra impossibile a meno che non vi sia il modo di limitare la presenza di giocatori stranieri [...] senza infrangere le nuove regole. È complicato ma urgente e necessario. Una soluzione possibile sarebbe lavorare a livello *junior* per far nascere nuovi talenti [...], ma abbiamo bisogno di tutte le Istituzioni per sviluppare misure che offrano ai giovani giocatori una maggior protezione e speranza»¹²⁷.

¹²⁶ Così si espresse l'allora presidente della UEFA Lennart Johansson: «un attacco al calcio, vogliono distruggere un sistema, renderlo meno attraente, scoraggiare i giovani» (F. BIANCHI, *Un favore ai più ricchi*, in *La Repubblica*, 16 dicembre 1995, p. 48). Al contrario, esponenti autorevoli si dissero non preoccupati degli effetti che avrebbe potuto produrre la sentenza Bosman; su tutti, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Luciano Nizzola, che affermò: «posso garantire che da noi resterà sempre il limite di tre stranieri in campo. Non ci sarà più divisione, il prossimo anno, fra comunitari ed extracomunitari e al massimo, fra qualche stagione, si potrebbe arrivare anche al quarto straniero in panchina come vorrebbero alcuni clubs. Ma questi sono dettagli. Non credo che possa preoccupare il caso Bosman» (F. BIANCHI, *Giocatori liberi in Europa, sarà un mercato senza limiti?*, in *La Repubblica*, 21 settembre 1995, p. 45).

¹²⁷ Dichiarazioni rinvenibili alla pagina web http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/General/02/22/46/46/2224646_DOWNLOAD.pdf.

Dal punto di vista prettamente sportivo, la sentenza Bosman ha, in effetti, determinato una serie di conseguenze che hanno radicalmente mutato il mondo del calcio.

Dal 1996 in avanti soltanto cinque squadre (Juventus F.C., F.C. Internazionale, A.C. Milan, S.S. Lazio e A.S. Roma) sono riuscite a vincere la Serie A – massimo campionato italiano –, a fronte delle otto in grado di conseguire siffatto risultato nello stesso arco temporale precedente alla sentenza (A.C. Milan, Juventus F.C., F.C. Inter, A.S. Roma, Torino F.C., Verona F.C., S.S.C. Napoli e U.C. Sampdoria).

Diversi commentatori, nel tracciare un bilancio della sentenza ai vent'anni della sua emanazione, hanno ricondotto la costante crescita del numero dei calciatori stranieri militanti in Serie A – si è infatti passati da 66 dell'anno precedente alla sentenza Bosman a 102 dell'estate successiva, per poi giungere a 296 nella stagione in corso (53,2% del totale)¹²⁸ – alla decisione presa nel dicembre del 1995 da parte della Corte di Giustizia Europea. Secondo tali osservatori, prova lapalissiana di quanto viene sostenuto è il recente fallimento della Nazionale italiana che, per la prima volta dal 1958, ha mancato la qualificazione ai Mondiali di calcio FIFA in programma in Russia nell'estate del 2018.

Chi scrive ritiene di non dover ritenere corretta siffatta conclusione; se infatti il periodo di profonda crisi attraversato dal nostro movimento calcistico fosse dipeso unicamente dalla sentenza Bosman, nella medesima situazione si troverebbero tutte le nazioni facenti parte dell'Unione Europea. In realtà la situazione degli altri Paesi – e delle rispettive Nazionali – è ben differente da quella italiana: si pensi alla Germania, che nell'era post Bosman ha inanellato una serie di risultati positivi nelle competizioni disputate¹²⁹, o alla Spagna, in grado di vincere Europeo-Mondiale-Europeo tra il 2008 e il 2014, ossia tutte le competizioni internazionali più importanti a cui prese parte nel suddetto periodo.

¹²⁸ Cfr. https://www.transfermarkt.it/serie-a/gastarbeiter/wettbewerb/IT1/saison_id/2017.

¹²⁹ A livello mondiale, una vittoria nel 2014, una finale nel 2002, due semifinali (2006 e 2010) e un quarto di finale nel 1998. A livello europeo, la squadra teutonica è arrivata due volte in semifinale nelle ultime due edizioni (2012 e 2016) e una volta in finale nel 2008. Nelle edizioni del 2004 e del 2000 venne invece eliminata alla fase a gironi.

Secondo uno studio demografico sul calcio professionistico europeo condotto dal CIES (International Center for Sports Studies) nel 2017, l'Italia risulta essere al terzultimo posto nella classifica basata sul numero di giocatori utilizzati dalle squadre di clubs provenienti da un vivaio nazionale¹³⁰, con una percentuale che si attesta sull'8,9% del totale¹³¹, contro il 22,8% della Spagna e il 14,1% della Germania¹³².

È dunque possibile affermare che la situazione del calcio italiano sia stata determinata dalle scelte commerciali dei singoli clubs¹³³, oltre che dalle scelte poco lungimiranti compiute dagli esponenti di vertice del calcio italiano¹³⁴.

Le società nostrane, infatti, hanno intrapreso una «politica improntata all'acquisto di un giocatore straniero già formato (c.d. *Buy it*) piuttosto che alla formazione dei calciatori (*Make it*). In altri paesi le scelte sono state diverse: l'Inghilterra ha deciso di investire nella costruzione di stadi privati e nel merchandising, la Germania e la Spagna¹³⁵ hanno invece puntato alla formazione dei giovani. Dunque, scelte diverse, più orientate al medio-lungo periodo rispetto

¹³⁰ Si intendono cresciuti nei vivai quei calciatori che hanno trascorso, tra i 15 e i 21 anni, almeno tre anni in una società calcistica italiana.

¹³¹ Cfr. <http://www.football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr29/en/>.

¹³² Non stupisce, dunque, che due delle maggiori società sportive italiane, Inter e Napoli, presentano stabilmente formazioni in cui compare al massimo un giocatore italiano nell'undice titolare.

¹³³ Come ebbe modo di affermare l'Avvocato generale Lenz, «l'abolizione delle norme relative agli stranieri non comporterebbe per i clubs l'obbligo di ingaggiare (più) stranieri, ma darebbe loro la possibilità di farlo se ritengono in tal modo di avere maggior successo».

¹³⁴ Si pensi, ad esempio, alla scelta della FIGC di imporre, per tutti i trasferimenti di calciatori fra squadre italiane, la garanzia della fidejussione (quinto comma, art. 52 NOIF); non essendo presente una norma analoga a livello UEFA e FIFA, per le società calcistiche nostrane è risultato, di conseguenza, più conveniente tesserare calciatori provenienti da altri campionati piuttosto che non quelli militanti in Italia. Sebbene la volontà della Federazione fosse quella di evitare situazioni di insolvenza, nella realtà fattuale l'intervento normativo ha indotto le squadre italiane a preferire, anche in ottica di contenimento dei costi in sede di calciomercato, i calciatori stranieri.

¹³⁵ Singolarissimo, rimane, l'"esperimento" calcistico dell'Athletic Club, meglio noto come Athletic Bilbao: tutti i calciatori della rosa sono nati nei Paesi Baschi (nell'accezione di Euskal Herria, che comprende anche Navarra e i paesi baschi francesi) o sono cresciuti nel vivaio di un'altra squadra basca (tendenzialmente il limite di età è 15 anni).

a quella italiana, ma che si sono rivelate sicuramente più vincenti nella tutela del calcio nazionale. [...] Per tale ragione, se in Italia, negli ultimi vent'anni, le squadre hanno preferito, piuttosto che investire nei vivai, andare ad acquistare giovani calciatori all'estero, tale scelta è soltanto una decisione commerciale del singolo club, non un'imposizione della sentenza Bosman»¹³⁶.

Appare doveroso, infine, evidenziare la crescita esponenziale degli emolumenti percepiti dai giocatori¹³⁷ a seguito dell'emanazione della sentenza Bosman; questa situazione, con il passare delle stagioni sportive, ha prodotto ingenti buchi di bilancio nella maggior parte dei clubs, non più in grado di adeguarsi all'andamento economico richiesto del mercato dei calciatori¹³⁸. Se infatti una società sportiva vorrà provvedere all'acquisto di un nuovo giocatore che risponda a un particolare profilo, qualora dovesse rinvenire nel mercato più calciatori con analoghe caratteristiche, potrà agilmente convincere il giocatore c.d. svincolato offrendogli una proposta di ingaggio nettamente superiore a quella di mercato, mentre lo stesso non potrà accadere con gli altri calciatori, in quanto, per essi, al costo dello stipendio, c'è da sommarsi quello relativo all'acquisto del contratto. Essendo il calcio, però, uno sport di squadra, lo stipendio offerto al nuovo calciatore andrà ad aumentare le pretese degli altri giocatori presenti in rosa, volenterosi di veder riconosciuto il loro talento e la loro importanza nel progetto tecnico mediante la corresponsione di emolumenti in linea con i propri compagni di club. Di conseguenza, anno dopo anno, contratto dopo contratto, il monte ingaggi dei

¹³⁶ G. GRECO, *op. cit.*, p. 21.

¹³⁷ Si tratta di una conseguenza preannunciata da parte dei dirigenti europei, che già nel 1995 affermarono: «ci saranno 200 calciatori che diventeranno ancora più ricchi perché il loro parametro fra Paesi membri della comunità europea sarà azzerato, purché naturalmente i giocatori siano in scadenza di contratto. Che succederà? Semplice: potranno chiedere quello che vogliono» (F. BIANCHI, *Un favore ai più ricchi*, *op. cit.*, p. 48).

¹³⁸ Secondo l'autorevole opinione di S. BASTIANON, la decisione della Corte di Giustizia non è stata l'unico fattore in grado di produrre tale conseguenza, ma ad essa bisogna sommare l'affermarsi delle televisioni a pagamento. Per un approfondimento di siffatto fenomeno, si veda: S. BASTIANON, *Gli effetti giuridici ed economici della sentenza Bosman*, in S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016, p. 47 e ss.

calciatori è cresciuto a dismisura, fino a toccare cifre impensabili nel periodo precedente all'emanazione della sentenza in oggetto¹³⁹.

Una valutazione ufficiale della sentenza a dieci anni dalla sua emanazione è stata data dall'allora amministratore delegato UEFA Lars-Christer Olsson, che ha definito la decisione *«n'est certes pas la cause de tous les maux du football européen mais il a supprimé des garde-fous que les dirigeants du football avaient placés en toute connaissance de cause, non pour se hisser au-dessus des lois communes mais bien pour préserver les spécificités du football et prévenir les excès. Depuis, les transferts se sont multipliés et l'argent qui est arrivé en masse dans le football a accentué le phénomène, ôtant peu à peu aux clubs leur identification régionale. Certains d'entre eux, habiles dans leur recrutement, ont profité de l'élargissement du marché pour atteindre un niveau qu'ils n'avaient jamais connu auparavant mais ils ne constituent que des exceptions; d'une manière générale, l'écart s'est accru entre riches et plus modestes, et l'intérêt des compétitions ne peut que souffrir de cette évolution»*¹⁴⁰.

La stessa Commissione europea, in merito ad uno studio accurato sugli effetti della sentenza Bosman nel mondo del calcio a circa vent'anni dalla sua emanazione, ha affermato che: «le società calcistiche spendono circa 3 miliardi di euro all'anno per i trasferimenti di calciatori, ma ben poco di questo denaro arriva fino alle piccole società o al settore del calcio dilettantistico. [...] Il numero di

¹³⁹ A titolo esemplificativo, si riportano gli stipendi lordi percepiti dai due campioni del calcio moderno: Cristiano Ronaldo (44 milioni di euro); Lionel Messi (42 milioni di euro) (dati rinvenibili alla pagina web <http://www.calcioefinanza.it/2017/03/27/20-giocatori-piu-pagati-al-mondo-2017-ronaldo-messi/>).

¹⁴⁰ «Non certamente la causa di tutti i mali del calcio Europeo, ha però rimosso le salvaguardie che i leader di questo sport avevano consapevolmente posto, non per porre il calcio al di sopra delle leggi bensì per preservarne la specificità e prevenirne abusi. Da allora, i trasferimenti si sono moltiplicati e il denaro arrivato nel calcio ha accentuato il fenomeno, rimuovendo gradualmente l'identificazione regionale dei club. Alcuni di loro, abili nel reclutare calciatori, hanno approfittato dell'ampliamento del mercato per raggiungere livelli mai raggiunti prima, ma costituiscono un'eccezione; in generale, si è ampliato il divario tra ricchi e poveri, e l'interesse delle competizioni non può che risentire di questa evoluzione» (traduzione a cura dell'autore, testo integrale reperibile a p. 116 e ss. del sito internet: http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/General/02/22/46/46/224646_DOWNLOAD.pdf).

trasferimenti nell'ambito del calcio europeo è più che triplicato nel periodo 1995-2011, mentre gli importi spesi dalle società per i trasferimenti sono aumentati di sette volte. Il grosso della spesa si concentra però su un numero ristretto di società calcistiche che hanno le maggiori entrate o sono patrocinate da investitori estremamente ricchi. Questa situazione esaspera gli squilibri che sussistono tra le società ricche e quelle povere, visto che meno del 2% degli importi derivanti dai trasferimenti arriva fino alle società più piccole o alle associazioni dilettantistiche che sono essenziali per la crescita dei nuovi talenti. Il livello di redistribuzione del denaro in questa disciplina sportiva, che dovrebbe compensare i costi della formazione e dell'educazione dei giovani giocatori, è insufficiente per consentire alle associazioni più piccole di svilupparsi e di sottrarsi al controllo esclusivo che le società più grandi continuano a esercitare sulle competizioni sportive. *"La Commissione europea riconosce appieno il diritto delle autorità sportive di definire le regole per i trasferimenti, ma dal nostro studio risulta che tali regole, nella loro forma attuale, non assicurano un giusto equilibrio nel settore del calcio né condizioni di equità nei campionati nelle coppe. Abbiamo bisogno di un sistema di trasferimenti che contribuisca allo sviluppo di tutte le società e dei giovani giocatori"*, ha affermato Androulla Vassiliou, commissario europeo responsabile per lo sport. [...] Dalla relazione emerge che l'attuale sistema continua ad andare per lo più a vantaggio delle società più ricche, delle star del calcio e dei loro agenti.

La relazione raccomanda che le regole della FIFA e delle federazioni nazionali dovrebbero assicurare controlli più rigorosi sulle transazioni finanziarie e prevedere l'introduzione di una 'tassa di fair-play' sui trasferimenti al di là di un importo da concordarsi tra le federazioni e le società, per incoraggiare una migliore redistribuzione dei fondi dalle società ricche a quelle meno abbienti.

Lo studio suggerisce inoltre di porre un limite al numero di giocatori per società, di procedere al riesame della questione della 'proprietà di terzi', laddove un giocatore è in effetti concesso in prestito da un agente a una società, e di porre fine alle pratiche contrattuali che gonfiano gli importi dei trasferimenti, come quando ad esempio una società prolunga il periodo di protezione durante il quale

i giocatori non possono essere trasferiti senza il consenso della società. La relazione sollecita inoltre la piena attuazione della regola dell'UEFA sul fair play finanziario e la messa in atto di 'meccanismi di solidarietà' più forti per incoraggiare lo sviluppo dei giovani e la protezione dei minori. Gli autori dello studio invitano gli enti sportivi a migliorare la loro cooperazione con le autorità di forza pubblica per combattere il riciclaggio di denaro e la corruzione»¹⁴¹.

Gli effetti della c.d. sentenza Bosman sono stati corroborati, negli anni successivi alla sua emanazione, dall'introduzione di strumenti di "rottura contrattuale" – favorevoli ai calciatori – quali le clausole di rescissione e l'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori, entrambi oggetto di analisi nel capitolo successivo.

¹⁴¹ Cartellino giallo della Commissione per sanzionare le indennità eccessive di trasferimento dei calciatori e l'assenza di condizioni di equità, Bruxelles, 7 febbraio 2013, in http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-95_it.htm.

CAPITOLO III
IL RECESSO *ANTE TEMPUS* DEL RAPPORTO
CONTRATTUALE

1. Il calciatore professionista: da oggetto a soggetto del contratto

Se la c.d. sentenza Bosman ebbe un effetto dirompente all'interno dell'ordinamento sportivo¹⁴² – e in maniera particolare in sede di calciomercato – , non meno travolgenti furono gli effetti della diffusione¹⁴³, a partire dagli anni '90, della c.d. clausola di rescissione¹⁴⁴, e l'introduzione, nel 2004¹⁴⁵, dell'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori¹⁴⁶.

Entrambi gli strumenti permettono al giocatore di liberarsi dal contratto sottoscritto con il proprio club – anche in assenza di una giusta causa di recesso¹⁴⁷ – mediante versamento di una somma di denaro.

Questa ulteriore tappa della disciplina della compravendita dei calciatori professionisti ha trasformato l'atleta, nel volgere di vent'anni, da mero oggetto della contrattazione a vero e proprio *dominus* della scena sportiva.

Venuto meno il ruolo di sudditanza dei giocatori nei confronti delle società, queste ultime hanno perso la loro centralità nelle vicende del mercato calcistico, diminuendo progressivamente il potere in sede di negoziazione dei contratti di lavoro, non risultando più sufficiente la sottoscrizione dell'accordo da parte del giocatore per assicurarsene le prestazioni fino alla naturale scadenza.

¹⁴² Come confermato dal noto procuratore Carmine Raiola, «dopo Bosman tutte le società pensavano fallisse il calcio» (intervista radiofonica di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni a Mino Raiola, *Deejay football club*, 27 maggio 2017).

¹⁴³ Si ritiene corretto parlare di diffusione: l'origine di tale clausola è infatti l'articolo 16 del Real Decreto spagnolo n. 1006 del 26 giugno 1985, di cui si tratterà nelle pagine seguenti (*infra* cap. III, par. 2).

¹⁴⁴ Il termine “rescissione” viene utilizzato in maniera impropria, come si avrà occasione di specificare nelle pagine seguenti (*infra* cap. III, par. 3).

¹⁴⁵ Entrato in vigore il primo luglio 2005.

¹⁴⁶ Si tratta del Regolamento che disciplina i trasferimenti internazionali di calciatori professionisti.

¹⁴⁷ Ipotesi di giusta causa di recesso sono previste da diverse norme dell'ordinamento sportivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta il primo comma dell'art. 20 dell'accordo collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti di Serie A e Associazione Italiana Calciatori: «il calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al CA (collegio arbitrale), il risarcimento del danno e/o la risoluzione del Contratto quando la società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti»

Gli ingaggi percepiti dai calciatori sono così aumentati esponenzialmente: per mantenere saldo il rapporto contrattuale, le società sportive hanno dovuto allettare i propri atleti con emolumenti in grado di reggere le possibili offerte economicamente più vantaggiose provenienti da altri clubs.

Per meglio comprendere le modalità mediante le quali clausole di rescissione e art. 17 del Regolamento hanno inciso nella compravendita dei calciatori (*rectius*: del contratto di lavoro sportivo), occorrerà un'attenta analisi delle due fattispecie.

2. Origine normativa della clausola di rescissione

Le cronache sportive degli ultimi anni raccontano quotidianamente trasferimenti di calciatori avvenuti mediante l'utilizzo di clausole, inserite nei contratti di lavoro sportivo, che consentono al giocatore di liberarsi anticipatamente dal rapporto che lo lega alla propria società mediante il pagamento di una somma di danaro preliminarmente pattuita¹⁴⁸: si tratta delle c.d. clausole di rescissione.

Suddetta clausola assolve ad una duplice funzione:

- a) rendere oneroso lo scioglimento anticipato del contratto tra la società calcistica e l'atleta professionista, favorendo la prosecuzione del rapporto fino alla naturale scadenza contrattuale: sarà infatti un deterrente per tutti i clubs intenzionati ad acquisire le prestazioni sportive del giocatore;
- b) garantire alla società sportiva una cospicua somma di denaro in grado di ristorare l'eventuale perdita anticipata delle prestazioni di un proprio calciatore.

L'origine normativa della clausola di rescissione si rinviene nel primo comma dell'articolo 16 del Real Decreto spagnolo, n. 1006 del 26 giugno 1985, che dispone: *«la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a éste derecho, en su caso, a una indemnización que en ausencia de pacto al respecto fijará la Jurisdicción Laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, motivos de ruptura y demás elementos que el juzgado considere estimable. En el supuesto de que el deportista en el plazo de un año desde la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiarios del pago de las obligaciones pecuniarias señaladas»*¹⁴⁹.

¹⁴⁸ Si pensi al clamoroso passaggio del brasiliano Neymar dagli spagnoli del Barcellona ai francesi del Paris Saint-Germain per la cifra record di 222 milioni di euro, ossia la somma di denaro concordata in sede di rinnovo contrattuale fra l'*entourage* del brasiliano e la dirigenza *blaugrana* a titolo di indennità di risoluzione del rapporto.

¹⁴⁹ «La cessazione del contratto per volontà dell'atleta professionista, senza causa imputabile al Club, darà a questo diritto, se necessario, ad un indennizzo che, in assenza di un patto, viene fissato

Il legislatore spagnolo, ha previsto tale norma con l'obiettivo trovare un punto di equilibrio fra l'esigenza del calciatore ad una maggior flessibilità contrattuale e quella della società a conservare il capitale economico, rappresentato dal contratto di lavoro sportivo¹⁵⁰. Il bilanciamento degli interessi in gioco portò alla decisione di introdurre la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro a fronte del versamento, alla controparte, di una somma di denaro a titolo di "indennizzo", così da ristorarla a seguito del pregiudizio subito a causa dell'anticipata risoluzione del contratto. La finalità originaria della norma fu però distorta nel volgere di poche stagioni: la clausola iniziò a trovare spazio nei contratti di lavoro sportivo sia con l'intento di dissuadere i clubs concorrenti ad acquisire un calciatore, sia per conseguire ingenti guadagni (al prezzo preventivamente pattuito) in caso di cessione di un proprio atleta¹⁵¹; qualsiasi squadra interessata ad acquisire un contratto in cui fosse stata presente la clausola di rescissione, avrebbe potuto conoscere preventivamente il prezzo ritenuto congruo dalla società per l'estinzione anticipata del rapporto.

Qualora non sia stato determinato pattiziamente l'ammontare dell'indennità, lo stesso art. 16 del Real Decreto dispone che «la società che si ritenga danneggiata dalla prematura estinzione del contratto per volontà dell'atleta ha comunque la possibilità di agire in giudizio, rimettendo la quantificazione dell'indennità al giudice del lavoro»¹⁵². Questi non potrà fissare una somma eccessivamente onerosa, così da non scongiurare l'alterazione «*el equilibrio*

dal giudice del lavoro a seconda dell'ordine sportivo, dei danni che sono stati causati alla società, dei motivi di rottura e di altri elementi che la Corte ritiene rilevanti per la decisione. Nel caso in cui l'atleta, entro un anno dall'estinzione del precedente rapporto, si accordi con un altro club o ente sportivo, questo sarà responsabile solidalmente per il pagamento degli obblighi monetari indicati (traduzione a cura dell'autore).

¹⁵⁰ Come ha affermato M. CARDENAL CARRO, *Deporte y Derecho. Las relaciones laborales en el deporte profesional*, Murcia, 1996, l'impossibilità di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro rappresentava un grave pregiudizio alla libertà ed autonomia contrattuale del lavoratore.

¹⁵¹ Si veda, in proposito: M. CONFORTINI, *Clausole Negoziali*, Torino, 2017.

¹⁵² R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 73.

contractual, (que) supondría una limitación a la libertad de trabajo que chocaría con el artículo 35 de la Constitución»¹⁵³.

Avendo come scopo quello di liquidare la società sportiva per la perdita subita a seguito della rottura contrattuale, la dottrina maggioritaria spagnola¹⁵⁴ ha inquadrato le clausole di rescissione nella disciplina della clausola penale¹⁵⁵, ex art. 1152 del *Código Civil*, il quale prevede che: «*en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si otra cosa no se hubiere pactado.*

Sólo podrá hacerse efectiva la pena cuando ésta fuere exigible conforme a las disposiciones del presente Código»¹⁵⁶.

Di conseguenza, i clubs risultano esonerati dalla necessità di dimostrare i danni derivanti dall'utilizzo della clausola, producendo i suoi effetti automaticamente.

La dottrina minoritaria spagnola¹⁵⁷ ha affermato, tuttavia, che l'incoercibilità della prestazione sportiva impedisce di considerare queste clausole come vere e proprie clausole penali: «la libertà che esse di fatto conferiscono al debitore di scegliere se adempiere l'obbligazione o pagare l'identità porta a configurarle, piuttosto, come obbligazioni accessorie che, in caso di inesigibilità in natura dell'obbligazione principale, trasformano la determinazione dell'indennità in una facoltà rescissoria, coerente con l'elemento della continuità che caratterizza il

¹⁵³ «Dell'equilibrio contrattuale, che comporterebbe una limitazione alla libertà di lavoro, che contrasterebbe con l'articolo 35 della Costituzione» (A.P. OLMEDA, *Análisis de los diferentes aspectos que plantea la resolución del contrato de trabajo de los deportistas profesionales*, in *Revista española de derecho del trabajo*, 1987, n. 30, p. 281; traduzione a cura dell'autore).

¹⁵⁴ Su tutti: J.A. SAGARDOY BENGOCHEA, *Prontuario de Derecho del Trabajo*, Madrid, 1996; J. DÀVILA GONZÁLES, *La obligación con cláusula penal*, Madrid, 1992; J.A. SAGARDOY BENGOCHEA – J. M. GUERRERO OSTOLAZA, *El contrato de trabajo del deportista profesional*, Madrid, 1991; A. DE LA ROSA, *Pactos indemnizatorios en la extinción del contrato de trabajo*, Madrid, 1990.

¹⁵⁵ Analogamente a parte della dottrina italiana. A riguardo, si veda: *infra* cap. III, par. 3.

¹⁵⁶ «In caso di obblighi derivanti da una clausola penale, la penale sostituisce il risarcimento dei danni e il pagamento di interessi in caso di inadempienza, qualora non sia stato concordato altrimenti.
La penale è efficace solo se è esecutiva conformemente alle disposizioni del presente codice» (traduzione a cura dell'autore).

¹⁵⁷ M. CARDENAL CARRO, *op. cit.*

rapporto di lavoro»¹⁵⁸. Così inquadrata, l'obbligazione principale sarà rappresentata dalla prestazione dell'atleta, mentre l'obbligo accessorio dalla clausola di rescissione stessa, che entra in gioco solo in caso di violazione parziale o totale dell'obbligo principale.

¹⁵⁸ A. PETA, *Il caso Ronaldo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 215.

3. La clausola di rescissione nell'ordinamento italiano: natura e problematiche

Nell'introdurre la discussione relativa alla clausola di rescissione nell'ordinamento italiano, va fin da subito posta in essere una precisazione terminologica, onde evitare fraintendimenti relativi alla natura normativa. La clausola di rescissione non rappresenta, invero, l'omonimo strumento di stampo civilistico dell'ordinamento italiano: la rescissione del contratto, prevista agli artt. 1447 e ss. del codice civile, è la possibilità di far cessare l'efficacia di un accordo qualora concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.¹⁵⁹) o in stato di bisogno (art. 1448 c.c.¹⁶⁰); quanto detto rende evidente l'impossibilità di ricondurre a tali disposizioni lo studio della clausola in oggetto.

La clausola di rescissione non ha ancora trovato cittadinanza nel regolamento del massimo campionato italiano, nonostante la crescente richiesta di società sportive e calciatori.

Malgrado ciò, la dottrina ritiene che «le clausole di recesso siano ammissibili per l'ordinamento italiano, [...] in quanto configura il recesso come un diritto delle parti, comunque esercitabile in presenza di una giusta causa, in caso di contratto di lavoro sportivo a tempo indeterminato, e come un'eventuale facoltà derivante dalla volontà delle parti, in caso di contratto di lavoro sportivo a tempo determinato. Tali clausole sarebbero valide peraltro per l'ordinamento giuridico ordinario anche se escluse, limitate o non previste dagli "accordi stipulati con i rappresentanti delle categorie interessate" e dai "contratti tipo" previsti dall'art.

¹⁵⁹ Il primo comma di tale norma afferma infatti che «il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata».

¹⁶⁰ La norma prevede, al primo comma, che «se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto».

4 della l. n. 91 del 1981, in quanto certamente riconoscibili come clausole “più favorevoli” ai prestatori di lavoro»¹⁶¹.

Clubs e calciatori hanno ovviato a questa carenza normativa mediante la stipula di una scrittura privata, inserita fra le “altre scritture” del contratto tipo¹⁶², in cui si prevede la possibilità di recedere dal rapporto sinallagmatico a fronte del versamento dell’indennizzo pattuito¹⁶³.

Recentemente l'Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti B e Associazione Italiana Calciatori, in vigore dal 18 luglio 2014, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, seppur limitatamente agli atleti militanti nel campionato cadetto¹⁶⁴, una disposizione che rende accessibile alle parti l’utilizzo di uno strumento molto simile alla clausola di rescissione. Il terzo comma dell'art. 2 prevede, infatti, la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, a condizione che:

- I. il diritto di recesso sia reciprocamente concesso;
- II. la durata del contratto sia superiore a due stagioni sportive;
- III. il diritto di recesso sia esercitabile unicamente in relazione all’ultima stagione sportiva contrattualmente prevista;
- IV. sia previsto per entrambe le parti il versamento di un corrispettivo onnicomprensivo lordo da quantificare al momento della sottoscrizione del contratto;

¹⁶¹ *Ivi*, p. 228.

¹⁶² Le c.d. “altre scritture” sono previste dal quinto comma dell’art. 3 dell’Accordo Collettivo tra FIGC, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Associazione Italiana Calciatori. Tale comma prevede che: «le pattuizioni del contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui *sub* 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui *sub* 3.1. a 3.4. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto»

¹⁶³ L’esempio più famoso di utilizzo della clausola di rescissione in Italia è senza dubbio alcuno quello che ha visto protagonista l’argentino Gonzalo Gerardo Higuain, trasferitosi, nell’estate del 2016, dall’S.S.C. Napoli alla Juventus F.C. per 90 milioni di euro. La stessa estate, la Juventus F.C. ha utilizzato la clausola di rescissione per l’acquisto di un altro grande campione militante in Serie A: Miralem Pjanić, il cui contratto, contenente il predetto elemento accessorio, è osservabile in fondo al presente paragrafo.

¹⁶⁴ Non è infatti prevista norma analoga nell’Accordo Collettivo per i calciatori di serie A.

V. al momento della sottoscrizione del contratto il calciatore abbia compiuto 28 anni.

In caso di mancato rispetto di una sola delle condizioni, la clausola risulterà nulla, rendendo illegittimo qualsiasi tentativo di recesso. Nonostante la portata innovativa della disposizione, le condizioni da essa poste per la validità rendono questo strumento parzialmente dissimile da quello previsto nell'ordinamento spagnolo¹⁶⁵.

In merito alla disciplina codicistica a cui ricondurre la clausola, la dottrina si è divisa: parte di essa ha ritenuto doversi legittimamente parlare di recesso convenzionale cui accede una multa penitenziale¹⁶⁶, altri autori hanno ritenuto invece corretto applicare la disciplina della clausola risolutiva espressa unilaterale cui accede una clausola penale¹⁶⁷.

La clausola risolutiva espressa è prevista dall'art. 1456 del codice civile; tale norma prevede che «i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva».

Dunque, i contraenti, alla stipula del contratto, concordano che il rapporto si risolva se l'obbligazione non viene eseguita secondo le modalità stabilite. Tale clausola rappresenta un elemento accidentale del contratto, ovvero «quegli

¹⁶⁵ A parere dello scrivente, la norma in oggetto si pone come strumento mediano fra la clausola di rescissione e il diritto di recesso disciplinato dall'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori (*infra* cap. III, par. 7): analogamente alla clausola di rescissione l'importo da versare a titolo di indennizzo viene predeterminato; a tracciare una similarità con l'art. 17 è, invece, la presenza di rigide limitazioni per il suo utilizzo da parte dei giocatori.

¹⁶⁶ Su tutti E. MINERVINI, che afferma: «la quarta fase è caratterizzata dalla clausola di c.d. rescissione.: [...] si tratta di una multa penitenziale» (E. MINERVINI, *op. cit.*, p. 434); A. PETA, *op. cit.*

¹⁶⁷ Su tutti: M. MARINELLI, che afferma: «l'art. 1382 c.c. consente (però) di inserire nel contratto un patto accessorio, denominato clausola penale» (M. MARINELLI, *Diritto comunitario e recesso dello sportivo dal contratto di lavoro a tempo determinato*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 586); R. STINCARDINI, *op. cit.*

elementi non essenziali attraverso i quali le parti ampliano il contenuto del loro accordo»¹⁶⁸.

Secondo gli autori che riconducono la c.d. clausola di rescissione all'art. 1456 c.c., qualora un calciatore intenda avvalersi di questo strumento e conseguentemente rifiuti di adempiere alla prestazione concordata, alla società non rimarrebbe altro che «dichiarare di volersi avvalere della clausola ed incamerare la penale pattuita»¹⁶⁹. La somma che dovrà essere corrisposta sarà quella contenuta nella clausola penale, oggetto di accordo fra i contraenti, disciplinata dagli articoli 1382-1384 del codice civile. Essa prevede, in caso di inadempimento di un'obbligazione, il versamento di una somma di denaro da parte del soggetto inadempiente a titolo di risarcimento¹⁷⁰.

Il legislatore ha collocato l'istituto nel capo V del titolo II del codice civile, relativo agli effetti del contratto, sebbene la clausola sia un patto aggiunto ad un negozio, e non un effetto contrattuale. La dottrina che ritiene applicarsi tale elemento accidentale alla fattispecie della clausola penale fonda le proprie ragioni soprattutto sulle funzioni che la stessa è in grado di svolgere, ossia:

- rafforzare le possibilità di adempimento;
- sanzionare il debitore inadempiente;
- risarcire il danno al creditore.

In caso di recesso convenzionale cui accede una multa penitenziale, la norma che viene in rilievo è l'art. 1373 del codice civile, il cui primo e secondo comma dispongono che «se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

¹⁶⁸ *Ivi*, p. 138.

¹⁶⁹ R. GUIDOLIN, *op. cit.*, p. 85.

¹⁷⁰ Così infatti dispone l'art. 1382 c.c.: «la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione».

Con tale recesso le parti si accordano affinché uno dei contraenti – in tal caso il calciatore – si possa liberare dal vincolo mediante decisione unilaterale¹⁷¹, in deroga al principio sancito dall'art. 1372 c.c., secondo il quale il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per le altre cause ammesse dalla legge; si tratta del c.d. recesso "volontario" o "convenzionale. Le parti prevedono, solitamente, un corrispettivo per il diritto di recesso, che prende il nome di multa penitenziale, ex art. 1373 c.c., comma terzo¹⁷². Tale somma di denaro ha come scopo quello di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio di tale facoltà da parte dell'altro contraente. La disciplina giuridica del recesso convenzionale, che meglio tutela gli interessi patrimoniali di una società, sembra aver per ora prevalso in dottrina, nonostante alcuni autori abbiano affermato incontrare diversi limiti d'applicabilità¹⁷³, in particolar modo quando nei rapporti tra i soggetti una norma dal carattere inderogabile ne fissa la durata minima, come nel caso del contratto di lavoro a tempo determinato, previsto dalla legge del 18 aprile 1962, n. 230. Attenta dottrina ha però posto in evidenza che il nono comma dell'art. 4 della legge n. 91 del 1981 sancisce l'impossibilità di applicazione ai contratti di lavoro sportivo della predetta legge¹⁷⁴, il che porta a concludere che l'argomentazione sovraesposta non può essere condivisa.

¹⁷¹ La Giurisprudenza specifica che è ravvisabile il diritto di recesso quando ad una delle parti è attribuita la facoltà di «sciogliere unilateralmente il contratto in base ad una libera dichiarazione di volontà» (Cass. civ., 16 dicembre 2014, n. 26365, in www.iusexplorer.it).

¹⁷² «Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita».

¹⁷³ Come afferma S. SANGIORGI, *Recesso*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVI, Roma, 1991, p. 3: «l'ordinamento limita l'operatività del recesso volontario in quanto giudica prevalente l'interesse alla stabilità del vincolo, almeno per quanto riguarda la posizione del conduttore, del lavoratore, del coltivatore diretto. Deve dedursene che il recesso volontario potrebbe essere stipulato in favore di costoro e non rispettivamente del locatore, datore di lavoro, e concedente».

¹⁷⁴ «Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230».



Lega Nazionale Professionisti Serie A

2013/2014

N. 1138/A

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 3.5. DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto n. 2412/A sottoscritto in data 10/05/2014 tra la Società ed il Calciatore professionista sottoindicali, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

A.S. ROMA S.p.A.

(di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA

DOTT. ITALO ZANZI

QUALIFICA

AMMINISTRATORE DELEGATO

(munto dei necessari poteri)

COGNOME E NOME DEL CALCIATORE

PJANIC MIRALEM

(di seguito il Calciatore)

Tra la Società ed il calciatore si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO INDICATO IN OGGETTO SI DICHIARA QUANTO DI SEGUITO:

CLAUSOLA RESCISSORIA:

- € 38.000.000 DA ESERCITARSI A MEZZO FAX E RACCOMANDATA A/R ENTRO E NON OLTRE IL 15 AGOSTO 2016;

IN CASO DI ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA ENTRO IL 2016 E DI MANCATA QUALIFICAZIONE PER LA STAGIONE 2015/2016 ALLA FASE A GIRONI DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE L'AS ROMA RICONOSCERA' AL CALCIATORE IL 20% DELLA SOMMA NETTA INCASSATA MENO € 500.000.

IN CASO DI ESERCIZIO DELLA CLAUSOLA ENTRO IL 2017 L'AS ROMA RICONOSCERA' AL CALCIATORE IL 20% DELLA SOMMA NETTA INCASSATA.

P.M. [Signature]

Contratto sottoscritto dall'ex giocatore dell'A.S. Roma Miralem Pjanić e il club capitolino, contenente la clausola di rescissione dal valore di 38 milioni di euro.

4. Problematiche connesse al corrispettivo pattuito in sede di negoziazione della clausola di rescissione: il «caso» Belotti e il «caso» Real Madrid

Il 13 aprile del 2017 rappresenta una data storica per il mondo del calcio: dopo mesi di trattative, bonifici e problemi burocratici, si è finalmente conclusa la cessione dell'Associazione Calcio Milan da parte dell'(ormai) ex Presidente Berlusconi.

Se fino all'emanazione della c.d. sentenza Bosman alcuni imprenditori¹⁷⁵ vedevano il calcio più come un'attività di mecenatismo, in cui riversare miliardi prima, e milioni poi, del proprio patrimonio, negli ultimi anni è diventato una vera e propria attività economica in grado di generare ingenti guadagni, grazie soprattutto alle entrate derivanti da sponsor, diritti televisivi e merchandising. Proprio per questa ragione si sono affacciati al mondo del calcio, con sempre maggior frequenza, imprenditori stranieri. Inizialmente furono i petrodollari arabi a colonizzare il mercato calcistico europeo, mentre negli ultimi anni è aumentato sempre più il numero di investitori asiatici¹⁷⁶. Proprio uno di questi, l'imprenditore Li Yonghong, ha deciso di rilevare la maggioranza del club meneghino, diventando così il ventunesimo presidente dell'A.C. Milan. Se il passaggio di proprietà è stato senza ombra di dubbio faticoso, lo stesso non si può dire del calciomercato intrapreso fin da subito dalla nuova proprietà targata Maoming. L'amministratore delegato Fassone e il direttore sportivo Mirabelli hanno infatti lavorato alacremente, mettendo a segno, nel giro di poche settimane, ben undici colpi di mercato, necessari al fine di rinforzare la rosa. Come ogni campagna trasferimenti, però, l'attenzione dei media e dei tifosi si è concentrata sul nome del papabile

¹⁷⁵ Si pensi alla famiglia Moratti che, per diversi lustri, ha mantenuto la proprietà dell'F.C. Internazionale; ma anche alle famiglie Sensi (A.S. Roma), Della Valle (A.C.F. Fiorentina), Agnelli (Juventus F.C.) e la già citata famiglia Berlusconi (A.C. Milan).

¹⁷⁶ Tra i più noti: Vichai Srivaddhanaprabha, proprietario del Leicester City Football Club; Erick Thohir e Zhang Jindong, rispettivamente presidente e proprietario dell'F.C. Inter; Li Yonghong, presidente dell'A.C. Milan.

nuovo centravanti del Milan: diversi sono stati i giocatori accostati alla squadra allenata da Vincenzo Montella, ma il nome che ha fatto sognare di più il popolo rossonero è stato quello di Andrea Belotti. Fervente tifoso milanista – come da lui stesso affermato¹⁷⁷ –, l'attaccante classe '93 non ha mai nascosto la volontà di vestire un giorno i colori rossoneri. Forti dunque del potere economico e del gradimento del giocatore, i dirigenti milanesi hanno provato a sondare il terreno con il presidente del Torino F.C., club titolare dei diritti sportivi del giocatore. Il *patron* Urbano Cairo ha tuttavia negato di volersi privare del calciatore della nazionale, restando di conseguenza l'utilizzo della clausola di rescissione contenuta nel contratto di lavoro sportivo l'unica via percorribile per assicurarsi le prestazioni sportive di Belotti. Tale clausola, valevole solo oltre i confini nazionali, prevede che il calciatore possa liberarsi dall'impegno assunto con il Torino mediante versamento di una cifra pari a 100 milioni di euro. Nonostante dunque l'impegno del calciatore e dei rossoneri a una positiva conclusione della trattativa, il trasferimento si è arenato alle battute preliminari¹⁷⁸.

È evidente che, in sede di negoziazione, vi sia stata una gestione erronea da parte del procuratore del calciatore, in quanto:

1. l'eccessiva somma¹⁷⁹ pattuita nella clausola di rescissione, nonostante le grandi doti mostrate dall'attaccante, avrebbe precluso (come effettivamente è stato) qualsiasi trattativa con le società interessate ad acquisirne le prestazioni sportive;
2. tra gli addetti ai lavori si è affermata la consuetudine – rimasta tale in quanto non prevista da nessuna norma nazionale o internazionale – di corrispondere al calciatore, nel cui contratto sia prevista una clausola di rescissione, una retribuzione pari all'8-10% del valore della clausola

¹⁷⁷ Intervista a *Sky Sport* alla vigilia del match Milan-Torino del 21 agosto 2016, valevole per la prima giornata di campionato.

¹⁷⁸ Di conseguenza, il club di via Aldo Rossi ha virato sul giovane prospetto Andres Silva, ventiduenne calciatore portoghese cresciuto nelle giovanili del Porto.

¹⁷⁹ Sul problema della possibile riduzione, si veda: *infra* cap. III, par. 5.

stessa¹⁸⁰; la somma pattuita nel contratto di Belotti era pari a 880 mila euro (poi salita a un milione e 500 mila), dunque notevolmente inferiore a tale valore.

Se la cifra fissata nel contratto dell'attaccante bergamasco non tiene conto del suo valore di mercato, merita ancor più attenzione le somme pattuite in diversi contratti di calciatori militanti nel massimo campionato di calcio spagnolo. Posto che l'acquisto di Neymar da parte del Paris Saint Germain¹⁸¹ ha reso congrua ai valori di mercato la cifra di 300 milioni di euro paventata dal Barcellona a titolo di clausola di rescissione all'atto di rinnovo del contratto da parte del fuoriclasse argentino Lionel Messi, quelle inserite nei contratti dei campioni del Real Madrid appaiono irrimediabilmente irraggiungibili: qualora Luka Modrić¹⁸² e Gareth Bale decidano di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro sportivo dovranno versare 500 milioni di euro nelle casse del Real Madrid, e addirittura il doppio, ossia un miliardo di euro, dovrebbero corrispondere Cristiano Ronaldo e Karim Benzema¹⁸³. Si tratta di somme decisamente fuori mercato, basti pensare che il Manchester United, ossia la società calcistica con più introiti al mondo, ha fatturato, al 31 dicembre 2016, "solo" 676 milioni di euro¹⁸⁴.

Potrebbe, inoltre, verificarsi l'ipotesi in cui la somma di denaro prevista quale corrispettivo per il recesso, originariamente "congrua" ai valori di mercato, diventi eccessiva poiché, a causa delle prestazioni sportive scadenti rese dal calciatore, la

¹⁸⁰ «Se s'inserisce una clausola da 100 milioni, lo stipendio deve essere tra l'8 e il 10%: quindi tra gli 8 e i 10 milioni netti». Avv. Giuseppe Bozzo, Intervista alla Gazzetta dello sport, 5 ottobre 2017, p. 3.

¹⁸¹ Il club parigino si è reso protagonista, nell'estate del 2017, del trasferimento più roboante della storia del calciomercato: con l'assenso del calciatore brasiliano, il Psg ha trasferito nelle casse del Barcellona la cifra record di 222 milioni di euro, ossia la somma pattuita come indennizzo per l'utilizzo della clausola di rescissione da parte dell'attaccante classe '92.

¹⁸² Il contratto del centrocampista croato, contenente il predetto elemento accessorio, è osservabile in fondo al presente paragrafo.

¹⁸³ Dati rinvenibili alla pagina web <http://www.gazzetta.it/Calcio/Liga/20-09-2017/real-benzema-rinnova-2021-clausola-1-miliardo-ecco-dieci-piu-alte-220723076788.shtml>.

¹⁸⁴ Dati rinvenibili alla pagina web <http://www.calcioefinanza.it/2017/09/29/classifica-fatturato-squadre-calcio-2016-2017/>.

sua quotazione sia diminuita. Di fronte a queste possibilità, risulta lecito domandarsi se, per l'ordinamento sportivo – e più in generale per il legislatore italiano –, appaia lecito apporre un corrispettivo eccessivamente elevato nella clausola di rescissione e, in caso di risposta negativa, rintracciare le possibili soluzioni che le norme offrono per risolvere siffatta problematica. Come risulta evidente dalla situazione analizzata relativa all'attaccante Andrea Belotti, non si tratta di questione secondaria: i calciatori, la cui vita lavorativa risulta assai breve, potrebbero subire un pregiudizio per il prosieguo della propria carriera sportiva da una clausola eccessivamente onerosa apposta su un contratto che, nella maggioranza dei casi, prevede una durata pari a cinque anni.



REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL
LIGA NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL

TEMPORADA 12-13

CLUB REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
DIVISIÓN PRIMERA

CONTRATO DE TRABAJO DE JUGADOR PROFESIONAL

En Madrid, a 27 de Agosto de 2012
DE UNA PARTE, D. MANUEL REDONDO SIERRA
y D. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ PERIÁÑEZ, mayores de edad,
en su(s) calidad(es) de Director del Gabinete de Presidencia y Director General de la Junta
Directiva del Club REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL, actuando en su nombre y representación,
con facultades suficientes (en adelante, el Club).

Y DE OTRA PARTE, D. LUKA MODRIC de 27 años
de edad, con D.N.I. o pasaporte núm. 052898213 (en adelante, el Jugador).⁽⁹⁻⁹⁻⁸⁵⁾

Ambas partes convienen suscribir el presente CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL, que se regirá por lo
dispuesto en las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El presente contrato tiene por objeto la prestación profesional del Jugador al Club, como
Futbolista, durante el tiempo de duración establecido en la cláusula siguiente.

SEGUNDA.- El presente contrato tendrá una duración de CINCO TEMPORADAS (siempre determinada),
comenzando su vigencia el día 27 de agosto de 2012 y finalizando el día 30 de junio de 2017

TERCERA.- El Jugador percibirá como contraprestación económica las siguientes cantidades:

- 1.º SUELDO MENSUAL (obligatoriamente): ### 6.000,- ### Euros (Incluido en el concepto de "Prima de
Contrato") -----
- 2.º PRIMA DE CONTRATO: 2012/2013: 4.749.670,- €; 2013/2014: 5.643.155,- €; 2014/2015: 5.643.155,- €;
2015/2016: 5.643.155,- €; 2016/2017: 5.643.155,- €; (Todas las cantidades se entienden por la totalidad de la
temporada a la que hacen referencia) -----
- 3.º PRIMAS POR PARTIDO: Las establecidas por el Club, siempre que cumpla las condiciones estipuladas en
el correspondiente acuerdo de primas para el equipo en que esté inscrito.-----
- 4.º OTRAS RETRIBUCIONES: -----

En cualquier caso, el Jugador percibirá como mínimo, la Retribución Mínima Garantizada, de acuerdo con el
convenio colectivo vigente.

CUARTA.- En el plazo de 15 días a partir de la firma del presente contrato, el Jugador se someterá a examen médico
por los facultativos que designe el Club, a efectos de su aptitud para el desempeño de la práctica del Fútbol, realizando las
pruebas que al efecto se le indiquen.

QUINTA.- El jugador declara conocer, y en su caso el Club facilitará los Reglamentos y Normas Deportivas
que rigen el Fútbol, así como no tener ficha suscrita con otro Club.

0016

SEXTA.- En lo no previsto en el presente contrato, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1006/1985 de 26 de Junio, por el que se regula la relación laboral especial de los Deportistas Profesionales, Convenio Colectivo vigente y demás normas de aplicación.

CLÁUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.- Ambas partes expresamente convienen que, en caso de resolución o extinción del presente contrato por la sola voluntad del Jugador, al amparo de lo previsto en el artículo 16, puntos 1 y 2 del Real Decreto 1006/85 sobre Deportistas Profesionales, el Jugador deberá indemnizar al Real Madrid C. de F. con la cantidad bruta de QUINIENTOS MILLONES (500.000.000.-) de Euros, que deberá hacer efectivos en el momento de la resolución o extinción contractual.

La cuantía de la indemnización fijada en la presente cláusula, como resultado de la libre voluntad manifestada por ambas partes, prevalecerá, en cualquier caso y fuera cual fuera el momento en el que se produjera la extinción del contrato, sobre cualesquiera indemnizaciones que pudieran resultar de aplicación a la resolución anticipada del presente contrato a instancias del jugador, de conformidad con los criterios establecidos en el Art. 17 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores FIFA, en cada momento vigente, o norma internacional o deportiva que lo sustituyera en el futuro, o Reglamento federativo nacional.

SEGUNDA.- El pago de las cantidades anuales reseñadas en la Cláusula Tercera.2ª anterior bajo el epígrafe de "PRIMA DE CONTRATO" se distribuirá en dos pagos iguales, el primero el 10 de enero y el segundo el 10 de julio de cada temporada deportiva, excepto en la primera temporada que se abonará: 1.618.910,-€ en fecha 28/12/2012 y 3.130.760 en 10/7/2013.

La retribución salarial a la que se refiere dicha Cláusula ha sido calculada teniendo en cuenta el IRNR (Impuesto de la Renta de No Residentes) del 24,75% para el año 2012; para los pagos del año 2013 se han calculado al 52% y para los pagos del 2014 al 2017 se han calculado al 45%. Estos tipos se ajustarán, en su caso, al alza o a la baja, en función del tipo marginal que le corresponda y que le resulte de aplicación, durante la vigencia del contrato con el JUGADOR, en función de las modificaciones legislativas que se produzcan. El JUGADOR, mediante la suscripción del presente documento, consiente expresamente la retención de los tipos que se acaban de consignar en este párrafo incluso en caso de que sean superiores al tipo máximo establecido reglamentariamente.

TERCERA.- El presente contrato tiene carácter novatorio y, por tanto, sustituye y anula cualesquiera otros contratos y pactos (ya sean de carácter verbal o escrito) existentes hasta la fecha de suscripción de este contrato entre las partes, los cuales se declaran concluidos y extinguidos a todos los efectos, sin que quede pendiente de cumplimiento o satisfacción cantidad, concepto o derecho de ningún tipo o naturaleza dimanante de los mismos.

CUARTA.- El JUGADOR concede y acepta someterse durante las temporadas de vigencia del presente Contrato, a los reconocimientos médicos y declaraciones de salud que sean necesarios para la contratación por parte del REAL MADRID de un seguro, cuyo único beneficiario en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del JUGADOR para desarrollar su profesión, sea el Real Madrid.

Y en prueba de conformidad, ambas partes lo firman y rubrican, por sextuplicado, a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados

Por el Club

El Jugador

El Director del Gabinete de
Presidencia,

El Director General,

Fdo.

LUKA MODRIĆ

El Agente del jugador

Fdo.

Nombre y Apellidos

Nº Licencia del Agente

No se ha recurrido a los servicios de Agente de jugadores

Fdo. (Club/Jugador)

0016

Contratto sottoscritto da Luka Modrić al suo arrivo al Real Madrid nel 2012. Le parti hanno successivamente rinnovato l'accordo, prevedendo una clausola di rescissione di pari valore a quella contenuta nel precedente contratto: 500 milioni di euro.

5. Una possibile soluzione: la riduzione della penale, ex art. 1384 c.c.

Come visto nelle pagine precedenti, la clausola di rescissione, contenuta nel contratto di lavoro sportivo, può risultare eccessivamente onerosa, rendendo così irrealizzabile un suo l'utilizzo ad opera del calciatore¹⁸⁵. In tale circostanza, è possibile scorgere una soluzione nelle pieghe della controversia dottrinale relativamente alla disciplina ad essa applicabile.

Se, infatti, a prevalere fosse la tesi della clausola risolutiva espressa cui accede una clausola penale¹⁸⁶, l'eventuale eccessiva somma pattuita potrebbe essere oggetto di riduzione ad opera del giudice¹⁸⁷; l'art. 1384 c.c. afferma infatti che: «la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento».

Secondo parte della dottrina le clausole penali sarebbero sempre valide, indipendentemente dall'importo concordato¹⁸⁸. Tuttavia, recente orientamento

¹⁸⁵ Come affermato dall'avvocato Dupont, «vi è il rischio per il calciatore che una penale troppo alta lo renda prigioniero: bisogna studiare una proporzione perfetta tra ingaggi e penale» (E. CURRÒ, *Ora Bosman gioca con Ronaldo*, in *La Repubblica*, 14 giugno 1997, p. 52).

¹⁸⁶ Secondo l'autorevole opinione di G. GABRIELLI, non si potrebbe fare altrimenti in tutti i casi in cui «nessuna possibilità di scelta fra esecuzione del contratto e conseguimento della prestazione sostitutiva compete, di fatto, alla controparte di colui che all'esecuzione stessa vuole sottrarsi: ogni qual volta non sia possibile l'esecuzione forzata in forma specifica, la controparte stessa non potrà che domandare il risarcimento per equivalente; e potrà domandarlo solo nella misura, convenzionalmente prefissata, della penale». In tali casi la prestazione sostitutiva «quando pure fosse stato convenuto il potere di recesso, non può più configurarsi come corrispettivo della soggezione alla scelta, atteso che tale soggezione sussiste in ogni modo: residua solo la funzione risarcitoria, onde, quali che siano le espressioni adottate nel patto, dovrà applicarsi la disciplina propria della clausola penale, ed in particolare la riducibilità per opera del giudice». (G. GABRIELLI, *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Milano, 1985, p. 104).

¹⁸⁷ A siffatta conclusione giunge anche la dottrina maggioritaria spagnola, che riconduce le clausole di rescissione alla disciplina della clausola penale, ex art. 1152 del codice civile spagnolo. Analogamente al nostro ordinamento infatti, l'art. 1154 del predetto codice dispone che: «*el Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor*».

¹⁸⁸ Cfr. M.V. TRIMARCHI, *La clausola penale*, Milano, 1954.

della Suprema Corte a sezioni unite¹⁸⁹, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, ha affermato che l'autonomia dei privati non può derogare da quanto disposto dall'art. 1384 c.c., essendo il potere di controllo e di intervento su di una vicenda "manifestamente" iniqua sul piano dell'equilibrio economico-contrattuale «attribuito al giudice non più nell'interesse della parte ma nell'interesse dell'ordinamento, atteggiandosi a mo' di limite all'autonomia delle parti posto dalla legge a tutela dell'interesse generale». Corollario di siffatta affermazione è la consegna, nelle mani del Giudice, del potere di ridurre l'importo – esercitabile in ogni caso qualora l'ammontare sia manifestamente eccessivo – mediante una valutazione equitativa che tenga conto della parte di prestazione eseguita. Il legislatore ha voluto così impedire che la clausola si tramuti in uno strumento di «indebito arricchimento per il creditore»¹⁹⁰. Le stesse Sezioni Unite hanno affermato che il criterio utilizzabile dal giudice per valutare se l'ammontare della penale sia manifestamente eccessivo deve avere carattere oggettivo, ossia deve tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti.

Le norme statali e la giurisprudenza di legittimità sembrano dunque avallare la tesi della riduzione – tanto da parte del giudice ordinario, tanto da parte di un collegio arbitrale – dell'importo pattuito come penale in sede di negoziazione contrattuale da parte del calciatore e della società calcistica. Tuttavia, il terzo e il quarto comma dell'art. 30 dello Statuto della FIGC escludono la devoluzione di una possibile controversia al giudice ordinario, prevedendo che: «le controversie tra i soggetti di cui al comma 1¹⁹¹ o tra gli stessi e la FIGC, per le quali non siano previsti

¹⁸⁹ Cass. sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2985. Si veda, a tal proposito: G. MIRABELLI, *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile, libro IV, tomo secondo*, Torino, 1987; E. MOSCATI, *Riduzione della penale e controllo sugli atti di autonomia privata*, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 1783 ss.; A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, 1984.

¹⁹⁰ C.M. BIANCA, *Diritto civile, vol. V, La responsabilità*, Milano, 1994, p. 232.

¹⁹¹ Ossia i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo Statuto del CONI, sono devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, in conformità con quanto disposto dallo Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali. [...] Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali».

Dunque, ai sensi dello Statuto, pare illegittima la proposizione di un'azione di fronte alla giurisdizione ordinaria in caso di controversia tra calciatore e società sportiva avente ad oggetto una clausola penale.

In realtà, con il Caso Cosenza¹⁹², la norma ha perso la propria forza coattiva, essendo crollato «il diaframma tra giustizia sportiva e ordinaria in tutti i casi di notevole rilevanza economica, con la conseguente riduzione della cosiddetta autonomia dello sport»¹⁹³.

La squadra calabrese, subì una penalizzazione di tre punti in classifica a seguito della violazione del vincolo di giustizia sportiva, decise di ricorrere in via amministrativa, affermando illegittima la previsione di cui all'art. 27 (oggi art. 30) dello Statuto FIGC, in quanto in palese contrasto con l'art. 24 della Costituzione¹⁹⁴. Il TAR accolse il ricorso, di conseguenza la Federazione revocò la sanzione

¹⁹² Ordinanza TAR Lazio, 21 aprile 2005 n. 2244, in *www.dirittocalcistico.it*.

¹⁹³ F. FAZZO, *La sentenza Bosman dal punto di vista delle società sportive*, in S. BASTIANON (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016, p. 74.

¹⁹⁴ «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari».

comminata. Risulta legittima, di conseguenza, la proposizione, da parte dei calciatori, della domanda di riduzione della penale anche davanti agli organi di giustizia ordinari.

Tale possibilità, non presa seriamente in considerazione da parte dei soggetti legittimati e dalla dottrina italiana, ha invece trovato terreno fertile nell'ordinamento spagnolo che, come anticipato, contiene una disciplina della clausola penale sovrapponibile a quella prevista dall'art. 1384 c.c.

Il primo caso di riduzione giudiziale dell'indennizzo pattuito a titolo di clausola di rescissione risale al 1998, e vide come protagonisti il calciatore Oscar Tellez e le società Pontevedra C.F. e Deportivo Alavés. Il contratto di lavoro sportivo, firmato dal difensore e dal Pontevedra, prevedeva una *cláusula de rescisión* pari a 15 milioni di *pesetas*; il calciatore, trasferita la propria residenza presso la città di Vitoria, ritenne risolto il proprio contratto; successivamente, sottoscrisse un nuovo accordo con il Deportivo Alavés. L'ormai ex club dello spagnolo, reputando doveroso il versamento della somma pattuita, presentò ricorso. Il tribunale adito, con sentenza n. 341 del 23 settembre 1998¹⁹⁵, accolse la domanda del Pontevedra e, sposando la teoria che attribuiva natura di clausola penale alla *cláusula de rescisión*, stabilì la riduzione del corrispettivo, sulla scorta dell'art. 1154 del codice civile spagnolo, a 3 milioni di *pesetas*¹⁹⁶.

Più recentemente, i giudici spagnoli sono stati chiamati nuovamente a dirimere una controversia sorta in tema di eccessiva onerosità della somma pattuita a titolo di clausola di rescissione. Il giovane calciatore Iban Zubiaurre sottoscrisse, il primo luglio 2004, un contratto di lavoro sportivo annuale con la Real Sociedad.

Nel contratto erano altresì inserito:

¹⁹⁵ Uno stralcio della sentenza è reperibile alla pagina web <http://www.iusport.es/casos/tellez.htm>.

¹⁹⁶ Il giudice di secondo grado del *Tribunal Superior de Justicia de Galicia*, davanti al quale entrambe le parti appellarono la decisione del giudice di prime cure, non condivise la natura di clausola penale della clausola di rescissione, affermando invece che dovesse intendersi come multa penitenziale accessoria ad un recesso convenzionale. Di conseguenza stabilì l'obbligo del calciatore, e in via sussidiaria della società sportiva, di corrispondere la somma di 15 milioni di *pesetas* pattuiti quale indennizzo per il recesso unilaterale. Tale sentenza rende evidente la contrapposizione creatasi in seno alla dottrina e alla giurisprudenza spagnola sulla natura della clausola di risoluzione, di cui si è dato ampio spazio nelle pagine precedenti.

- il diritto d'opzione in favore del club, attraverso il quale lo stesso avrebbe potuto provvedere al prolungamento contrattuale per un'ulteriore stagione sportiva;
- la clausola di rescissione, che avrebbe permesso al calciatore di liberarsi dal vincolo contrattuale mediante versamento di trenta milioni di euro.

Nonostante il club basco avesse manifestato l'intenzione di esercitare il diritto d'opzione previsto dal predetto accordo, il calciatore sottoscrisse un nuovo contratto con l'Athletic Club di Bilbao. La Real Sociedad adì dunque il tribunale affinché Zubiaurre provvedesse al pagamento dell'indennità stabilita. La questione raggiunse il Tribunal Supremo¹⁹⁷, il quale affermò che la somma pattuita fosse manifestamente eccessiva: il calciatore, al momento della sottoscrizione del contratto, aveva solo 22 anni e ricopriva un ruolo marginale nella formazione del club di appartenenza. Conseguentemente, il giudice rideterminò l'importo in cinque milioni di euro¹⁹⁸.

Il collegio giudicante ha provveduto a tale equa riduzione non sulla scia dell'art. 1154 del codice civile spagnolo (disciplinante la riduzione della clausola penale eccessivamente onerosa), bensì attestando che una tale somma costituiva un abuso di diritto¹⁹⁹, esercitato dal Real Sociedad al momento della sottoscrizione del contratto. Nel compiere tale valutazione, il giudice ha realizzato un'accurata analisi del mercato del calcio, affermando «non sarebbe passato nella testa di

¹⁹⁷ Il Tribunal Supremo è il massimo organo giurisdizionale spagnolo; ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato e rappresenta il giudice di ultima istanza per i contenziosi civili, amministrativi e penali.

¹⁹⁸ Sentenza del Tribunal Supremo Soc., 12 maggio 2008, rec. 4422/2006, in *iusport.es*.

¹⁹⁹ L'abuso di diritto è disciplinato dal secondo comma dell'art. 7 del *Código Civil*, che prevede: «*la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso*» («la legge non protegge l'abuso del diritto o l'esercizio antisociale dello stesso. Qualsiasi atto o omissione che, con l'intenzione del suo autore, dal suo oggetto o dalle circostanze in cui è realizzato chiaramente eccede i normali limiti dell'esercizio di un diritto, con danno a terzi, darà luogo al corrispondente risarcimento e all'adozione di misure giudiziarie o amministrative che impediscono la persistenza nell'abuso». Traduzione a cura dell'autore).

nessun club corrispondere tale cifra per un giocatore di 22 anni, pur bravo che fosse, dato che tali cifre vengono versate solo per i grandi campioni».

Il massimo organo giurisdizionale spagnolo ha dunque consegnato nelle mani dei giudici il potere di ridurre la somma pattuita nel contratto di lavoro sportivo, basando la propria decisione sul possibile concorso di un "abuso di diritto", riaprendo, di fatto, la discussione dottrinale in merito alla natura normativa della clausola di rescissione.

Comunque inquadrata la *cláusula de rescisión*, la dottrina spagnola²⁰⁰ ha affermato che, in caso di controversia tra un giocatore e società sportiva in relazione all'indennità prevista a titolo di clausola di rescissione, il giudice dovrebbe verificare che la somma pattuita:

- a. non costituisca un elemento di totale impossibilità per gli altri clubs che vogliano ingaggiare il calciatore;
- b. non sia stata negoziata senza tenere conto delle caratteristiche del giocatore, rendendola, di conseguenza, totalmente esorbitante rispetto al suo valore di mercato;
- c. sia proporzionale al pregiudizio subito a seguito dell'estinzione del contratto.

Come già si ha avuto modo di affermare nelle pagine precedenti, il legislatore italiano – tanto quello statale, tanto quello sportivo – non prevede siffatto elemento accessorio nei contratti di lavoro. In virtù del vuoto normativo, risulta assai rara la giurisprudenza in tema di riduzione della clausola penale: l'unica statuizione relativa a tale disciplina è stata assunta dal Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti Serie «C»²⁰¹ il 19 dicembre 2000²⁰², chiamato a decidere un ricorso concernente la correzione di un «mero errore materiale» di un lodo reso

²⁰⁰ Si veda, a tal proposito: J.H. MARTÍNEZ, *Cláusulas de rescisión: el caso de Ricky Rubio, jugador del DKV Juventud de Badalona, Recopilación Iusport*, 2007.

²⁰¹ Il Collegio arbitrale presso la Lega Professionisti Serie «C» è l'ente giudicante per le controversie concernenti il rapporto tra società sportive di serie «C» e calciatori professionisti.

²⁰² Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929, in *Nuova giur. civ.*, 2002, p. 333.

tra società e proprio calciatore. Sebbene il lodo avesse riguardo alla clausola penale prevista all'art. 16 dell'Accordo Collettivo²⁰³, la decisione può essere estesa, in via generale, a tutte le controversie aventi ad oggetto un contratto di lavoro sportivo in cui sia stato inserito siffatto istituto. Il Collegio, dopo aver risposto positivamente riguardo l'ammissibilità dell'istanza di correzione effettuata dal calciatore, ha affrontato la questione relativa all'interpretazione della clausola penale²⁰⁴ e il potere dell'arbitro di modificarne l'importo pattuito. Il Collegio ha così affermato possibile la sua riduzione in via giudiziale²⁰⁵ «facendo leva sul particolare valore che i principi di correttezza e buona fede assumono nell'ordinamento sportivo»²⁰⁶. Di conseguenza, effettuato un «controllo di congruenza» sulla penale fissata dall'Accordo collettivo e concludendo per l'eccessività di questa, ha deciso per la sua riduzione.

Alla luce di siffatta pronuncia, risulta sdoganata, anche in Italia, la via giurisdizionale per quei calciatori che si trovino vincolati da un rapporto contrattuale contenente un indennizzo a titolo di clausola di rescissione eccessivamente oneroso.

²⁰³ Il secondo comma dell'art. 16 prevedeva infatti che, qualora, senza giusta causa, la società neghi al calciatore il diritto di allenarsi con la prima squadra, lo stesso avrebbe potuto chiedere la reintegrazione o la risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno «in misura non inferiore al 30% del compenso annuo lordo».

²⁰⁴ In realtà, la riconducibilità della previsione di cui all'art. 16 alla clausola penale non è pacifica in giurisprudenza. In precedenza; il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti, nella decisione di cui al Comunicato ufficiale n. 209 del 12 gennaio 1996, nel risolvere una questione analoga a quella in epigrafe aveva ritenuto infatti che «[...] la previsione dell'art. 16 del vigente Accordo Collettivo non sia equiparabile a clausola penale, espressione dell'autonomia negoziale dei privati, ma si inserisca nel più complesso ambito di regolamentazione collettiva con efficacia normativa dei diritti e dei doveri dei soggetti del rapporto di lavoro professionistico che si instaura tra calciatore e società, e determini un diritto soggettivo autonomo del lavoratore, proprio dello status di calciatore professionista. In altri termini, la speciale determinazione della misura minima del danno prevista dall'art. 16 dell'accordo collettivo costituisce, così come formulata, non già una clausola penale, bensì una delle modalità di regolamentazione del rapporto di lavoro adottata dalle parti collettive, in sede di norma astratta valevole per la disciplina dei singoli contratti individuali».

²⁰⁵ «Questo Collegio [...] si fa carico di esaminare la congruità della penale alla luce delle circostanze di specie» (Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929, *cit.*, p. 335).

²⁰⁶ C. GALLAVOTTI, *Nota di commento: «in tema di riduzione d'ufficio della clausola penale eccessiva»* in *Nuova giur. civ.*, 2002, p. 336 e ss.

A parere dello scrivente, si tratta dell'unica soluzione in grado di risolvere i numerosi casi in cui l'ammontare della penale, per la sua manifesta eccessività, finisce per compromettere la libertà contrattuale dell'atleta, recluso nella "gabbia dorata" nella quale è stato relegato al momento della stipula del contratto. Così come per tutte le altre controversie, il giudice non propenderà per la riduzione davanti alla semplice proposizione della domanda giudiziale, ma interverrà solo qualora vi sia disequilibrio tra il valore economico-sportivo del calciatore e la cifra richiesta dalla società sportiva titolare del rapporto contrattuale.

La tesi sostenuta non è, dunque, un *escamotage* dottrinale volto alla caducazione di uno dei principi cardine del diritto civile – contenuto nell'art.1372 c.c.²⁰⁷ e sintetizzabile con il brocardo latino *pacta sunt servanda* – bensì la volontà di ricondurre il mondo del calcio al rispetto e all'utilizzo della normativa civilistica, spesso relegata al ruolo di comprimario in favore delle norme proprie dell'ordinamento sportivo.

²⁰⁷ «Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge».

6. Recesso del calciatore in pendenza di contratto: il caso Ronaldo

Appare opportuno introdurre, a questo punto della trattazione, uno dei casi più significativi relativi alla clausola di c.d. rescissione.

Nel 1997, l'asso della nazionale brasiliana Ronaldo, ancorché legato fino al 2004 da un contratto con l'F.C. Barcellona, decise di trasferirsi, senza che vi fosse il consenso del club catalano, a Milano, sponda nerazzurra. Il giocatore, in accordo con l'F.C. Internazionale, fece valere la clausola di rescissione, inserita nel contratto di lavoro sportivo siglato con il Barcellona; questa prevedeva che: «se l'estinzione del vincolo fosse dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della scadenza del contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore dovrà indennizzare il club, se la risoluzione si verifica prima del 30 giugno del 2001, con 4.000 milioni di *pesetas* da pagare in contanti. Dal primo luglio del 2001 fino al 30 giugno del 2002 l'indennità sarà di 2.000 milioni di *pesetas*. Dal primo luglio del 2002 fino al 30 giugno del 2003 l'indennità sarà di 1.700 milioni di *pesetas* e dal primo luglio del 2003 fino al 30 giugno del 2004 sarà di 1.400 milioni di *pesetas*. Queste somme si incrementeranno, nel caso, con l'I.V.A. corrispondente, e potranno essere pagate dal giocatore o da un terzo in suo nome, con la ratifica del giocatore, o dal club che acquisirà i suoi diritti federativi»²⁰⁸.

Il club catalano si oppose con veemenza al trasferimento dell'attaccante in Italia: dapprima affermando che la clausola di rescissione, essendo ricollegabile a una disposizione normativa spagnola, non si applicasse in caso di trasferimento internazionale²⁰⁹; successivamente, preso atto della volontà del calciatore, chiedendo al club meneghino, oltre ai 48 miliardi di lire (4.000 milioni di *pesetas*) previsti come penale dalla clausola contrattuale, altri 30 miliardi di lire come riconoscimento del premio di formazione professionale per i giovani.

²⁰⁸ A. PETA, *op. cit.*, p. 213.

²⁰⁹ I legali dell'F.C. Internazionale prontamente replicarono che il caso Ronaldo non riguardasse «il trasferimento di un calciatore da un club all'altro, ma la rottura di un contratto» (E. CURRÒ, *Bruxelles, ok all'Inter. Ronaldo può arrivare*, in *La Repubblica*, 26 giugno 1997, p. 47).

L'art. 14 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori²¹⁰ obbligava infatti la nuova società di un calciatore extracomunitario al pagamento di un'indennità di formazione e promozione, in favore del club che ha visto sciogliersi il proprio legame con il suddetto giocatore, qualora entrambe le squadre facciano parte di uno Stato membro.

In realtà l'art. 14 venne modificato il 27 marzo 1997, proprio qualche settimana prima del "caso Ronaldo": con la circolare n. 611 venne infatti prevista l'assimilazione dei calciatori extracomunitari a quelli cittadini di uno dei paesi dell'Unione. Questa operazione comportava il venir meno, in capo alla società che vedeva sciolto il sodalizio con il calciatore avvalso della clausola di rescissione, del diritto a ricevere l'indennità di trasferimento qualora la cessione fosse avvenuta fra Stati membri. Tuttavia, la FIFA, con la circolare n. 616 del 4 giugno 1997, comunicò la decisione di rimandare l'entrata in vigore al primo aprile 1999: nel periodo transitorio rimanevano dunque vigenti le precedenti disposizioni. In quest'ultima circolare la Fifa ha inoltre «richiamato l'art. 12 del sopra citato Regolamento, per mettere in evidenza che nel caso di estinzione dei contratti di lavoro, possono essere accettate unicamente le risoluzioni unilaterali per giusta causa o quelle per mutuo accordo delle parti. La Commissione ha quindi esplicitamente affermato che, nell'ipotesi di risoluzione unilaterale ed ingiustificata del contratto da parte del calciatore interessato, la Federazione cui è affiliata la Società può ritenere che sia stato violato il comma 1 dell'articolo 12 del Regolamento, e di conseguenza potrà, da tale momento, negare il rilascio del *transfer* internazionale in base all'art. 7 comma 2, lettera a) del suddetto regolamento»²¹¹.

I regolamenti FIFA infatti, al pari di quelli della FIGC, non consentivano trasferimenti decisi unilateralmente mediante l'utilizzo della clausola di rescissione.

²¹⁰ Il Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori è stato completamente emendato nel 2004 (si veda, in tal proposito: *infra* cap. III, par. 7).

²¹¹ R. GUIDOLIN, *op. cit.*, p. 75.

Nel giugno 1997 la Federazione italiana, su richiesta dell'F.C. Internazionale, chiese dunque alla Reale Federazione Spagnola il certificato Internazionale di trasferimento, affinché il calciatore potesse validamente scendere in campo con il club neroazzurro.

Il 26 giugno 1997 la Federazione spagnola decise però di non rilasciare il *transfer* al club neroazzurro.

L'F.C. Internazionale si rivolse dunque alla Commissione per lo Statuto²¹² che, con decisione assunta il 24 luglio 1997²¹³, affermò che Ronaldo è sì «*free of any contractual obligation to F.C. Barcelona*», ma che alla somma già versata si dovesse aggiungere l'indennità di trasferimento, la cui quantificazione veniva rimessa alle parti. In mancanza di accordo, sarebbe stata quantificata dalla FIFA stessa.

L'F.C. Internazionale, ritenendo che la somma pagata comprendesse tutte le possibili pretese, («*all including amount*») impugnò la decisione.

La corte di appello confermò quanto stabilito, fissando l'indennità di trasferimento in 1 milione e ottocentomila dollari²¹⁴. Contestualmente, la FIFA autorizzò la FIGC a registrare Ronaldo con l'F.C. Internazionale.

²¹² I membri dell'ordinamento sportivo possono rivolgersi a tale Commissione per la risoluzione di controversie calcistiche internazionali.

²¹³ Uno stralcio della decisione è rinvenibile alla pagina web <http://www.fifa.com/news/y=1997/m=7/news=ronaldo-and-lizarazu-transfer-cases-clarified-70298.html>.

²¹⁴ «Questo giudice stima che la somma debba essere incrementata all'incirca del 10%, somma per giunta equivalente all'importo del salario annuale pagato al giocatore dal F.C. Barcellona, in virtù del contratto di lavoro che ad esso lo legava» (Comitato esecutivo FIFA, decisione d'appello, 4 settembre 1997, *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 210).

7. L'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori

La FIFA, massimo organo di governo del mondo del calcio, è rimasta per diversi anni inerte davanti alle conseguenze rivoluzionarie rappresentate dalla c.d. sentenza Bosman e al diffondersi delle clausole di rescissione. Le istanze di maggior flessibilità contrattuale richieste a gran voce dall'Associazione Internazionale Calciatori (F.I.F. Pro)²¹⁵ trovarono accoglimento soltanto nel 2001, quando il comitato esecutivo della FIFA ratificò, con l'emanazione del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori²¹⁶, il c.d. «Accordo di Bruxelles» dell'Unione Europea del 5 marzo 2001²¹⁷. Il testo del Regolamento è stato successivamente emendato nel 2005, quando si decise per la creazione di un testo unico comprendente, oltre alla normativa del 2001, le circolari interpretative emanate dalla FIFA in materia e la giurisprudenza della Camera per la Risoluzione delle Controversie (CRC).

Il nuovo testo prevede, all'art. 17, la possibilità per i calciatori di svincolarsi dal contratto sottoscritto, seppur in presenza di determinate condizioni.

La volontà del legislatore era, in realtà, quella di introdurre uno strumento normativo in grado di rafforzare la stabilità contrattuale – nell'ottica del principio *pacta sunt servanda* – grazie alla previsione di sanzioni, anche disciplinari, in caso di risoluzione senza giusta causa del contratto di lavoro sportivo²¹⁸: l'art. 17 è

²¹⁵ Si veda, a tal proposito: M. COCCIA, *Diritto dello sport*, Firenze, 2008.

²¹⁶ Il Regolamento è stato adottato anche in risposta alla Commissione europea, che nel 1998 aveva ritenuto il sistema dei trasferimenti dei calciatori previsto dalla FIFA un ostacolo alla libertà di movimento rispetto ai lavoratori in altri settori, minacciando di sopprimere il sistema di trasferimenti previsti nel mondo del calcio se la FIFA non avesse provveduto alla modifica della normativa.

²¹⁷ Tale accordo, vincolante per tutti gli Stati membri, ha anche introdotto, per la prima volta nell'ordinamento calcistico, la possibilità di rivolgersi alla Magistratura statale ordinaria.

²¹⁸ Infatti, come affermato dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS) nel Lodo Matuzalem, «*the purpose of the art. 17 is basically nothing else than to reinforce contractual stability, i.e. to strengthen the principle of pacta sunt servanda in the world of international football, by acting as deterrent against unilateral contractual breaches and terminations, be it breaches committed by a*

infatti inserito nel titolo IV del predetto Regolamento, rubricato “mantenimento della stabilità contrattuale fra professionisti e società”.

In realtà, con questa disposizione, la FIFA ha indirettamente adottato il modello delineato dall’ordinamento spagnolo²¹⁹ che, come visto nelle pagine precedenti, consente al calciatore di scogliere *ante tempus* il contratto di lavoro sportivo mediante il pagamento dell’indennità concordata o fissata equamente dal giudice.

Il Regolamento, dopo aver sancito all’art. 13 il principio cardine per cui un contratto fra un professionista ed una società può cessare solo alla sua scadenza o per mutuo consenso²²⁰, prevede all’art. 14 la possibilità di risolverlo per giusta causa senza incorrere in alcuna conseguenza²²¹.

La ricorrenza di una giusta causa di recesso va accertata in concreto, caso per caso, non essendo ipotizzabile una tipizzazione di tutte le possibili ipotesi idonee ad integrarne la fattispecie²²².

club or by a player. This, because contractual stability is crucial for the well functioning of the international football. The principle pacta sunt servanda shall apply to all stakeholders, “small” and “big” clubs, unknown and top players, employees and employers, notwithstanding their importance, role or power» (Iodo consultabile in: R.C.R SIEKMANN, *Introduction to International and European Sports Law: Capita Selecta*, The Hague, 2012).

²¹⁹ Lo stesso art. 17 prevede, invero, che l’indennità di rottura possa essere predeterminata dalle parti nel contratto, così come avviene per la cifra pattuita dalla clausola di rescissione.

²²⁰ La norma dispone che «il contratto fra un professionista ed una società può cessare solo alla sua scadenza o previo reciproco accordo tra le parti».

²²¹ L’art. 14 stabilisce infatti che «entrambe le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (corresponsione di indennizzi o imposizione di sanzioni sportive) ove sussista una giusta causa».

²²² L’art. 15 prevede infatti che: «un professionista affermato, che nel corso di una stagione agonistica abbia disputato meno del 10 % delle gare ufficiali a cui partecipa la società di appartenenza, ha la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza naturale per giusta causa sportiva. Nel valutare casi di questo genere sarà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. La sussistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Benché in simili eventualità non sia prevista l’imposizione di sanzioni sportive, potrebbero essere previste corresponsioni di indennizzi. Il professionista può rescindere dal contratto per giusta causa sportiva nei 15 giorni successivi all’ultima gara ufficiale della stagione disputata per la società presso la quale egli è tesserato». Ipotesi di giusta causa di recesso è, ad esempio, il mancato pagamento dello stipendio da parte della società.

Nel caso in cui il contratto venga risolto senza che ricorra una giusta causa, entra in gioco il già citato art. 17²²³, il quale dispone che «nel caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa trovano applicazione le disposizioni riportate di seguito:

1. in tutti i casi, la parte inadempiente è tenuta a corrispondere un indennizzo. Fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 20 e all'allegato 4 in materia di indennità di formazione e salvo diversa disposizione contenuta nel contratto, l'indennizzo da corrispondere in caso di inadempienza deve essere calcolato tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi

²²³ La norma si applica solo per i trasferimenti internazionali, mentre a livello nazionale ciò è possibile solo se la federazione prevede tale articolo nel suo regolamento; l'art. 1 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori prevede infatti che siano le disposizioni emanate dalle singole Federazioni a disciplinare il trasferimento di calciatori fra società sportive del medesimo Stato: «il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo *status* e all'idoneità dei calciatori a partecipare alle attività del calcio organizzato e al loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti.

Il trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai regolamenti specifici emanati dalla Federazione competente ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, in basso, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti devono contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e calciatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. È auspicabile che tali regolamenti prevedano altresì un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell'istruzione dei giovani calciatori.

a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere recepite, senza alcuna modifica, nei regolamenti delle Federazioni: Artt. 2-8, 10, 11, 18, 18 bis, 19 e 19 bis.

b) Ogni Federazione è tenuta a recepire nei propri regolamenti degli strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, si dovrà tenere conto dei seguenti principi:

- Articolo 13: il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati;
- Articolo 14: il principio secondo cui i contratti possono essere risolti da entrambe le parti senza conseguenze ove sussista una giusta causa;
- Articolo 15: il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai professionisti ove sussista la giusta causa sportiva;
- Articolo 16: il principio secondo cui i contratti non possono essere risolti nel corso della stagione agonistica;
- Articolo 17, paragrafi 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di un contratto senza giusta causa sia prevista la corresponsione di un indennizzo, il cui ammontare può essere stabilito nel contratto;
- Articolo 17, paragrafi da 3 a 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa sia prevista l'applicazione di sanzioni sportive nei confronti della parte inadempiente.

Il presente regolamento disciplina inoltre la messa a disposizione dei calciatori per le rappresentative nazionali e la loro idoneità a giocare per tali squadre ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 1. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le società».

del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società precedente (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e a seconda se l'inadempienza contrattuale avviene o meno durante un periodo protetto.

2. L'indennizzo non può essere ceduto a terzi. Nel caso in cui un professionista debba corrispondere l'indennizzo, egli ne risponderà in solido con la nuova società. L'ammontare dell'indennizzo può essere previsto nel contratto o stabilito fra le parti.
3. Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista l'applicazione di sanzioni sportive a carico di qualsiasi calciatore che rescinda il contratto durante il periodo protetto. Questa sanzione consiste nel divieto di partecipare a incontri ufficiali per quattro mesi. In presenza di aggravanti, tale divieto sarà esteso a sei mesi. Queste sanzioni sportive avranno effetto immediato, una volta che al calciatore sarà stata notificata la decisione del caso. Le sanzioni sportive saranno sospese nel periodo che intercorre tra l'ultima partita ufficiale della stagione e la prima partita ufficiale della stagione successiva; in entrambi i casi sono da intendersi incluse coppe nazionali e campionati internazionali per società. Tuttavia, la sospensione delle sanzioni sportive non verrà applicata nel caso in cui il calciatore sia un elemento consolidato della nazionale della federazione che il calciatore ha il diritto di rappresentare e nel caso in cui la federazione interessata stia disputando la fase finale di un torneo internazionale nel periodo che intercorre tra l'ultima partita e la prima partita della stagione successiva. Il recesso unilaterale senza giusta causa o giusta causa sportiva successivamente al periodo protetto non comporterà l'imposizione di sanzioni sportive. Misure disciplinari possono tuttavia essere imposte al di fuori del periodo protetto per mancata

comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione (incluse le coppe) disputata dalla società presso la quale il calciatore è tesserato. Il periodo protetto inizia nuovamente quando, in sede di rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente viene prorogata.

4. Oltre all'obbligo di corrispondere un indennizzo, è prevista la possibilità di imporre delle sanzioni sportive nei confronti di qualsiasi società che commetta una violazione contrattuale o che agisca in maniera da indurre alla violazione contrattuale durante il periodo protetto. Salvo dimostrazione del contrario, si ritiene che una società che tesserò un professionista che abbia rescisso il proprio contratto senza giusta causa abbia indotto tale professionista a commettere la violazione contrattuale. Alla società sarà imposto il divieto di tesserare nuovi calciatori, sia a livello nazionale che internazionale, per una durata pari a due periodi di tesseramento.
5. Qualsiasi persona soggetta allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti di società, agenti di calciatori, calciatori, ecc.) che agisca in maniera da indurre alla violazione di un contratto fra un professionista e una società per facilitare il trasferimento del calciatore sarà punita con le sanzioni del caso».

L'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori prevede dunque l'obbligo, in capo alla parte inadempiente che intenda risolvere il contratto in assenza di giusta causa, di corrispondere un indennizzo, da quantificarsi secondo alcuni criteri oggettivi²²⁴, definiti in sede di ricorso. Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo protetto (tre anni se il contratto è stato concluso prima del ventottesimo anno di età, due anni se concluso dopo il ventottesimo anno) al calciatore verrà fatto divieto di partecipare a gare ufficiali per un periodo di tempo pari a quattro mesi, estendibili a sei in presenza di aggravanti. Nel caso in cui sia il nuovo club ad indurre la rottura del vigente

²²⁴ Tra i quali l'ingaggio e il tempo rimanente alla scadenza del contratto.

rapporto contrattuale, questo verrà sanzionato con il divieto di tesserare qualsiasi nuovo giocatore, sia a livello nazionale che internazionale, fino al termine del secondo periodo di trasferimento che segue la data nella quale la rottura è diventata effettiva; spetta al nuovo club l'onere di dimostrare l'estraneità alla rottura del precedente vincolo contrattuale.

Se il giocatore intendesse, in accordo con la nuova società, avvalersi dell'art. 17 deve:

1. comunicare la decisione entro 15 giorni dall'ultima partita giocata;
2. provvedere al pagamento della somma di denaro.

Al calciatore viene fatto divieto di trasferirsi in una squadra dello stesso campionato nei successivi dodici mesi²²⁵.

A questo punto il giocatore sarà libero dal precedente rapporto contrattuale e potrà così negoziare un nuovo accordo con un altro club (anche se solitamente sussiste una tacita intesa tra calciatore e nuovo sodalizio preliminare alla risoluzione contrattuale, in quanto sarà la stessa società sportiva a farsi carico del pagamento della somma dovuta ai sensi dell'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori).

La somma di denaro dovuta in forza della norma in analisi è riconducibile ad un indennizzo dovuto in caso di risarcimento del danno, come ha avuto modo di evidenziare il Tribunale Arbitrale dello Sport²²⁶, chiamato a dirimere la controversia tra il difensore francese Philippe Mexes e l'A.J. Auxerre, sorta a seguito della rottura contrattuale esercitata dal calciatore. La corte ha infatti affermato che dovesse essere corrisposto al club francese una somma di denaro per il «*prèjudice*» subito, da determinarsi in base al danno emergente – inteso come ristoro dei costi sostenuti per la formazione dell'atleta e per il prolungamento del

²²⁵ Non essendo prevista una norma analoga nell'ordinamento italiano, la stessa si applicherà solo nei trasferimenti internazionali (a riguardo, si veda: *infra* nota 82).

²²⁶ Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) è un organo giurisdizionale sportivo con il compito di dirimere le controversie sportive di carattere transnazionale.

contratto – e al lucro cessante, inteso come perdita di guadagno risultante dalla possibilità di cedere il calciatore ad altra società²²⁷.

²²⁷ CAS 2005/A/902 AJ Auxerre c/ Mexès & AS Roma, in *Riv. dir. econ. sport*, III, 2005, p. 241.

8. Il “caso” Webster

L'occasione per un'applicazione pratica dell'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori non tardò ad arrivare: nel 2006, il difensore Andy Webster decise infatti di risolvere il proprio contratto con la società d'appartenenza²²⁸. Nel 2006 lo scozzese, dopo cinque anni nel club Heart of Midlothian F.C., venne messo fuori rosa, nonostante un contratto in scadenza nel 2007. Consigliato dalla Associazione Scozzese dei Calciatori Professionisti (SPFA), il giocatore decise di avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 17, per poi firmare un nuovo contratto con il Wigan Athletic F.C.

Dopo la risoluzione del contratto, l'Hearts ricevette diverse offerte da parte di clubs interessati ad acquisire le prestazioni sportive del difensore.

La squadra di Edimburgo decise dunque di rivolgersi alla Dispute Resolution Chamber²²⁹ al fine di rivendicare un indennizzo pari a cinque milioni di euro – cifra ritenuta congrua per il valore di mercato del difensore – quale risarcimento del danno in considerazione del *lucrum cessans* subito dal club a causa della mancata cessione del contratto di lavoro sportivo di Webster a una squadra terza. Gli scozzesi chiesero inoltre che:

- a. il Wigan venisse condannato al divieto di tesserare nuovi calciatori per due finestre di mercato, in accordo con il terzo comma dell'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori²³⁰;

²²⁸ CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300, cases between Webster, Heart of Midlothian, Wigan Athletic, in *Riv. dir. econ. sport*, I, 2008, p. 181.

²²⁹ La Dispute Resolution Chamber (di seguito DRC) è l'organo della FIFA che fornisce una risoluzione alle controversie sorte nel mondo del calcio; è formata da un numero uguale di rappresentanti dei giocatori e dei clubs e da un presidente indipendente.

²³⁰ Secondo la società ricorrente il club avrebbe indotto il calciatore a rompere il contratto, attraendolo con una nuova offerta. Si considerino, complessivamente, i punti 15 e 16 della decisione della Camera (rinvenibili in M. DI FRANCESCO, *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Riv. dir. econ. sport*, III, 2007, p. 66 e ss.): «club B contacted FIFA claiming compensation for breach of contract in the amount of 5,037,311 against Mr A as well against club C, for having induced the breach [...]. The claimant also asks for the player to be ineligible to take part in any official matches for a period of two months and for C to be banned from registering any new player for one registration period».

- b. al calciatore venisse fatto divieto di partecipare a gare ufficiali per un periodo di tempo pari a due mesi per mancata comunicazione di recesso entro 15 giorni dall'ultima partita ufficiale della stagione, come previsto dal terzo comma dell'art. 17 del predetto Regolamento.

Ai fini della decisione, la DRC ha tenuto conto di una serie di fattori, tra i quali:

- il valore del residuo periodo contrattuale;
- le condizioni economiche del nuovo contratto di lavoro sportivo;
- la somma prevista nel 2001 dall'Arbroath – club dal quale gli Heart acquistarono Webster – per la cessione del calciatore;
- la circostanza che il recesso dal contratto era stato effettuato al di fuori del periodo protetto;

La DRC, con decisione del 4 aprile 2007²³¹ statuì l'obbligo di corrispondere, da parte del calciatore e in via solidale dal Wigan, 625.000 sterline a titolo di indennizzo per la rottura del contratto di lavoro sportivo stipulato con gli Hearts. Al calciatore venne inflitta inoltre una squalifica di due settimane da scontare in qualsiasi competizione ufficiale.

Il club scozzese ricorse al Tribunale Arbitrale dello Sport, riformulando la richiesta non accolta dal giudice di prime cure. Di contro, il calciatore affermò l'illegittimità della sanzione comminatagli, avendo la risoluzione avuto luogo al di fuori del periodo protetto. Anche il Wigan presentò ricorso, sulla scorta della mancanza di un nesso di causalità tra l'accordo raggiunto con il calciatore e la rottura del precedente contratto sottoscritto con gli Hearts, sulla base della distanza temporale esistente tra il recesso operato da Webster e la contrattazione del nuovo rapporto²³².

²³¹ Uno stralcio della decisione è rinvenibile nella ricostruzione effettuata dal TAS nel lodo Webster, *Hearth of Midlothian, Wigan Athletic, cit.*, p. 186 e ss.

²³² «According to the club, the first contact between Mr A and C occurred on 10 July 2006, *id est* six weeks after the termination of contract performed by the player. As a matter of law, there is no causative link between C and the termination of the contract, as a consequence of which, the club cannot be deemed liable for any damage arising from such a breach» (punto 75 della decisione della DRC, rinvenibile in M. DI FRANCESCO, *op. cit.*, p. 68).

Il TAS, con decisione del 30 gennaio 2008, stabilì che Andy Webster ed il Wigan Athletic, in qualità di responsabile solidale, dovevano corrispondere 150.000 sterline – somma equivalente ai rimanenti emolumenti previsti dal contratto di lavoro sportivo – all'Heart of Midlothian F.C. a titolo d'indennità per la risoluzione unilaterale senza giusta causa del precedente rapporto. Il TAS stabilì infatti che, qualora non venga fissata alcuna clausola di rescissione fra calciatore e società sportiva, ed «in mancanza di una offerta concreta avanzata da una società, che provi di fatto un lucro cessante per la squadra del calciatore che va via, o di un ammortamento restante dal primo contratto e non anche di un rinnovo o nuovo contratto, esiste solo un possibile modo per quantificare l'indennità, che altro non è se non la somma residua risultante dal contratto del calciatore concluso con la precedente squadra»²³³.

Secondo il TAS l'indennità di rottura doveva essere quantificata sulla base degli emolumenti da ricevere, che assurgono così a parametro principale di valutazione ogniqualvolta si receda dal contratto di lavoro sportivo senza giusta causa.

Al fine di scongiurare le conseguenze economico-sportive conseguenti all'utilizzo dell'art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento dei Calciatori da parte di un proprio atleta²³⁴, le società calcistiche hanno deciso di provvedere periodicamente al rinnovo contrattuale, cosicché il contratto di lavoro rimanga stabilmente nel periodo protetto. Conseguenza di questa soluzione è stato l'aggravio dei costi sostenuti da ciascun club per le voci stipendiali, così da rendere appetibile al prestatore la periodica stipula di rinnovi contrattuali.

²³³ J. DE DIOS CRESPO PERÉZ, *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Riv. dir. econ. sport.*, I, 2008, p. 21.

²³⁴ In merito alle possibili conseguenze della pronuncia del TAS del 30 gennaio 2008, l'allora presidente della FIFA Joseph Blatter disse che: «la decisione presa dal CAS il 30 gennaio 2008 è molto dannosa per il calcio; è una vittoria di Pirro per i giocatori e i loro agenti, che sognano di rompere i contratti prima che finiscano».

9. Intervista avv. Pallavicino

Al fine di approfondire alcune tematiche relative all'elaborato, si è proceduto a intervistare un'autorevole esponente del mercato dei calciatori professionisti.

Il noto procuratore avv. Carlo Pallavicino²³⁵, in merito alla possibilità, dibattuta in dottrina, di assimilare completamente i calciatori alle altre tipologie di lavoratori mediante l'eliminazione dell'obbligo di corrispondere una somma di denaro da parte del club acquirente conseguentemente al trasferimento, ha affermato di ritenere la situazione attuale «tutto sommato corretta: è giusto che i clubs ricevano un corrispettivo a fronte della perdita della prestazione sportiva di un loro associato. L'importante è che gli stessi non ostacolino la libertà dell'atleta qualora questi ritenga conclusa la sua esperienza sportiva nella società d'appartenenza. Risulta fondamentale trovare un punto d'equilibrio fra i due interessi in gioco».

Siffatto punto di equilibrio potrebbe essere rappresentato dal già citato art. 17 del Regolamento FIFA per lo *Status* e il Trasferimento di giocatori, se non fosse per la ritrosia degli operatori di mercato nell'utilizzo di questa disposizione normativa.

Secondo l'avv. Pallavicino, l'insuccesso di tale strumento dipende dalla mancanza di regole oggettive circa la quantificazione della somma di denaro da corrispondere a titolo di indennizzo. In più occasioni i parametri previsti dalla norma²³⁶ sono stati oggetto di lunghe controversie. Altro fattore che sicuramente ha inciso è la volontà di società, calciatori e procuratori di non compromettere i futuri rapporti con gli altri operatori di mercato. Di fatto, dunque, l'art. 17 si è

²³⁵ Procuratore – fra gli altri – di Salvatore Sirigu (portiere del Torino) e Goran Pandev (attaccante del Genoa).

²³⁶ L'art. 17 dispone infatti che: «l'indennizzo da corrispondere in caso di inadempienza deve essere calcolato tenendo conto delle leggi nazionali vigenti, della specificità della pratica sportiva e di tutti i criteri oggettivi del caso, tra cui: la remunerazione e gli altri benefici dovuti al calciatore ai sensi del contratto in vigore e/o del nuovo contratto, la durata residua del contratto in vigore fino ad un massimo di 5 anni, gli eventuali esborsi e oneri versati o sostenuti dalla società precedente (ammortizzati nel corso della durata del contratto) e a seconda se l'inadempienza contrattuale avviene o meno durante un periodo protetto».

trasformato «più un'arma utilizzata in sede di trattative dagli agenti che non una concreta possibilità di venir meno al rapporto contrattuale».

In dottrina si discute, tutt'ora, quali siano le conseguenze più rilevanti sorte, nel mondo del calcio, a seguito dell'emanazione della c.d. sentenza Bosman. Secondo l'avv. Pallavicino, dal punto di vista sportivo, le conseguenze più rilevanti sono state la libera circolazione dei calciatori comunitari e la perdita di ogni diritto al momento della scadenza del contratto del giocatore. Il calciomercato si è così trasformato da – prevalentemente – nazionale ad europeo ed infine mondiale. Guardando alla situazione del calcio italiano, ha aggiunto che «i soggetti che più ci hanno rimesso sono stati indubbiamente i calciatori nostrani: con il passare degli anni, a fronte dell'allargamento dei confini del mercato conseguente all'emanazione della sentenza Bosman, sono drasticamente calati in numero in favore dei colleghi stranieri».

Civilisti e tributaristi hanno a lungo dibattuto in tema di cessione dei calciatori: i primi ritenendo applicabile alla fattispecie l'istituto della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., con gli oneri fiscali che ne conseguono (il prezzo ricevuto sarà soggetto ad Irap ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 137 del 1998), gli altri ritenendo, invece, sciogliersi il contratto in essere fra calciatore e società cedente con conseguente stipula di un nuovo contratto fra società cessionaria e atleta. Alla strada intrapresa dalla dottrina civilista si rifà anche l'avv. Pallavicino, che ritiene corretto far rientrare la cessione di un calciatore nell'istituto della cessione di contratto, ex art. 1406 c.c., con tutte le conseguenze fiscali che questa affermazione comporta.

In merito agli strumenti contrattuali presenti nell'ordinamento sportivo, è possibile affermare che il mercato del calcio vive spesso di stagioni: se negli anni passati ha trovato ampio spazio l'esperienza tutta italiana delle c.d. comproprietà, il presente è rappresentato dall'ampia diffusione delle c.d. clausole di rescissione, ormai strumento consolidato anche nel nostro Paese. Spesso risulta poco chiara la ragione che spinge società e giocatori ad introdurre ed utilizzare queste forme alternative di contrattualistica.

«Per ciò che concerne le c.d. comproprietà, si tratta di un'esperienza calcistica ormai conclusa. Quando la decisione è stata presa vi erano, in realtà, parecchie perplessità, perché era indubbia l'utilità che l'istituto ricopriva per le società sportive. Negli anni successivi però, grazie alle "formule" del riscatto e del controriscatto, si è riusciti a sopperire alla soppressione delle c.d. comproprietà. Trovo invece funzionali per tutte le parti in causa le c.d. clausole di rescissione: per il giocatore, che può liberarsi dal club mediante il pagamento del corrispettivo, senza che qualcuno possa impedirglielo; per la società cedente, che fissa un prezzo raggiunto il quale si riterrà compensata per la perdita della prestazione sportiva dell'atleta. Infine, per la società cessionaria, che può mettere in atto le proprie strategie di mercato senza dover necessariamente trattare con un club: d'altronde, se qualcuno paga il prezzo indicato nella clausola, vorrà dire che ritiene congrua la cifra fissata».

Molto spesso però le clausole di c.d. rescissione prevedono cifre inarrivabili anche per i clubs più munifici. A titolo di esempio, nel contratto dell'asso portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo è stata inserita una clausola rescissoria pari a 1 miliardo di euro. Nel seguente elaborato è stato affrontato il tema, non dibattuto in dottrina, della possibile riduzione giudiziale dell'importo pattuito in sede di contrattazione qualora manifestamente eccessivo, così come previsto dall'art. 1384 c.c.

In merito a tale considerazione, l'avv. Pallavicino ritiene non auspicabile l'ingresso nel calciomercato dei tribunali, eccezion fatta per questioni non altrimenti risolvibili; ha aggiunto però di essere «aperto a studiare qualunque soluzione per risolvere una possibile problematica derivante dall'eccessiva onerosità della clausola. L'importante è che le decisioni vengano prese in tempi sufficientemente rapidi: il calciomercato e la breve vita lavorativa di un calciatore non possono permettersi di attendere i tempi della giustizia italiana²³⁷».

²³⁷ L'avv. Pallavicino fa sua una preoccupazione largamente condivisa nel mondo del calcio in tema di controversie giuridiche: l'eccessiva dilatazione dei tempi processuali. Una concreta soluzione alla problematica potrebbe essere rappresentata dalla devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale – così come previsto dal Regolamento FIGC –, i cui tempi risultano essere assai inferiori a

Un esempio concreto di calciatore pregiudicato dalla somma inserita nel contratto a titolo di clausola penale è Andrea Belotti, che ha, di conseguenza, dovuto rinunciare a un notevole salto stipendiale e sportivo. Secondo il parere dell'Avv. Pallavicino, la cifra di 100 milioni di euro richiesta dal Torino – club “proprietario” del contratto del calciatore – rappresenta un importo sì elevato, ma non eccessivo: «può infatti essere raggiunta da diversi clubs, come è possibile notare dagli acquisti effettuati nel corso delle ultime stagioni sportive. Il calciatore, avendo firmato l'accordo è ora tenuto a rispettarlo».

quelli del giudice ordinario (nel mondo sportivo, mediamente 2-5 mesi dopo la presentazione del ricorso).

CONCLUSIONI

Nel corso dell'elaborato è stato inquadrato, dal punto di vista normativo, il fenomeno della compravendita dei calciatori, tentando di rispondere a quelli che appaiono, tuttora, le sue problematiche irrisolte più rilevanti.

Il mondo del calciomercato presenta però peculiarità che spesso non permettono di trovare un punto di incontro con la razionalità del diritto: vi è infatti uno "scollamento" tra le norme che disciplinano il mondo dello sport e la realtà che, di fatto, viene vissuta dai suoi consociati; calcio e mercato (a cui risultano spesso vocate le norme del nostro ordinamento²³⁸) appaiono spesso governati da regole differenti, che obbligano il lettore a doversi calare nella specificità di questo mondo. L'esiguo numero di operatori presenti nel mondo del calcio comporta, invero, la necessità, per ciascun sodalizio, di creare stabili rapporti con le altre società sportive. Difficilmente abbiamo visto e vedremo clubs e calciatori battagliare in aule di tribunale anziché sui campi di calcio. Esempio in grado di rappresentare compiutamente la realtà appena descritta è quello che ha visto come protagonista il calciatore ceco Patrik Schick.

L'attaccante, acquistato dalla Sampdoria nell'estate del 2016 per quattro milioni di euro, ha accresciuto esponenzialmente il proprio valore di mercato nel volgere di una sola stagione sportiva, rendendo di conseguenza esigua la cifra di 25 milioni di euro fissata nel contratto a titolo di clausola di recesso. La Juventus, interessata ad acquisirne le prestazioni sportive, si era accordata per il trasferimento del calciatore per una cifra pari a 30,5 milioni di euro, somma ritenuta consona al valore del classe '96²³⁹.

Il club bianconero aveva dunque deciso di farsi carico del maggior costo del trasferimento conseguente all'ottima stagione del ceco, così da non pregiudicare

²³⁸ Si veda, a tal proposito, l'analisi economica del diritto del prof. Calabresi: G. CALABRESI, *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, New Haven and London, 1970.

²³⁹ Il trasferimento del giovane calciatore è successivamente saltato a causa di un problema cardiaco emerso nel corso delle visite mediche sostenute preliminarmente al passaggio alla Juventus.

i rapporti con la Sampdoria²⁴⁰, che da subito aveva tentato di rimediare all'errore dell'estate precedente cercando un accordo per il rinnovo contrattuale, in cui sarebbe stata inserita una nuova clausola di rescissione. Il calciomercato vive dunque di "rapporti", ciascuno dei quali risulta fondamentale per continuare ad operare nell'ordinamento sportivo. A ciò si aggiunga la considerazione relativa alla durata media della carriera di ciascun atleta: i giocatori professionisti hanno una vita lavorativa che solitamente si attesta tra i 15 e i 20 anni. Di conseguenza, assai di rado decidono di servirsi della giustizia per risolvere delle controversie, essendo questa molto spesso incapace di risolverle in un arco di tempo accettabile per la vita sportiva di un calciatore.

²⁴⁰ Ufficialmente il maggior esborso doveva compensare la dilazione di pagamento richiesta dalla Juventus.

BIBLIOGRAFIA

AMBROSIO G. – MARANI TORO A., *L'iter parlamentare della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, p. 492 e ss.

ANASTASI A., *Annotazioni sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 458 e ss.

ARRESI F.C., in *La cessione del contratto*, Milano, 1950.

BASTIANON S., *La libera circolazione dei calciatori e il diritto della concorrenza alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p.508 e ss.

BASTIANON S., *Gli effetti giuridici ed economici della sentenza Bosman*, in BASTIANON S. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016.

BIANCA C.M., *Diritto civile, il contratto*, Milano, 1994.

BIANCA C.M., *Diritto civile, vol. V, La responsabilità*, Milano, 1994.

BIANCHI F., *Giocatori liberi in Europa, sarà un mercato senza limiti?*, in *La Repubblica*, 21 settembre 1995, p. 45.

BIANCHI F., *Un favore ai più ricchi*, in *La Repubblica*, 16 dicembre 1995, p. 48.

BIANCHI D'URSO F. – VIDIRI G., *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 3 e ss.

BOZZO G., *Intervista alla Gazzetta dello sport*, in *La Gazzetta dello Sport*, 5 ottobre 2017, p. 3.

BRUNO G., *Autonomia sportiva e fenomeni negoziali*, Napoli, 2012.

CALABRESI G., *The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis*, New Haven and London, 1970.

CANTAMESSA L., *La cessione di contratto dei calciatori professionisti*, in CANTAMESSA L. – RICCIO G.M. – SCIANCALEPORE G. (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.

CANTAMESSA L. – RICCIO G.M. – SCIANCALEPORE G., *Lineamenti di diritto sportivo*, Milano, 2008.

- CARDENAL CARRO M., *Deporte y Derecho. Las relaciones laborales en el deporte profesional*, Murcia, 1996.
- CARINGELLA F., *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 686 e ss.
- CARINGELLA F. – DE MARZO G., *Manuale di diritto civile, Vol. 3: il contratto*, Milano, 2008.
- CASSI E., *Perplexità e riflessioni sul momento costitutivo del rapporto di lavoro nel mondo del professionismo sportivo*, in *giustiziasportiva.it*, 2007, p. 37 e ss.
- CLARICH M., *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, p. 393 e ss.
- COCCIA M., *L'indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'Unione Europea*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 350 e ss.
- COCCIA M., *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 650 e ss.
- COCCIA M., *Diritto dello sport*, Firenze, 2008.
- COCCIA M. – NIZZO C., *Il dopo Bosman e il modello sportivo europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 335 e ss.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, Torino, 2009.
- CONFORTINI M., *Clausole Negoziali*, Torino, 2017.
- CURRÒ E., *Ora Bosman gioca con Ronaldo*, in *La Repubblica*, 14 giugno 1997, p. 52.
- CURRÒ E., *Bruxelles, ok all'Inter. Ronaldo può arrivare*, in *La Repubblica*, 26 giugno 1997, p. 47.
- D'HARMANT F.A., *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1981, p. 851 e ss.
- DALMASSO C.M., *Il contratto di lavoro professionistico alla luce della legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 148 e ss.
- DÀVILA GONZÀLES J., *La obligación con cláusula penal*, Madrid, 1992.

- DE CRISTOFARO M., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 573 e ss.
- DE DIOS CRESPO PERÉZ J., *Il caso Webster: un nuovo Bosman?*, in *Riv. dir. econ. sport.*, I, 2008, p. 13 e ss.
- DE LA ROSA A., *Pactos indemnizatorios en la extinción del contrato de trabajo*, Madrid, 1990.
- DI FRANCESCO M., *Il recesso ante tempus dal contratto di lavoro sportivo nel settore del calcio professionistico*, in *Riv. dir. econ. sport.*, III, 2007, p. 66 e ss.
- DI MAJO A., *La nullità e i suoi confini*, in DI MAJO A. – FERRI G. B. – FRANZONI M. (a cura di), *Il contratto in generale*, Torino 2002.
- DIÈZ J. – HOCHLEITNER – MARTINÈZ SANCHEZ A., *Le conseguenze giuridiche della sentenza Bosman per lo sport spagnolo ed europeo*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 469 e ss.
- FAVA P., *Cessione di calciatori Legge civile e legge fiscale*, in *Il fisco*, 8/2002, p. 2630 e ss.
- FAZZO F., *La sentenza Bosman dal punto di vista delle società sportive*, in BASTIANON S. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni della sentenza Bosman 1995-2015. Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016.
- FERRARI A., *Commento alla legge 23 marzo 1981, n. 91*, in PERSIANI M. (a cura di), *Le nuove leggi civili commentate*, 1982, p. 561 e ss.
- FRANCHINI C., *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso «Bosman» – Commento*, in *Giorn. dir. amm.*, 1996, p. 535 e ss.
- GABRIELLI G., *Vincolo contrattuale e recesso unilaterale*, Milano, 1985.
- GALGANO F., *La compravendita dei calciatori*, in *Contr. e impr.*, 2001, p. 1 e ss.
- GALLAVOTTI C., *Nota di commento: «in tema di riduzione d'ufficio della clausola penale eccessiva»* in *Nuova giur. civ.*, 2002, p. 336 e ss.
- GIROTTI C., *Il rapporto giuridico del calciatore professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1977, p. 171 e ss.
- GRECO G., *Le conclusioni dell'Avvocato Generale C.O. Lenz nel caso Bosman*, in BASTIANON S. (a cura di), *L'Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali. Vent'anni*

della sentenza *Bosman* 1995-2015. *Atti del 5° Convegno (Bergamo, 26 novembre 2015)*, Torino, 2016.

GUIDOLIN R., *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 70 e ss.

LANDOLFI S., *La legge n. 91 del 1981 e la "emersione" dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 36 e ss.

LUBRANO E., *Ammissione ai campionati di calcio e titolo sportivo: un sistema da rivedere?*, in www.studiolubrano.it.

LUSCHI G. – STANCATI G., *Aspetti fiscali della «cessione dei calciatori», con particolare riguardo al regime Irap*, in *Rassegna trib.*, 1999, p. 1742 e ss.

MAIETTA A., *Lineamenti di diritto dello sport*, Torino, 2016.

MALATOS A., *Il calcio professionistico in Europa*, Padova, 1989, p. 90 e ss.

MANZELLA A., *L'Europa e lo sport: un difficile dialogo dopo Bosman?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 409 e ss.

MARINELLI M., *Diritto comunitario e recesso dello sportivo dal contratto di lavoro a tempo determinato*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 583 e ss.

MARINI A., *La clausola penale*, Napoli, 1984.

MARTÍNEZ J.H., *Cláusulas de rescisión: el caso de Ricky Rubio, jugador del DKV Juventud de Badalona*, *Recopilación Iusport*, 2007.

MINERVINI E., *Il trasferimento del giocatore di calcio*, in *Rass. civ.*, 1984, p. 1067.

MINERVINI E., *Il mercato dei calciatori professionisti*, in *Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico. Atti del 3° Convegno nazionale, 27-28-29 marzo 2008, Grand Hotel Quisiana, Capri*, Napoli, 2009.

MIRABELLI G., *Dei contratti in generale*, in *Commentario del codice civile, libro IV, tomo secondo*, Torino, 1987.

MONTI F., *Addio alle sorprese nelle buste. Quando Farina beffò la Juve per tenersi il gioiellino Rossi*, in *Corriere della Sera*, 28 maggio 2014, p. 42.

MOSCATI E., *Riduzione della penale e controllo sugli atti di autonomia privata*, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, c. 1783 ss.

OLMEDA P., *Análisis de los diferentes aspectos que plantea la resolución del contrato de trabajo de los deportistas profesionales*, in *Revista española de derecho del trabajo*, 1987, n. 30, p. 269 e ss.

ORLANDI M., *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, p. 619 e ss.

PERSIANI M., *Legge 23 marzo 1981, n. 91. Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti*, in *Le Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 567 e ss.

PETA A., *Il caso Ronaldo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 210 e ss.

ROMANI F. – MOSETTI U., *Il diritto nel pallone: spunti per un'analisi economica della sentenza Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 436 e ss.

ROPPO V., *Diritto privato*, Torino, 2011.

RUSSO E., *Norma imperativa, norma cogente, norma inderogabile, norma indisponibile, norma dispositiva, norma suppletiva*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 584.

SAGARDOY BENGOCHEA J.A., *Prontuario de Derecho del Trabajo*, Madrid, 1996.

SAGARDOY BENGOCHEA J.A. – GUERRERO OSTOLAZA J. M., *El contrato de trabajo del deportista profesional*, Madrid, 1991.

SANGIORGI S., *Recesso*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXVI, Roma, 1991.

SANINO M. – VERDE F., *Il diritto sportivo*, Padova, 2015.

SANTORO L., *Contrattualistica sportiva*, in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2016.

SIEKMANN R.C.R., *Introduction to International and European Sports Law: Capita Selecta*, The Hague, 2012.

SORMANI N., *I tormenti di Havelange*, in *La Stampa*, 9 gennaio 1996, p. 29.

SPADAFORA M.T., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2012.

STINCARDINI R., *La cessione del contratto: dalla disciplina codicistica alle peculiari ipotesi d'applicazione in ambito calcistico*, in *Riv. dir. econ. sport.*, III, 2008, p. 129 e ss.

TADINI A., *La "cessione dei calciatori" e la disciplina Irap*, in *Il fisco*, 3/2001, p. 577 e ss.

TIZZANO A. – DE VITA M., *Qualche considerazione sul caso Bosman*, in *Riv. dir. sport.*, 1996., p. 416 e ss.

M. TORTORA [et al.], *Diritto sportivo*, in W. BIGIAMI (a cura di), *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, Torino, 1998.

TOSETTO R. – MANESCALCHI F., *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni di calcio e calciatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, c. 49 ss.

TRIMARCHI M.V., *La clausola penale*, Milano, 1954.

VIDIRI G., *Sulla forma della cessione del contratto di lavoro del calciatore professionista*, in *Giust. civ.*, 2005, p. 498 e ss.

VOLPE PUTZOLU G., *Sui rapporti tra i giocatori di calcio e associazioni sportive e sulla natura giuridica delle c.d. cessioni del calciatore*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, II, p. 28 e ss.

ZACCARIA A., *Cessione del contratto e garanzia della sua validità*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, p. 241 e ss.

Giurisprudenza

Trib. Milano, 10 marzo 1955, in *Foro pad.*, 1955, I, c. 494.

Cass. civ., 2 aprile 1963, n. 811, in *Giust. civ.*, 1963, p. 1892.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea, 12 dicembre 1974, causa 36/74, in *Foro it.*, 1975, IV, c. 81.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea, 28 marzo 1979, n. 175/78, in <https://curia.europa.eu/>.

Cass. civ., 28 luglio 1981, n. 4845, in *Giust. civ.*, 1982, p. 2411.

Trib. Treviso, 3 marzo 1994, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 683.

Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in *Rass. dir. civ.*, 1996, p. 449.

Cass. civ., 6 dicembre 1995, n. 12576, in *Mass. Foro it.*, 1995, p. 1294.

Trib. Perugia, 10 aprile 1996, in *Rass. giur. Umbra*, 1996, p. 417.

Cass. civ., 21 giugno 1996, n. 5761, in *Riv. arb.*, 1996, p. 699.

Sentenza della Corte di Giustizia Europea, 15 dicembre 1995, causa C-415/93, in *Giust. civ.*, 1996, p. 601.

Comitato esecutivo FIFA, decisione d'appello, 4 settembre 1997, *Riv. dir. sport.*, 1998, p. 210.

Cass. civ., Sez. Lav., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Giust. civ.*, 1999, p. 1611.

Cass. civ., Sez. Lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 530.

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 19 dicembre 2001, n. 213/E, in *def.finanze.it*.

Coll. Arb., 19 dicembre 2000, Soc. U.S. Catanzaro 1929, in *Nuova giur. civ.*, 2002, p. 333.

Cass. civ., 5 novembre 2003, n. 16635, in *Orient. giur. lav.*, 2003, I, p. 777.

Ordinanza TAR Lazio, 21 aprile 2005 n. 2244, in *dirittocalcistico.it*.

Cass. sez. un., 13 settembre 2005, n. 18128, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2985.

CAS 2005/A/902 AJ Auxerre c/ Mexès & AS Roma, in *Riv. dir. econ. sport*, III, 2005, p. 241.

Trib. Monza, 9 maggio 2007, n. 1507, in L. CANTAMESSA., *op. cit.*, p. 240.

CAS 2007/A/1298 & 1299 & 1300, cases between Webster, Hearth of Midlothian, Wigan Athletic, in *Riv. dir. econ. sport*, I, 2008, p. 181.

Sentenza del Tribunal Supremo Soc., 12 maggio 2008, rec. 4422/2006, in *iusport.es*.

Cass, civ., 2 marzo 2012, n. 3245, in *Giust. civ.*, 2012, p. 2037.

Consiglio di Stato, Sez. II, 11 dicembre 2012, n. 5285, in www.giustizia-amministrativa.it.

Cass. civ., 16 dicembre 2014, n. 26365, in *iusexplorer.it*.

Cass. civ., 25 febbraio 2015, n. 3822, in *iusexplorer.it*.

Sitografia (consultazione al 12 febbraio 2018)

<http://www.calcioefinanza.it/2017/03/27/20-giocatori-piu-pagati-al-mondo-2017-ronaldo-messi/>.

<http://www.calcioefinanza.it/2017/09/29/classifica-fatturato-squadre-calcio-2016-2017/>.

<http://www.calcioefinanza.it/2017/10/11/diritti-tv-esteri-confronto-serie-a-premier-league-liga-bundesliga/>.

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-95_it.htm.

<http://www.football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr29/en/>.

<http://www.fifa.com/news/y=1997/m=7/news=ronaldo-and-lizarazu-transfer-cases-clarified-70298.html>.

http://fr.uefa.com/MultimediaFiles/Download/EuroExperience/uefaorg/General/02/22/46/46/2224646_DOWNLOAD.pdf.

<http://www.gazzetta.it/Calcio/Liga/20-09-2017/real-benzema-rinnova-2021-clausola-1-miliardo-ecco-dieci-piu-alte-220723076788.shtml>.

<http://www.gazzetta.it/Calcio/Premier-League/29-07-2016/united-ibra-mania-una-settimana-vendute-maglie-90-milioni-euro-160520044956.shtml>.

<https://www.transfermarkt.it/ac-mailand/transfers/verein/5>.

<https://www.transfermarkt.it/jean-marc-bosman/profil/spieler/244754>.

https://www.transfermarkt.it/serie-a/gastarbeiter/wettbewerb/IT1/saison_id/2017.

<https://www.webinfermento.it/siti-piu-visitati-italia/>.

RINGRAZIAMENTI

Mi si consenta di cominciare da un doveroso quanto sentito ringraziamento al professor Iorio, vero e proprio mentore in questi lunghi anni universitari. Un grazie infinito per la fiducia riposta nella mia persona, per avermi mostrato la bellezza dello studio, per avermi insegnato che, anche dall'alto, si può guardare il mondo con umiltà e semplicità.

Un altro sentitissimo ringraziamento a tutte le persone che hanno reso meravigliosi questi anni universitari e che ogni giorno trasformano la nostra Università in un posto magico, dove chiunque può sentirsi accolto e abbracciato. In ordine sparso: Antonio Bichiri e tutto l'ufficio tasse/diritto allo studio, Giovanna Gallo, Mario Carulli, Sara Quadrelli, Roberta Pasini e, in generale, tutta la struttura amministrativa di giurisprudenza, Giusy dell'Abadia e tutto l'ufficio Orientamento, gli addetti ai bar universitari, le gentilissime signore delle mense, la professoressa Biscotti, il professor Vittadini, il dottor Belotti, il dottor Pellegatta, il professor Lugli, la professoressa Cuneo, la professoressa Vettor, Norma Zanetti, la professoressa Visconti Parisio, l'intero ufficio di Medicina in U12, il Senato Accademico, il Consiglio d'Amministrazione, il dottor Bellantoni, il rettore Messa, tutte le lavoratrici che ogni giorno si prodigano per rendere pulito il nostro l'Ateneo, i compagni di corso e, in generale, tutti coloro che si dedicano quotidianamente all'edificazione dell'Università.

Un sentito ringraziamento a tutte quelle persone che sono state testimonianza di Fede, senza le quali sarebbe stato impossibile fare memoria di quello che è il punto centrale dell'esistenza umana: i miei genitori, i nonni, Lina e Michele, don Giuseppe, Laura Quaglino, don Luigi Giussani, Guido, don Carron, don Luis, don Santiago, don Andrea, Martino ed Elisa.

Per il resto, credo sia giusto non ringraziare nessun altro, essendo riuscito sempre, con estrema facilità, a cogliere le occasioni per riuscire a farlo di persona. Ciò che, di contro, non mi è mai riuscito, è chiedere scusa. Vorrei dunque utilizzare quest'occasione così speciale per abbracciarvi tutti e dirvi quanto segue.

Mamma, papà, perdonatemi per non avervi permesso di vivere la vita che meritate. Quanti sacrifici, quante ore lontano da casa, quante fatiche avete dovuto sopportare in questi anni. Ogni tanto, da piccolino, sognavo di diventare subito grande per aiutarvi, per darvi una mano, per starvi vicino, ma quando poi riaprivo gli occhi davanti allo specchio capivo che ero rimasto un bambino. Spero di diventare anche solo un centesimo dell'uomo e della donna che siete.

Rosy, amore mio, sei l'esempio vivente che la felicità esiste. Scusami se tante volte non ho colto la bellezza della tua fragilità. Il tuo cuore immenso spalanca la porta alla possibilità di essere ogni giorno un uomo migliore. Scusa se ho avuto l'ardore di poter pensare che una meraviglia come te potesse davvero essere stata creata per starmi affianco.

Mari, sorellina mia, anche a te devo chiedere perdono. Quante volte, infatti, avrei dovuto capire e non ho capito, avrei dovuto parlarti e non parlavo. Così uguali così diversi... Mi auguro davvero, con tutto il cuore, che la vita possa darti tutto ciò che desideri.

Un libro di scuse andrebbe scritto anche per i miei amici. Quante volte vi ho delusi. Quante pazzie, quanti vuoti vi ho lasciato riempire con la mia assenza. Avrei voluto darvi di più, avrei voluto essere come voi siete sempre stati con me. Eppure ci siete stati sempre, e sono sicuro che ci sarete sempre: Sambì, Gigi, Ciccio... la vita è un viaggio meraviglioso ed è un privilegio poterlo fare assieme a voi, crescendo insieme, sbagliando insieme, rialzandoci tendendoci l'un l'altro la mano.

Chissà quante volte i miei amici più piccoli, quelli che avrebbero giustamente preteso di più, si sono sentiti delusi da me. Un immenso scusa è per voi ragazzi. Ale Zano, Fede Cordaro, i ragazzi della squadra... se l'uomo fosse capace di far memoria della storia saremmo un'altra civiltà. Ma –ahimè– ogni giorno si rinasce immemori, e la storia di ciascuno di noi riparte con le fatiche e gli sbagli già conosciuti, già provati. Quanto vorrei che così non fosse e quanto vorrei potervi evitare gli errori che sono stati miei!

Infine, vorrei chiedere scusa a tutte le persone che non sono mai stato in grado dimostrare il mio amore: i nonni, tutti – anche quelli che non ci sono più – gli zii, cugini, amici ed ex amici. Siete sempre nel mio cuore, ve lo assicuro.